Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 151 del 3 giugno 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo II (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 giugno 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 32

REGIONE MARCHE

SOMMARIO

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1983, n. 8.

Norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 34, del 30 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse ambientali, la Regione tutela il patrimonio faunistico, disciplina l'attività venatoria, promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna, in particolare sulla selvaggina, adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e predispone il piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate agli enti locali secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 2
Oggetto della tutela

La fauna selvatica regionale è patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata dalla Regione nell'interesse della comunità nazionale e regionale.

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli, dei quali esistono popolazioni o esemplari viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci di Abruzzo ed altri ungulati di cui si vieti l'abbattimento ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della presente legge.

Ai fini dell'indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico dalle specie di cui al precedente comma si applica la normativa di cui alla legge regionale 25 agosto 1977, n. 33.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed ai gatti domestici vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15 della presente legge è vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellagione.

Art. 3
Soppressione dei comitati provinciali della caccia

I comitati provinciali della caccia sono soppressi.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvedono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rendere alle amministrazioni provinciali il conto della situazione amministrativa e contabile.

Le amministrazioni provinciali subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici di competenza dei comitati provinciali della caccia.

Esse con proprie deliberazioni provvedono agli adempimenti di ordine amministrativo conseguenti l'attuazione del presente articolo.

TITOLO II
PIANO FAUNISTICO REGIONALE

Art. 4
Oggetto del piano faunistico

Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale predispone il piano faunistico quinquennale, corredato dalla carta faunistico-venatoria di cui al successivo articolo, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano faunistico contiene i criteri e gli indirizzi in ordine:

a) alle percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone da costituire per la tutela e la protezione della fauna;
b) alla gestione della fauna della regione e delle specie oggetto di caccia e alle specie che devono essere ripopolate o reintrodotte;
c) all'educazione e sensibilizzazione faunistico-ambientale, alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale che esercita le funzioni della presente legge nell'ambito del piano della formazione professionale;
d) alla raccolta ed elaborazione dei dati sulla entità delle specie faunistiche;
e) alla istituzione di un centro regionale di recupero della fauna;
f) ai piani di intervento agro-faunistico-venatori articolati per zone omogenee che prevedono:
   1) oasi di protezione;
   2) zone di ripopolamento;

3) aziende faunistico-venatorie;
4) centri pubblici di produzione della selvaggina;
5) centri privati di produzione della selvaggina;
6) zone di addestramento cani;
7) aree faunistiche a gestione sociale;
8) osservatori ornitologici a scopo scientifico;
9) cattura della fauna selvatica a scopo scientifico ed amatoriale;
10) incentivi per il ripristino e la salvaguardia di determinati ambienti ai fini della produzione naturale della fauna.

La superficie del territorio di ogni provincia da destinare per la costituzione delle zone previste dai punti 1), 2) e 4) del precedente comma, ai fini della tutela e della protezione della fauna, non può essere complessivamente inferiore ad un ottavo né superiore ad un quarto del territorio provinciale agro-forestale.

Il piano rileva altresì le bandite di caccia di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Al fine della verifica della validità tecnica del piano faunistico di cui al presente articolo lo stesso, trascorsi tre anni dalla data di approvazione, può essere sottoposto a revisione.

Art. 5
Carta faunistico-venatoria

La carta faunistico venatoria deve indicare:
— la situazione pedologica, d'uso del suolo e vegetazionale del territorio regionale, con particolare riferimento alle zone che consentono il popolamento naturale della fauna e l'esercizio della caccia;
— la distribuzione, in funzione delle caratteristiche esistenti del territorio, delle specie animali di interesse faunistico e venatorio;
— i dati della distribuzione storica delle specie suddette;
attraverso una analisi dei dati precedenti, le vocazioni complessive e preminenti delle diverse zone e gli elementi utili alla pianificazione del settore.

Art. 6
Controlli sulla selvaggina

Ai fini del ripopolamento e della rilevazione dei dati tecnici sulle condizioni ambientali della fauna, nonché sull'introduzione di specie animali di origine estera e sull'ambientamento della fauna selvatica autoctona, la giunta regionale si avvale della collaborazione dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

La selvaggina proveniente dall'estero, da allevamenti o dalle zone di ripopolamento o cattura, prima di essere liberata deve essere soggetta al preventivo controllo dell'autorità sanitaria territorialmente competente al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

La selvaggina rinvenuta morta o in stato fisico anormale deve essere consegnata agli agenti di vigilanza provinciali che provvederanno ad affidarla all'autorità sanitaria per i controlli necessari. In caso di epizoozia la provincia e l'autorità sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, adottano gli interventi a salvaguardia del patrimonio faunistico sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina. Delle situazioni rilevate e delle decisioni prese le amministrazioni provinciali devono dare tempestiva comunicazione alla Regione.

Art. 7
Oasi di protezione della fauna

In base al piano regionale di cui all'art. 4 sono istituite oasi di protezione della fauna destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica nei casi in cui se ne ravvisi la necessità per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico, per esigenze di immediato intervento o a tutela di specie rare o in estinzione.

Esse devono essere costituite in territori idonei per ambienti naturali ove non esistono consistenti colture specializzate e comprendono nel loro insieme tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare una efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e del loro habitat. In questi ambienti territoriali sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dal successivo art. 35, la immissione e la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento di altre zone.

L'amministrazione provinciale, su richiesta dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie, sentito l'istituto stesso, alla cattura di determinate specie di selvaggina quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e siano in soprannumero tale da turbare l'equilibrio biologico dell'ambiente.

I confini delle oasi di protezione devono essere delimitati da tabelle perimetrali di colore rosso, recanti la scritta "oasi di protezione — divieto di caccia ai sensi della legge 27.12.1977, n. 968" e apposte ad una distanza di circa ml. 100 l'una dall'altra e comunque in modo che ogni tabella sia visibile dalle due contigue. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

Quando si tratti di terreni vallivi, laghi e specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.

Se la zona è delimitata da un corso d'acqua, il tabellamento deve avvenire all'interno del greto sulla riva opposta a quella compresa nel territorio vincolato.

Qualora il territorio delle oasi di protezione, per motivate ragioni tecniche, dovesse essere restituito alla libera caccia, lo stesso sarà riammesso alla libera caccia a favore dei cacciatori residenti nella provincia ove sussisteva l'oasi stessa per una sola stagione venatoria prevedendo opportune limitazioni di tempo e di capi da abbattere.

Art. 8
Zone di ripopolamento e cattura

In base alle previsioni del piano regionale di cui al precedente art. 4, l'amministrazione provinciale istituisce zone di ripopolamento e cattura.

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione e all'incremento della selvaggina stanziale per il ripopolamento del territorio libero e per la prima immissione di selvaggina nelle zone di ripopolamento di successiva istituzione.

Le operazioni di cattura e di immissione di selvaggina sono disposte dall'amministrazione provinciale che si avvale di cacciatori volontari incaricati

dalle rispettive associazioni sotto la sua diretta vigilanza.

La selvaggina catturata viene destinata al ripopolamento di territori depauperati. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della selvaggina.

E' vietato disporre catture prima di due anni dalla costituzione della relativa zona. Una quota della selvaggina catturata deve essere liberata nei territori dei comuni ove insiste la zona di ripopolamento e cattura.

La durata di ogni zona di ripopolamento e cattura non può essere inferiore a 3 anni né superiore a 6 e può essere rinnovata alla scadenza per uguali periodi.

In mancanza di rinnovo e alla scadenza, il territorio della zona di ripopolamento, previe intense catture, è restituito alla libera caccia in favore dei cacciatori residenti nei comuni ove insiste la zona stessa per una sola stagione venatoria, prevedendo opportune limitazioni di tempo e di capi da abbattere e tempestive forme di pubblicità.

Nel territorio delle zone di ripopolamento possono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di selvaggina per i quali esse sono state costituite.

Il territorio costituito in zone di ripopolamento è delimitato da tabelle di colore giallo, recanti la scritta "zone di ripopolamento — divieto di caccia — ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968"

Le tabelle sono apposte con le modalità previste dall'articolo precedente.

Nel territorio vincolato ai sensi del presente articolo ogni forma di caccia è permanentemente vietata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35.

L'amministrazione provinciale provvede con proprio personale di vigilanza, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, alla cattura o all'abbattimento di determinate specie di selvaggina quando esse arrechino effettivi e gravissimi danni alle colture agricole e siano in soprannumero tale da turbare l'equilibrio biologico dell'ambiente.

Art. 9
Aziende faunistico-venatorie

Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed in base alle previsioni del piano regionale di cui al precedente art. 4 l'amministrazione provinciale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie che hanno per oggetto la salvaguardia, il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali nonché l'incremento della fauna selvatica.

Le aziende faunistico-venatorie sono disciplinate dal relativo regolamento regionale.

Art. 10
Centri pubblici di produzione della selvaggina

Nel territorio regionale possono essere istituiti dalle amministrazioni provinciali centri pubblici di produzione di selvaggina stanziale anche allo stato naturale, in base alle previsioni del piano regionale di cui al precedente art. 4.

Nei centri di produzione di selvaggina è vietata ogni forma di caccia salvo quanto previsto al successivo art. 35.

La cessione di selvaggina autoctona di specie cacciabili proveniente o comunque allevata in campo aperto nelle zone di ripopolamento e cattura di cui al precedente art. 8 e nei centri di produzione pubblici di cui al presente articolo è consentita solo per scopo di ripopolamento.

I centri di produzione di selvaggina di cui al presente articolo devono essere costituiti preferibilmente su terreni di proprietà di enti pubblici.

Nel territorio dei centri di produzione di selvaggina possono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di selvaggina per le quali lo stesso è stato costituito.

Il territorio costituito in centro di produzione della selvaggina è delimitato da tabelle recanti la scritta "centro di produzione di selvaggina — divieto di caccia — ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968"

Le tabelle sono apposte con le modalità previste dal precedente art. 7.

Qualora il territorio dei centri pubblici di produzione della selvaggina, per motivate ragioni tecniche, dovesse essere restituito alla libera caccia, si applica quanto disposto dal settimo comma del precedente art. 8.

Art. 11
Centri privati di produzione di selvaggina

I proprietari o possessori di fondi, singoli o associati, possono istituire centri privati per la produzione di selvaggina anche allo stato naturale.

Detti centri privati, organizzati in forma d'azienda, sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione provinciale in conformità alle previsioni del piano faunistico.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione tecnica sull'ambiente da vincolare e sulla attività che si intende svolgere, dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi interessati.

L'autorizzazione alla costituzione del centro privato di produzione della selvaggina è revocata quando risulti:

a) che il titolare non osserva le disposizioni di legge o le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
b) che il centro privato non svolga attività per due anni consecutivi.

L'atto di revoca è notificato al concessionario il quale ha facoltà di proporre ricorso alla giunta regionale entro il termine di 60 giorni.

Il titolare del centro privato per la produzione di selvaggina provvede, previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale competente, all'eventuale riduzione degli animali predatori.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del centro privato stesso.

Nei centri privati di produzione della selvaggina la caccia è vietata ai sensi della presente legge. Il territorio dei centri stessi è delimitato da tabelle di colore bianco recanti la scritta "Centro privato di produzione selvaggina — divieto di caccia ai sensi della

legge vigente".

Chiunque istituisce un centro privato di produzione della selvaggina senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000

Art. 12
Zone di addestramento cani

In determinate zone del territorio regionale non comprese fra gli ambiti territoriali protetti di cui ai precedenti articoli, su specifica richiesta di organizzazioni venatorie e cinofile e previo assenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati, le amministrazioni provinciali possono autorizzare gli allevatori ed addestratori ad allenare ed addestrare i cani da caccia.

Durante l'addestramento deve essere assicurata la sorveglianza. I danni prodotti alle colture agricole, ad animali o cose nei terreni in cui si svolgono dette attività, sono a totale carico degli addestratori che, solidalmente con le associazioni richiedenti, sono obbligati al risarcimento dei danni stessi entro 30 giorni dalla loro verifica.

In tali zone le amministrazioni provinciali possono autorizzare le suddette associazioni ad effettuare gare per cani da ferma stabilendo misure per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole.

Analogamente possono essere autorizzate dalle amministrazioni provinciali aree di addestramento anche con sparo, in cui utilizzare quaglie di allevamento.

Gare cinofile di particolare rilevanza possono essere autorizzate dalle amministrazioni provinciali, con divieto di sparo, nelle zone di ripopolamento e cattura.

L'amministrazione provinciale può autorizzare gare cinofile e l'addestramento dei cani nelle zone di ripopolamento e cattura per particolari periodi e per tempi limitati. L'addestramento dei cani e le gare cinofile possono altresì essere autorizzati nelle altre zone precluse alla caccia, su specifica richiesta delle organizzazioni venatorie e cinofile.

Nelle zone di cui al presente articolo l'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito per tutto l'anno.

Le zone di addestramento cani sono ubicate a distanza non inferiore a quattrocento metri da quelle ove comunque è vietata la caccia ai sensi della presente legge.

Il territorio costituito in zone di addestramento ed allenamento cani è delimitato da tabelle recanti la scritta "zona di addestramento ed allenamento cani", apposte secondo le modalità previste dal precedente art. 7.

Art. 13
Aree faunistico-venatorie a gestione sociale

Nell'ambito delle indicazioni del piano regionale di cui al precedente art. 4, le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, possono affidare la gestione di terreni per l'esercizio della caccia ad associazioni venatorie riconosciute o a strutture associative aperte ai cacciatori residenti nella Regione e ai proprietari e ai conduttori dei fondi compresi in tali territori, che ne facciano richiesta.

La domanda di affidamento in gestione è presentata dai soggetti richiedenti alla provincia territorialmente competente ed è corredata da:

a) planimetria del territorio in scala 1/10.000;
b) statuto e atto costitutivo dell'associazione venatoria o della struttura associativa;
c) piano di gestione che deve prevedere anche il ripristino delle condizioni naturali ottimali dei fondi facenti parte del territorio delle aree, con particolare riguardo ai terreni incolti, al disinquinamento di falde e di acque sorgive e agli eventuali necessari rimboschimenti.

L'affidamento ha luogo entro 90 giorni dalla richiesta ed è subordinato all'apertura a tutti i cacciatori della Regione. Nel provvedimento di affidamento sono indicati il nome dell'associazione venatoria o della struttura associativa cui è affidata la gestione, la superficie della zona gestita e gli estremi necessari per l'identificazione della stessa.

La mancata attuazione dei fini previsti è causa di revoca dell'affidamento.

Alla regolamentazione dei modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni, provvedono le amministrazioni provinciali, sentita la commissione tecnica provinciale di cui al successivo art. 20 e sentiti:

– le comunità montane qualora l'area faunistica sia ubicata all'interno del proprio territorio;
– al di fuori del territorio montano i comuni in forma associata qualora l'area stessa comprenda territori di più comuni e il comune singolo, qualora la stessa sia ubicata esclusivamente all'interno del suo territorio.

Le amministrazioni provinciali, sentita la commissione tecnica provinciale di cui al comma precedente, le comunità montane ed i comuni interessati, fissano il numero massimo di cacciatori ai quali consentire l'accesso nell'area faunistica in rapporto all'estensione, alle caratteristiche ambientali ed alle risorse faunistiche. Nel caso le richieste di accesso siano superiori al numero consentito, può essere accordata la precedenza di accesso all'area faunistica ai residenti da almeno un anno nei comuni in cui insiste l'area stessa e subordinatamente ai residenti negli altri comuni della provincia o in altre province della regione.

Le amministrazioni provinciali possono autorizzare gli organismi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

Ogni area faunistica da costituirsi preferibilmente in zone vallive, in zone umide, in zone classificate montane e in quelle ad agricoltura svantaggiata deve avere un'estensione non inferiore a 3.000 ettari.

Il territorio delle aree faunistiche a gestione sociale è delimitato da apposite tabelle di colore bianco apposte a cura dell'organo di gestione, con le modalità di cui al precedente art. 7, recanti la scritta "Aree faunistiche a gestione sociale della caccia"

Chiunque esercita la caccia nelle aree di cui al presente articolo senza aver corrisposto il prescritto contributo finanziario è soggetto, oltre che al pagamento immediato del contributo stesso, alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 a un massimo di L. 300.000. Qualsiasi infrazione al regolamento dell'area faunistica a gestione sociale comporta il divieto di accesso a tutte le autogestite della regione per un anno dalla data dell'infrazione.

Art. 14
Osservatori ornitologici a scopo scientifico

La giunta regionale, sentito l'istituto di biologia della selvaggina e le amministrazioni provinciali interessate, in relazione alle previsioni del piano faunistico di cui al precedente art. 4 può istituire, anche all'interno di ambienti protetti ai sensi della presente legge, osservatori ornitologici, funzionanti per tutto l'anno e di notte, allo scopo di sviluppare le attività indicate nel successivo comma, di predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitologiche nel loro rapporto con l'ambiente.

I settori di sviluppo delle attività di cui al comma precedente sono:
- nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidacei;
- ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;
- etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;
- migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimento sulle popolazioni svernanti;
- studi particolareggiati: sistematica e malattie.

Le spese relative all'impianto ed alla gestione degli osservatori ornitologici sono a carico della Regione.

Il presidente della giunta regionale rilascia le autorizzazioni nominative per gli addetti agli osservatori ornitologici a personale incaricato da istituti o laboratori pubblici al solo fine di utilizzazione per motivi di studio e di ricerca scientifica.

I dati dei rilevamenti sono mensilmente rimessi all'istituto nazionale di biologia della selvaggina entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di rilevazione.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 60 mila il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo che non effettui la rimessione dei dati dei rilevamenti effettuati all'istituto nazionale di biologia della selvaggina nel termine stabilito.

E' soggetto altresì alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 50 mila chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati e non provvede a darne notizia all'istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune che provvederà ad informare il predetto istituto.

E' vietata ogni forma di caccia entro il raggio di 400 metri dagli osservatori ornitologici. I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 31, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

L'amministrazione provinciale nel cui territorio esistono gli osservatori di cui al presente articolo è tenuta ad apporre apposite tabelle per delimitare la zona di rispetto di cui al comma precedente. Dette tabelle, recanti la scritta "osservatorio ornitologico — divieto di caccia — ai sensi della vigente legge regionale", devono essere apposte con le modalità di cui al precedente art. 7.

Art. 15
Cattura della fauna selvatica a scopo scientifico ed amatoriale

La giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sentiti l'istituto nazionale di biologia della selvaggina e le amministrazioni provinciali interessate, può rilasciare, dietro motivata richiesta, l'autorizzazione per la cattura di mammiferi e di uccelli, nonché per il prelievo di uova, di nidi e di piccoli nati delle specie selvatiche, anche all'interno di ambienti protetti ai sensi della presente legge, al personale qualificato degli istituti o laboratori pubblici o a persone esperte da questi appositamente incaricate, al fine di utilizzazione per motivi di studio, di ricerca scientifica ed amatoriale.

Nell'autorizzazione di cui al comma precedente sono indicate le finalità dello studio, le specie ed il numero degli animali selvatici, dei nidi, delle uova, e dei piccoli nati che possono essere catturati o prelevati.

E' vietata ogni forma di caccia entro il raggio di 400 metri dagli impianti di cattura di cui al presente articolo.

Dei risultati dello studio e della ricerca l'istituto o il laboratorio autorizzati danno comunicazione alla Regione.

Chiunque uccide volontariamente gli animali legittimamente catturati ai sensi del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila per ogni capo.

Art. 16
Incentivi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina

In base alle previsioni del piano faunistico di cui al precedente art. 4 i comuni provvedono all'erogazione di contributi a tutti coloro che si impegnano a ripristinare territori incolti mediante la semina di granaglie o erbacee o altre colture idonee all'alimentazione della fauna selvatica, nel limite delle risorse messe a loro disposizione ai sensi degli artt. 45 e 46 della presente legge.

Le colture di cui al comma precedente devono essere lasciate nei campi per tutto il periodo invernale per consentire l'alimentazione della fauna stessa.

L'entità dei contributi di cui al comma precedente è commisurata alla resa media determinata dalla piantagione delle colture tipiche del territorio comunale.

I comuni promuovono il completamento del ciclo naturale di riproduzione e di sviluppo della fauna mediante la concessione di premi ai conduttori e laboratori agricoli che provvedono alla salvaguardia dei nidi, dei piccoli nati di selvaggina ed alla tutela dell'ambiente nei territori di loro proprietà o in uso secondo le modalità stabilite dal piano faunistico di cui all'art. 4 della presente legge.

Chi raccoglie uova o piccoli nati di selvaggina per motivi di immediata necessità, al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al comune competente per territorio, ovvero ad una

guardia venatoria e all'organismo competente per la gestione del territorio, i quali provvedono agli opportuni interventi di tutela. Per la protezione della natura e la tutela del paesaggio e della fauna, sull'intero territorio della regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture graminacee e leguminose, da erbe pratensi palustri ed infestanti in campagna, da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d'acqua in genere nonche lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali delle dette strade.

Il divieto di cui al comma precedente non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché l'incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalle distribuzioni di erbe infestanti, rovi e simili, può essere incendiato purché riunito in cumuli.

L'operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

Il contravventore alle disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

I cani randagi ed inselvatichiti trovati a vagare nelle campagne devono essere catturati dagli agenti di vigilanza ed affidati in custodia al comune nel cui territorio è avvenuta la cattura il quale provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I cani randagi o inselvatichiti possono essere abbattuti dagli agenti di vigilanza dipendenti dalla provincia o da guardie giurate e volontarie quando arrechino danno alla fauna selvatica o sussistano pericoli per gli allevamenti zootecnici, ovvero ne sia impossibile la cattura.

I gatti inselvatichiti trovati a vagare nelle campagne possono essere catturati o uccisi dagli agenti di vigilanza dipendenti dalle province o da guardie giurate o volontarie.

Il cane trovato a vagare nelle campagne in tempo di divieto viene catturato dagli agenti di vigilanza.

Il suo proprietario o colui che lo tiene in custodia anche temporaneamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 60.000.

I cani di ogni razza a guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne.

Il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 60.000 fatta salva l'applicazione delle norme penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 17
Fondo di tutela delle produzioni agricole

E' costituito a cura delle amministrazioni provinciali un fondo provinciale per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina.

E' fatta eccezione per i danni arrecate alle produzioni agricole nei terreni compresi nelle zone di cui ai precedenti artt. 11 e 12 nonché nelle aziende faunistico-venatorie.

L'entità del fondo è determinata ai sensi degli artt. 45 e 46 della presente legge.

Le direttive emanate dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della presente legge riguardano anche il funzionamento dei fondi provinciali di cui al comma precedente, prevedendo, per la relativa gestione, la costituzione di comitati composti da rappresentanti delle organizzazioni agricole e dalle associazioni venatorie più rappresentative.

Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole nei terreni inclusi nelle zone vincolate ai sensi dei precedenti artt. 7, 8 e 10 ha priorità su tutti gli altri.

Art. 18
Procedura per l'istituzione degli ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica

Le funzioni amministrative relative alla costituzione, alla modifica e alla soppressione delle zone da vincolare ai sensi dei precedenti artt. 7, 8 e 10 sono delegate alle province che provvedono ad esercitarle sentiti i comuni singoli o associati ai sensi della L.R. 12.3.1980, n. 10.

I comuni rendono pubblica la proposta di istituzione di zone di ripopolamento e cattura, di oasi di protezione della fauna e di centri pubblici di produzione di selvaggina almeno 60 giorni prima della presentazione della proposta medesima al consiglio provinciale territorialmente competente.

La proposta è affissa all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni e viene pubblicizzata anche mediante manifesti e altre idonee forme di pubblicità e deve essere notificata ai proprietari e conduttori dei fondi compresi nella zona da vincolare.

I comuni sono tenuti ad indicare, tra l'altro, il perimetro e la estensione del territorio da destinare a uno degli ambiti territoriali di cui al primo comma, la durata della zona, le finalità tecniche di protezione e ddi produzione e i modi secondo i quali, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notificazione, i cittadini possono presentare osservazioni ed opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni sono proposte in carta semplice e sono esenti da oneri fiscali.

Se le opposizioni sono espresse da un numero di proprietari o conduttori di fondi costituenti più di un terzo della superficie complessiva che si intende vincolare, la proposta di istituzione decade.

Il consiglio provinciale, sentita la commissione tecnica venatoria di cui al successivo art. 20, delibera sulla proposta e le opposizioni presentate, verificando tra l'altro la rispondenza e la compatibilità della proposta con le previsioni della pianificazione territoriale regionale.

Approvata la proposta, i comuni provvedono a nominare una commissione di gestione aperta alle associazioni venatorie, naturalistiche ed agricole, ad approvare il piano degli interventi iniziali e il regolamento per la gestione dell'ambito territoriale nonché le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 20.

Al fine di assicurare una vigilanza più efficace nelle zone vincolate di cui agli artt. 7, 8 e 10 della presente legge gli agenti venatori provinciali possono

essere distaccati presso i comuni interessati alle zone di cui sopra, fermo restando il loro rapporto di servizio con l'amministrazione provinciale da cui dipendono, per l'espletamento dei loro compiti negli ambiti territoriali loro destinati.

Per l'ampliamento e la riduzione nonché per la proroga della durata degli ambiti territoriali di cui al primo comma si osserva la procedura di cui al presente articolo.

Il consiglio provinciale, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Al fine di coordinare razionalmente gli interventi nel settore la amministrazione provinciale interessata dà dettagliata comunicazione alla giunta regionale dell'avvenuta costituzione, modifica o revoca degli ambiti protetti di cui al presente articolo.

Art. 19
Aree demaniali

E' confermato per tutte le aree demaniali esistenti sul territorio il vigente regime generalizzato di bandita di caccia con conseguente divieto assoluto di attività venatoria, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 35.

I confini delle bandite di caccia devono essere delimitati da tabelle perimetrali recanti la scritta bandita di caccia, foresta demaniale o parco regionale o riserva naturale o parco nazionale-divieto di caccia.

Al fine di contribuire al riequilibrio faunistico del territorio, i terreni del demanio regionale che presentano favorevoli condizioni ambientali possono essere destinati a fini di produzione o di protezione delle specie animali di cui viene programmato l'incremento.

Art. 20
Commissione tecnica provinciale sulla fauna e sui problemi venatori

In ogni provincia è costituita con funzioni consultive la commissione tecnica provinciale della quale si avvalgono gli enti delegati nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

La commissione, nominata dal consiglio provinciale, assicura la rappresentanza delle associazioni venatorie regionali riconosciute a livello nazionale, delle associazioni naturalistiche regionali riconosciute a livello nazionale, dell'ente nazionale della cinofilia, delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli e di esperti designati dall'unione zoologica italiana e dalla società botanica italiana.

La commissione è presieduta dall'assessore provinciale alla caccia.

La commissione tecnica provinciale per la caccia esprime pareri agli enti delegati sui compiti e sulle attribuzioni di cui alla presente legge.

TITOLO III
ESERCIZIO DI CACCIA

Art. 21
Nozione di attività venatoria

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

La selvaggina appartiene a colui che, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della presente legge, la abbatte e quella palesemente ferita al suo feritore; appartiene altresì a colui che la scova, fino a quando non abbandoni l'inseguimento.

La caccia può essere esercitata da chi, compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia e del tesserino regionale di cui ai successivi articoli.

Per praticare l'esercizio venatorio è altresì necessario essere in possesso del certificato attestante la stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nei limiti previsti dalle vigenti norme.

Art. 22
Abilitazione venatoria

Il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il cui attestato è rilasciato dall'amministrazione provinciale competente per territorio a seguito di esame sostenuto innanzi alla commissione prevista dal successivo articolo.

Il rilascio dell'attestato di cui al comma precedente è soggetto alla tassa di concessione regionale prevista dal successivo art. 40.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Art. 23
Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria

La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata in ogni provincia dal consiglio provinciale.

La commissione è composta da:
— un presidente;
— 4 esperti nelle materie di esame;
— 2 esperti supplenti.

Funge da segretario il responsabile dell'ufficio della provincia competente in materia di caccia.

La commissione di cui al precedente comma dura in carica fino al rinnovo del consiglio provinciale.

In caso di dimissioni, di revoca e comunque di vacanza di posto il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

Il presidente della commissione può convocare la stessa sino alla nomina della nuova commissione per l'esame delle domande giacenti.

Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione

alle sedute, una indennità fissata dal consiglio provinciale in misura non superiore a L. 30.000. All'onere relativo le amministrazioni medesime provvedono con le risorse messe loro a disposizione ai sensi degli artt. 45 e 46 della presente legge.

Per la validità dell'esame è necessaria la presenza di 5 componenti.

Fino a quando non siano nominate le commissioni di cui al presente articolo, quelle attualmente in carica continueranno nell'espletamento delle proprie competenze, osservando le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 24
Materie oggetto di esame

L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve in particolare riguardare le sotto elencate materie:

1) legislazione venatoria: nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco della selvaggina stanziale protetta; limitazione all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia; rilascio e rinnovo delle licenze; validità ed assicurazione per responsabilità civile; forme di partecipazione democratica alle attività venatorie e per il riequilibrio faunistico del territorio; zone di ripopolamento e cattura; oasi di protezione della fauna e organismi di gestione; zona faunistica delle alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri; custodia e addestramento cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni amministrative e relative procedure;
2) zoologia applicata alla caccia: concetto elementare di equilibrio della natura, correlazione tra fauna e ambiente; analisi che sono esclusi dal novero della selvaggina a termine di legge; conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia;
3) tutela e produzione della selvaggina, catene alimentari, cenni sulla biologia delle popolazioni e ruolo dei predatori in natura; tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole; cenni sui rapporti tra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia; tecniche di protezione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli; salvaguardia dell'ambiente naturale; prevenzione dei danni derivanti alle colture agricole dall'esercizio venatorio; norme di comportamento per la prevenzione degli incendi;
4) armi e munizioni di caccia e loro uso: nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio, nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona nonché nei confronti di altre persone.

Per gli scopi di cui al presente articolo la giunta regionale adotta ogni iniziativa idonea a favorire la preparazione degli aspiranti cacciatori ed a promuovere l'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori.

Art. 25
Ammissione all'esame di abilitazione venatoria

L'aspirante all'abilitazione all'esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, corredata dai seguenti documenti:
- certificato di residenza;
- certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio.

L'attestato di abilitazione è rilasciato su modello conforme a quello allegato alla presente legge.

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all' esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondento per iscritto ad un questionario contenente quindici domande. Ad ogni domanda corrispondono 3 risposte. Il candidato deve indicare quella esatta. Il questionario è edito dalla giunta regionale.

In presenza di tre errori commessi dal candidato, lo stesso è rinviato ad altra sessione e riammesso alla prova scritta, trascorsi almeno tre mesi da quella precedente.

Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione costituito da una prova teorica e da una prova pratica.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso dell'esame in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma di cui al precedente articolo.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia.

La commissione di cui al precedente art. 23 esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di "idoneo" oppure "non idoneo".

Il provvedimento contenente il giudizio della commissione è definitivo.

Il candidato valutato "non idoneo" può presentare domanda di riammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame già sostenuto.

Il candidato giudicato "non idoneo" per due volte, trascorsi almeno tre mesi, può ripresentare domanda ed è tenuto a produrre di nuovo la documentazione prescritta dal presente articolo.

I titolari delle licenze di caccia rilasciate a norma delle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge non sono soggetti all'esame di cui al presente articolo.

Art. 26
Registro dei cacciatori

Presso le amministrazioni provinciali è tenuto un registro di titolari dell'abilitazione all'esercizio venatorio debitamente numerato, timbrato e vidimato dai rispettivi presidenti.

Nel registro di cui al comma precedente sono riportati i dati contenuti nell'attestato di abilitazione e le eventuali infrazioni alle leggi sulla caccia commesse dal titolare dell'abilitazione stessa, nonché i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni, i possibili giudizi di opposizione e le conseguenti pronunce definitive.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla giunta regionale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle abilitazioni rilasciate.

Art. 27
Tesserino di caccia

I titolari di licenze di caccia che esercitano l'attività venatoria nel territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione Marche tramite i comuni o da altre Regioni, purché rispondente ai requisiti di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino viene rilasciato gratuitamente ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Durante l'esercizio della caccia è obbligatorio esser muniti della licenza, del tesserino di cui al presente articolo, dei permessi di caccia, ove necessari, e della polizza di assicurazione. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti di vigilanza.

I cacciatori muniti di tesserino rilasciato da altra Regione sono ammessi all'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche secondo i tempi, i luoghi, le modalità e le specie stabiliti in base alla presente legge ed al calendario venatorio regionale.

Le sanzioni comminate ai cacciatori in altre regioni sono ritenute efficaci per gli effetti amministrativi che ad esse conseguono anche nella Regione Marche.

Il tesserino di caccia, predisposto dalla giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal calendario venatorio, valido per una sola stagione di caccia, è distribuito dai comuni ai cacciatori residenti nei rispettivi territori e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
a) le giornate di caccia;
b) il numero dei capi e le specie che possono essere abbattuti.

Il tesserino è predisposto in modo da consentire il controllo sull'attività venatoria giornaliera, nonché sul numero dei capi di selvaggina abbattuti.

Il tesserino è personale; non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona.

In caso di deterioramento involontario o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, può rivolgersi al comune di residenza, previa esibizione della copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato che deve essere ritirato.

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai commi precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti, la giunta regionale provvede a trasmettere un congruo numero di tesserini della regione al competente organo in materia di caccia della Repubblica stessa.

Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare alla giunta regionale o alla rispettiva amministrazione provinciale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il numero dei tesserini rilasciati nella precedente annata venatoria.

Art. 28
Giornate di caccia

Nel periodo dal 18 agosto alla prima domenica di settembre la caccia è consentita nelle giornate di sabato e domenica:
- nel territorio delle comunità montane solo da appostamento fisso e temporaneo senza l'ausilio del cane;
- nel rimanente territorio regionale anche in forma vagante con l'ausilio del cane.

Dalla terza domenica di settembre fino alla fine della stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana determinati annualmente nel calendario venatorio con possibilità di usare il cane su tutto il territorio regionale, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Dal primo ottobre al 30 novembre e dal 15 febbraio al termine della stagione venatoria la caccia alla selvaggina migratoria è consentita cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

Art. 29
Calendario venatorio regionale

Entro il quindici giugno la giunta regionale, con le modalità più idonee a consentirne la diffusione, pubblica il calendario venatorio previsto dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo all'intera annata venatoria.

Nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, la giunta regionale approva il calendario venatorio, tenendo conto dello stato della fauna selvatica e dell'andamento delle colture agricole, nonché delle particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche e sanitarie.

Nel calendario venatorio sono determinate le giornate settimanali di caccia fermi restando i limiti di cui al precedente art. 28, nonché il numero dei capi di selvaggina che ciascun titolare di licenza può abbattere.

In esecuzione di convenzioni internazionali o di direttive comunitarie operanti in Italia a norma di legge, la giunta regionale provvede ad adeguare il calendario venatorio, già pubblicato, alle disposizioni dalle stesse previste.

Per importanti sopravvenute e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, la giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali interessate, in deroga al calendario venatorio pubblicato, può vietare o ridurre la caccia, per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina cacciabile o alla totalità di esse.

Art. 30
Addestramento ed allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia al di fuori delle zone di cui al precedente art. 12, in terreni che non insistono in ambiti territoriali protetti, sono consentiti a partire dal primo agosto fino alla seconda domenica di settembre da un'ora dopo la levata del sole fino al tramonto. Dal 18 agosto alla prima domenica di settembre nei giorni in cui è consentita la caccia vengono precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo.

E' fatto comunque divieto di accesso con il cane nei terreni con colture intensive, specializzate e da semi nonché nelle macchie, nei boschi e calanchi.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 a un massino di L. 180.000.

Art. 31
Appostamenti di caccia

Nel territorio della Regione la caccia, oltreché in forma vagante, può essere esercitata da appostamento fisso o temporaneo.

Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, metallo, legno, materiale plastico o plasticato, faesite o materiale simile, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

L'appostamento fisso è consentito da un solo capanno nel quale possono cacciare contemporaneamente non più di tre cacciatori oltre il titolare, fatta eccezione per gli appostamenti tradizionali ove si esercita la caccia al colombaccio che possono avere anche più di un capanno purché si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno principale preventivamente indicato con apposita planimetria catastale nella richiesta di autorizzazione.

Chiunque intenda costituire un appostamento con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione di caccia (ossia fisso) deve ottenere il consenso scritto sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

La distanza fra due appostamenti fissi di caccia non può essere inferiore a m. 200; la distanza da un appostamento fisso di caccia al colombaccio deve calcolarsi dai capanni posti all'estremità dell'impianto.

E' vietata l'apposizione di tabelle per la delimitazione delle zone di rispetto.

Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale da rilasciarsi dalla amministrazione provinciale territorialmente competente, sentita la commissione tecnica provinciale. Il titolare di un'autorizzazione non può richiederne altre nell'ambito regionale.

Gli appostamenti fissi sono annotati in un apposito registro, tenuto dall'amministrazione provinciale.

Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità, è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.

Non è consentito allestire appostamenti fissi a distanza inferiore a m. 400 dagli impianti di cattura e inanellamento, dal confine delle zone in cui la caccia è vietata e da appostamenti fissi preesistenti. Sono vietati appostamenti fissi dentro gli argini dei fiumi.

Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari provvisori o da attrezzature smontabili da non usarsi, comunque, per più di una giornata di caccia.

Il sostare dietro a un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.

Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione del sito, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o conduttore del terreno.

E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei a distanza minore di m. 200 dal perimetro di area dove la caccia sia vietata.

Tali norme non si applicano ai fondi chiusi.

L'appostamento temporaneo di caccia è usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale viene allestito.

In ogni appostamento temporaneo non possono trovarsi contemporaneamente più di due cacciatori.

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi o temporanei di caccia sui valichi montani o collinari o entro un raggio di m. 1.000 intorno ad essi. Non costituisce appostamento temporaneo il soffermarsi di cacciatori sui detti valichi al riparo da alberi e frascame.

E' altresì vietato l'esercizio venatorio, salvo il consenso del titolare, a distanza minore di m. 100 da un appostamento fisso o temporaneo purché esso sia in funzione.

Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti di caccia, nelle giornate o nelle località in cui non è ammessa la caccia in forma vagante, è consentito con il fucile smontato o chiuso in un'apposita custodia.

E' vietato l'uso di specchi e di altri dispostivi abbaglianti ai fini dell'esercizio venatorio.

Qualora si eserciti la caccia da appostamento fisso non autorizzato si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 600.000; per le violazioni delle altre norme del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 a un massimo di L. 180.000.

Art. 32
Fondi chiusi

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi di acqua perenni il cui letto abbia la profondità almeno di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

I fondi chiusi esistenti o da istituire devono essere notificati alla provincia ed al comune nel cui territorio il fondo stesso insiste.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Le tabelle perimetrali dei fondi di cui al comma precedente sono apposte secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

Nei fondi chiusi, su richiesta del proprietario, l'amministrazione provinciale può disporre la cattura di selvaggina per la protezione delle colture agricole. La selvaggina catturata viene destinata dalla provincia a scopo di ripopolamento.

Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni di fondo chiuso, il proprietario o conduttore del fondo deve darne tempestiva comunicazione al comune competente per territorio.

Le tabelle di divieto di esercizio venatorio devono essere mantenute in efficienza fino alla conclusione della stagione venatoria in corso.

Per le violazioni delle norme di cui al comma secondo, terzo, sesto e settimo del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 150.000.

Art. 33
Terreni in attualità di coltivazione

Agli effetti della presente legge sono considerate coltivazioni in atto suscettibili di danneggiamento:
- le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo;
- le colture erbacee e foraggere da sementi e da frutto fino al raccolto;

— i prati artificiali e naturali;
— le foraggere mature per lo sfalcio e i vivai;
— i vigneti e i frutteti.

I proprietari o conduttori dei terreni devono segnalare le coltivazioni in atto suscettibili di danneggiamento di cui al comma precedente mediante apposite tabelle, esenti da tributi regionali e recanti la scritta "divieto di caccia — colture in atto", disposte almeno ogni 100 metri lungo il perimetro dei terreni coltivati, con obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

Nei terreni in attualità di coltivazione di cui al primo comma del presente articolo è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.

La rimozione delle tabelle deve avvenire nel primo giorno di silenzio venatorio successivo al raccolto

Chiunque appone tabelle di divieto di caccia in terreni ove non siano in atto le coltivazioni di cui al presente articolo, oppure non provvede alla rimozione delle tabelle legittimamente apposte, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 150.000, più lire 5.000 per ogni tabella abusivamente apposta o non rimossa nei termini prescritti.

Art. 34
Allevamenti di selvaggina

L'impianto e l'esercizio degli allevamenti di selvaggina a scopo di lucro per uso alimentare o di ripopolamento od ornamentale è sottoposto ad autorizzazione, rilasciata a persone nominativamente indicate.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente alla dimostrazione della legittima provenienza della selvaggina e con le cautele del caso:
a) dalla giunta regionale, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) dal comune competente per territorio per tutti gli altri allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna cacciabile ed esotica, a scopo ornamentale.

Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie ed all'obbligo di tenere appositi registri riportanti i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietato procedere all'allevamento di selvaggina per scopo di ripopolamento che non sia delle sottopsecie autoctone del territorio marchigiano.

Ai titolari di allevamenti della selvaggina da caccia di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, possono essere concessi, con deliberazione della giunta regionale, sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria, contributi fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiori a lire 50 milioni.

I contributi riguarderanno esclusivamente le spese riferite all'acquisto dei soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili degli allevamenti accertate dalle amministrazioni provinciali.

Per gli allevamenti di nuovo impianto l'erogazione dei contributi è subordinata alla preventiva presentazione del progetto all'amministrazione provinciale che provvede a trasmetterlo, con proprio parere, alla giunta regionale.

I contributi per l'acquisto di nuovi riproduttori, purché ne sia dimostrata la legittima provenienza e per l'acquisto di nuove attrezzature possono avere cadenza annuale.

Ai fini del controllo dell'andamento degli allevamenti e della verifica delle caratteristiche genetiche delle specie riprodotte nel provvedimento di autorizzazione può essere previsto l'obbligo di inanellare alcuni o tutti i soggetti riproduttori.

I controlli sull'andamento degli allevamenti di cui al presente articolo spettano agli agenti di vigilanza dipendenti dalle amministrazioni provinciali e ai tecnici dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.

L'inosservanza degli obblighi previsti dall'autorizzazione comporta l'immediata revoca della stessa.

L'esercizio delle attività di cui al presente articolo senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000 per ogni capo rinvenuto nell'allevamento.

Art. 35
Controllo della fauna

L'amministrazione provinciale, sentiti l'istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna, nonché i comuni e le comunità montane interessate, può autorizzare la cattura e l'abbattimento delle specie cacciabili sempre con mezzi selettivi e da parte di persone nominativamente indicate nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura.

Le catture o l'abbattimento delle specie cacciabili in soprannumero debbono essere effettuate da agenti venatori provinciali che si avvalgono anche della collaborazione delle guardie volontarie, anche in tempo di divieto, nel territorio libero, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina.

Gli agenti venatori provinciali possono avvalersi della collaborazione di cacciatori nominativamente designati soltanto nelle zone aperte alla libera caccia e nei giorni in cui la caccia è consentita.

Il provvedimento di cui al primo comma indica altresì le zone specifiche di intervento, il numero massimo e le specie da catturare o da abbattere, il periodo ed i mezzi.

E' vietato l'uso di bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.

Gli interventi diretti al controllo della fauna sono attuati, ove possibile, mediante cattura; gli animali catturati, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento, vengono destinati, ove possibile, al mercato alimentare dei comuni nel cui territorio la selvaggina è stata abbattuta.

L'introito eventuale viene incamerato dai comuni.

Art. 36
Attività di tassidermia ed imbalsamazione

Le amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tec-

nica provinciale di cui all'art. 20 ed accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;
b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.

Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

Il tassidermista o imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della presente legge un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al terzo comma del presente articolo.

L'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 160.000 per ogni capo rinvenuto.

La violazione di ogni altro obbligo previsto dal presente articolo o dalle prescrizioni contenute nell' autorizzazione è soggetta, oltre che alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, alla sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

TITOLO IV
DIVIETI - VIGILANZA VENATORIA
SANZIONI

Art. 37
Divieti

Fatti salvi i divieti previsti dai precedenti articoli e dall'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque cacciare sui territori in tutto o nella maggior parte coperti di neve salvo lungo i litorali, i laghi e i corsi d'acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, i soli palmipedi e trampolieri elencati nell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Ai fini del divieto di sparare a meno di 150 metri dagli stabbi, stazzi ed altri ricoveri e recinti previsti dalla lett. c) dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 il conduttore deve segnalare la presenza del bestiame in tutti i recinti sopradetti con apposite tabelle, esenti da tributi regionali, aventi la scritta "bestiame al pascolo".

I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo e gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detiene selvaggina per la quale vige il divieto di detenzione è tenuto entro e non oltre due mesi a darne comunicazione alla provincia.

Art. 38
Vigilanza faunistico-venatoria

La vigilanza venatoria é affidata agli agenti venatóri dipendenti dalle amministrazioni provinciali nonché agli ufficiali e sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza; la vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie appartenenti ad enti ed associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori dipendenti dalle amministrazioni provinciali, in quanto titolari delle funzioni di polizia giudiziaria loro conferite dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, effettuano la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie statali e regionali nell'ambito del territorio della provincia di appartenenza.

Le guardie giurate comunali, campestri e le guardie private riconosciute svolgono le loro funzioni limitatamente al territorio dei comuni nei quali risiedono e dei comuni con essi confinanti o associati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Per quanto concerne il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni delle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono alle province e per conoscenza all'ente da cui dipendono.

Gli agenti venatori dipendenti dalle amministrazioni provinciali oltre alla vigilanza venatoria svolgono i seguenti compiti:

a) la vigilanza sulla pesca nelle acque interne;
b) la vigilanza per la tutela della fauna inferiore e della flora ai sensi della legge regionale del 22 febbraio 1973, n. 6 e della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52;
c) la vigilanza sull'impiego in agricoltura dei presidi vietati dalle vigenti leggi in quanto nocivi alla vita ed alla produzione della selvaggina;
d) la vigilanza contro gli incendi dei boschi, delle siepi, degli incolti e stoppie;
e) la vigilanza contro gli inquinamenti delle acque superficiali per versamenti non autorizzati di materia e liquami di risulta da lavorazioni industriali, da attività zootecniche intensive o da altre attività;
f) il controllo dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

Nei casi previsti dalle lettere c), d), e) l'agente venatorio segnala il fatto al comando da cui dipendo-

no gli agenti istituzionalmente preposti al settore, cui spetta in ogni caso provvedere alla compilazione del relativo processo verbale di accertamento.

Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui svolgono le funzioni, salvo che per particolari motivi previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale.

Art. 39
Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti venatori

La giunta regionale promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel rispetto del precedente art. 4, lett. c).

Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla salvaguardia dell'ambiente, la protezione della fauna, il controllo sull'uso delle armi da caccia.

I soggetti che aspirano all'abilitazione e alla nomina a guardia giurata volontaria debbono aver frequentato con esito positivo uno speciale corso di addestramento.

Le organizzazioni venatorie e le associazioni protezionistiche ai fini di ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di corsi di cui al precedente comma inoltrano domanda agli enti delegati corredata dal programma di svolgimento dei corsi e dal provvedimento di designazione del direttore responsabile dei corsi stessi.

Art. 40
Tasse di concessione regionale

Sono soggetti a tasse annuali di concessione regionale l'abilitazione venatoria, i centri privati di produzione di selvaggina, le aziende faunistico-venatorie gli appostamenti fissi e le riserve di caccia fino alla loro scadenza, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti leggi regionali sulle tasse di concessione regionale.

Per le aziende faunistico-venatorie non aventi fini di lucro, ubicate in zone montane ed istituite con la diretta partecipazione dei proprietari di terreni ed immobili, coltivatori diretti, affittuari e residenti nel comprensorio della azienda stessa, la tassa di concessione regionale è ridotta ad un decimo di quella fissata dalla legge regionale.

La tassa di concessione per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno; essa è dovuta comunque al momento del rilascio e del rinnovo dell'abilitazione.

Art. 41
Sanzioni

Per tutte le infrazioni e violazioni per le quali non siano determinate dalla presente legge specifiche sanzioni amministrative si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme previste dalla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle province.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono integralmente devolute alle amministrazioni provinciali a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

Le norme della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31 in contrasto con le disposizioni della presente legge, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono abrogate.

Art. 42
Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia

La proposta di sospensione o di revoca, o di esclusione definitiva, della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dalla provincia che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva.

Agli effetti della proposta di revoca, sospensione, o esclusione definitiva, del rilascio della licenza di caccia e per ciò che concerne la applicazione delle sanzioni ai recidivi si considera definitivamente accertata la violazione qualora il soggetto nei cui confronti sia stato redatto processo verbale di accertamento abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o nei confronti dei quali siano state emesse, ai sensi dell'art. 8 della legge predetta e dell'art. 9 della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, l'ordinanza e l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stata proposta, nel termine prescritto, opposizione all'autorità giudiziaria, oppure qualora l'opposizione proposta sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

L'avvenuta revoca, sospensione della validità, o esclusione del rilascio della licenza di caccia da parte del questore comportano l'automatica revoca, sospensione, o esclusione, del rilascio del tesserino regionale di caccia e la perdita di efficacia o la presclusione al rilascio di ogni altra autorizzazione o permesso previsti dalla presente legge.

Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, le armi e i mezzi di caccia sequestrati, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, sono restituiti al legittimo proprietario previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione amministrativa.

Art. 43
Associazioni venatorie

Le associazioni venatorie sono libere e sono regolate dagli articoli 29 e 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le associazioni venatorie cinofile e naturalistiche possono ottenere contributi per la organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed interventi in materia di gestione faunistica e di tutela ambientale.

La richiesta di contributo, contenente tra l'altro l'importo della spesa necessaria alla realizzazione delle iniziative va inoltrata alla amministrazione provinciale competente, la quale, dopo aver espresso il proprio parere invia la domanda alla giunta regionale.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi alle

associazioni venatorie e naturalistiche, la giunta regionale tiene conto della rilevanza dell'iniziativa e del numero degli associati, da accertarsi tramite i competenti uffici regionali.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle iniziative.

TITOLO V
ESERCIZIO DELLA DELEGA

Art. 44
Disciplina del rapporto di delega

Il presidente della giunta regionale emana direttive riguardanti le funzioni regionali delegate sulla base dei criteri contenuti nella presente legge e nei sensi e nei modi di cui all'art. 59 dello statuto regionale.

In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 45
Corresponsione alle province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle amministrazioni provinciali somme per un importo fino al 70 per cento dei proventi relativi alle tasse sulle concessioni regionali inerenti la caccia riscossi in ciascuna provincia, da destinarsi per l'esercizio delle funzioni delegate.

L'amministrazione provinciale entro il 31 marzo di ciascun anno, è tenuta a presentare alla giunta regionale una relazione indicante le spese effettuate con i fondi introitati nell'anno precedente ai sensi del presente articolo.

La giunta regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai comuni somme per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Gli importi sono ripartiti tra i comuni che pongono in essere gli interventi previsti, sulla base di una dettagliata relazione.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni una somma da determinarsi annualmente all'atto dell'emanazione del calendario venatorio, a titolo di rimborso spese per il rilascio del tesserino di cui al precedente art. 27.

Le somme da introitare dalle amministrazioni provinciali e dai comuni sono iscritte nei rispettivi bilanci con l'osservanza dell'art. 54 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 46
Autorizzazioni di spesa

I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale n. 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato "proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria" e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente.

La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge:

a) studi e ricerche per la formazione del piano faunistico (art. 4);
b) impianti di osservatori ornitologici e relativa gestione (art. 14);
c) erogazione ai comuni ed alle comunità montane delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni agli stessi delegate (artt. 16 e 27);
d) spese per la promozione dell'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione della normativa relativa alla disciplina della caccia, nonché per la preparazione tecnica degli aspiranti cacciatori (art. 24);
e) concessione contributi agli allevatori di selvaggina (art. 34);
f) organizzazione corsi di qualificazione e di aggiornamento per gli agenti venatori (art. 39);
g) concessione contributi alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche per l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed interventi in materia di gestione faunistica e di tutela ambientale (art. 43);
h) erogazione alle province delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni alle stesse delegate (art. 45);
i) erogazione alle province delle somme destinate al finanziamento del fondo per la tutela delle produzioni agricole (art. 17).

L'ammontare delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo non può superare l'importo dei proventi di cui al primo comma, accertati alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
Rinvio e abrogazione

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La legge regionale 21 giugno 1979, n. 24 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 29 marzo 1983.

IL PRESIDENTE
(Emidio Massi)

ALLEGATO — art. 25, secondo comma.

REGIONE MARCHE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

....

ATTESTATO DI ABILITAZIONE VENATORIA N. ....

Vista la legge regionale del .... n. .... ;

Visto il risultato dell'esame di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sostenuto dal Sig. ....

A T T E S T A

Il Sig. .... nato a ....
residente a .... via .... n. ....
ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Data ....

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(2426)

REGIONE LIGURIA

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1983, n. 6.

Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari.

(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 11, del 16 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Articolo 1

Finalità dell'azione della Regione

L'attività della Regione, diretta al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione, è volta in particolare:

a) al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalle fasce sociali a minor reddito, operando attraverso la programmazione regionale sia tramite la manovra delle risorse finanziarie pubbliche, sia orientando a tale obiettivo l'intervento privato;

b) al recupero del patrimonio edilizio degradato tramite interventi pubblici o di sostegno pubblico dell'iniziativa privata nonchè tramite incentivi alla predisposizione degli specifici strumenti urbanistici attuativi;

c) alla razionalizzazione, nell'ambito degli indirizzi del CIPE e delle determinazioni del CER, dei processi produttivi del settore, anche attraverso l'emanazione ai sensi dell'articolo 42 della legge 5 agosto 1978 n. 457, della normativa tecnica regionale.

Alla determinazione e attuazione delle azioni regionali in materia di edilizia residenziale concorrono gli Enti locali singoli od associati, le forme di organizzazione dell'offerta e della domanda abitativa, le rappresentanze sindacali degli utenti e dei lavoratori nonchè gli organismi scientifici e culturali che operano sui problemi dell'edilizia residenziale.

L'azione regionale costituisce quadro orientativo per le attività di edilizia residenziale degli Enti locali e sub-regionali e punto di riferimento per l'iniziativa degli operatori pubblici e privati.

Articolo 2

Azioni di competenza regionale

Nel quadro delle competenze proprie della Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457, le azioni regionali volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 riguardano in particolare:

a) la formazione del programma quadriennale regionale;

b) la formazione del progetto biennale regionale di intervento;

c) la periodica valutazione del fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali, di cui ai successivi articoli, con riferimento alle diverse fasce di reddito della popolazione ligure, distinguendo la necessità di edificare nuove abitazioni dalle prioritarie esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) la periodica verifica dell'andamento del settore edilizio, dello stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale e della loro efficacia in relazione agli obiettivi;

e) l'emanazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale nonchè la predisposizione degli strumenti di supporto operativo necessari per la qualificazione del prodotto edilizio e per la riduzione dei costi;

f) l'esercizio del controllo per quanto riguarda gli interventi, gli operatori e l'utenza di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo finanziario pubblico.

La Regione partecipa alla determinazione della programmazione nazionale formulando proposte e fornendo sistematici elementi di conoscenza del fabbisogno abitativo e dello stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

Articolo 3

Contenuti del programma quadriennale regionale

La Regione provvede ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 alla formazione del programma quadriennale regionale ed al suo aggiornamento ogni due anni. Il programma indica gli obiettivi generali del quadriennio e determina il complesso dei provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi stessi.

In particolare il programma quadriennale regionale, sulla base degli indirizzi del CIPE e del CER e degli obiettivi della programmazione generale e settoriale e della pianificazione territoriale della Regione, provvede:

a) alla definizione delle specifiche scelte in materia di edilizia residenziale;

b) all'individuazione delle quote di fabbisogno abitativo espresse dalle diverse fasce della domanda che si ritiene di soddisfare prioritariamente nel corso del quadriennio, per quanto riguarda specificatamente:

1) la distribuzione territoriale del fabbisogno in relazione alle specificità delle singole aree regionali comprendenti uno o più ambiti territoriali di utenza;

2) i tipi di intervento edilizio, distinguendo le nuove costruzioni dal recupero del patrimonio edilizio esistente;

3) i settori di mercato libero, di edilizia convenzionata-agevolata, di edilizia sovvenzionata, in relazione alle condizioni economiche delle diverse fasce della domanda abitativa;

c) alla quantificazione del volume complessivo delle risorse finanziarie pubbliche e private occorrenti nel quadriennio per la realizzazione degli interventi edilizi che risultano prioritari ai sensi della precedente lettera b);

d) alla specificazione territoriale dell'uso delle risorse pubbliche e private in relazione ai fabbisogni prioritari di cui alla precedente lettera b) ed all'individuazione di eventuali esigenze di formazione di piani di zona consortili per l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;

e) alla specificazione degli obiettivi di qualificazione del prodotto edilizio, di riorganizzazione dei processi produttivi e di contenimento dei costi, che si intende perseguire;

f) agli adempimenti previsti dalla legge regionale di attuazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978 n. 457 per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata.

In relazione alle risultanze di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, il programma quadriennale regionale indica la ripartizione territoriale, per tipo di intervento e per categoria di operatori, in funzione delle risorse pubbliche disponibili nei successivi bienni fornendo tutti gli elementi di programma necessari alla predisposizione degli atti preparatori alla formazione del progetto biennale regionale di intervento.

La ripartizione territoriale delle risorse disponibili si riferisce ad ambiti territoriali di utenza di norma sopracomunali per le nuove costruzioni e comunali per gli interventi di recupero.

La Regione aggiorna il programma quadriennale di norma in sede di approvazione del progetto biennale di intervento, anche sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione delle attività preparatorie al progetto biennale stesso nonchè di rilevanti variazioni, non previste al momento della formazione del programma quadriennale, del fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali.

Articolo 4

Approvazione del programma quadriennale regionale

Il programma quadriennale regionale, nonchè i suoi aggiornamenti modifiche ed integrazioni, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Articolo 5

Contenuti ed approvazione del progetto biennale regionale di intervento

Il progetto biennale regionale di intervento, redatto in ottemperanza all'articolo 4, lettere

b) e c), della legge 5 agosto 1978 n. 457 sulla base ed in attuazione del programma quadriennale regionale, disciplina l'utilizzazione dei finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale assegnati alla Regione dal C.E.R. ai sensi dell'articolo 3, lettera b) della citata legge n. 457/1978 nonchè degli eventuali finanziamenti aggiuntivi regionali.

In particolare, il progetto biennale regionale di intervento, tenuto conto dei risultati delle attività preparatorie disposte dai Comuni ai sensi del titolo secondo della presente legge, stabilisce:

a) la localizzazione dei finanziamenti per ambiti territoriali di utenza e per Comuni sedi degli interventi all'interno degli ambiti stessi e ripartiti per tipo di intervento e categorie di operatori;

b) i criteri per l'emanazione di specifiche direttive di attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata;

c) gli adempimenti previsti dalla legge regionale di attuazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978 n. 457 per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata.

Il progetto biennale regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro i termini di cui all'articolo 9, numero 5) della legge 5 agosto 1978 n. 457. A tal fine i Comuni trasmettono tempestivamente alla Giunta regionale gli atti ed i documenti riguardanti gli adempimenti di loro competenza ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

Titolo II

ATTIVITA' PREPARATORIE DEL PROGETTO BIENNALE REGIONALE

Articolo 6

Interventi di nuova costruzione

Entro sei mesi dalla approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni nei quali è prevista la realizzazione di interventi di nuova costruzione assistiti da finanziamento pubblico, localizzano all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 gli interventi programmati e verificano la rispondenza delle aree prescelte e delle prescrizioni normative e planovolumetriche ivi vigenti rispetto agli specifici obiettivi di contenimento dei costi e di qualificazione del progetto edilizio perseguiti dal programma stesso.

I Comuni che, pur dotati di strumento urbanistico generale, non abbiano adottato i piani per l'edilizia economica e popolare ovvero non ne abbiano ancora ottenuto l'approvazione, provvedono, in attuazione del programma quadriennale regionale, a localizzare i programmi costruttivi con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 3 del decreto legge 2 maggio 1974 n. 115 convertito nella legge 27 giugno 1974 n. 247, ove applicabili.

I Comuni, inoltre:

a) provvedono a variare, ove necessario, i programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) danno inizio alle procedure di acquisizione e di urbanizzazione delle aree interessate dall'intervento, e provvedono alla predisposizione dei rilievi e dei sondaggi geognostici necessari, anche utilizzando i fondi di cui all'articolo 49 della presente legge.

Articolo 7

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente — Individuazione delle porzioni di patrimonio edilizio

Immediatamente dopo l'approvazione del programma quadriennale regionale i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuano all'interno delle zone di recupero, sia in aree interessate da piani di recupero sia in aree esterne ad esse, le porzioni di patrimonio edilizio finanziabili. All'interno dei piani di recupero tali porzioni di patrimonio edilizio coincidono con le unità minime di intervento previste dall'articolo 28 primo comma della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Qualora l'individuazione attenga ad aree esterne ai piani di recupero, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 50, quarto e quinto comma, della presente legge.

Le porzioni di patrimonio edilizio di cui al primo comma devono inoltre presentare in particolare:

a) l'esistenza di situazioni abitative degradate o la possibilità di ottenere mediante gli interventi di recupero un più razionale uso del patrimonio edilizio esistente;

b) la presenza dei requisiti di fattibilità.

I Comuni che, ai sensi di legge, sono tenuti a dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, verificano la conformità dei citati interventi di recupero con il proprio programma pluriennale e, se del caso, provvedono alle varianti di aggiornamento che si rendessero necessarie a norma dell'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1978 n. 16.

Articolo 8

Criteri per la definizione dei requisiti di fattibilità

La fattibilità dell'intervento di recupero si determina verificando la possibilità della sua immediata realizzazione sulla base della presenza di soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere alle agevolazioni creditizie e che possano partecipare ai concorsi previsti in attuazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978 n. 457, per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata.

In particolare i requisiti di fattibilità sono definiti dai Comuni sulla base dei seguenti criteri:

a) gli interventi da attuarsi mediante strumenti urbanistici attuativi debbono interessare unità minime di intervento. A tal fine il Comune, accertate preliminarmente l'intenzione dei proprietari di procedere al recupero e le condizioni soggettive degli stessi, deve assicurare il completo e contemporaneo recupero, al quale possono partecipare anche proprietari privi dei requisiti soggettivi ma disponibili al recupero o il Comune stesso ai sensi dell'articolo 28, lettera a), della legge 5 agosto 1978 n. 457;

b) per gli interventi ubicati in zone di recupero e realizzabili senza strumento urbanistico attuativo, sono fattibili quelli previsti dalla normativa urbanistica ivi vigente che investano interi fabbricati ovvero, nel caso che li investano solo parzialmente, che possano essere attuati senza creare pregiudizio alle altre parti del fabbricato e senza comportare soluzioni irrazionali e costi aggiuntivi rispetto a quelli di recupero dell'intero fabbricato. A tal fine gli interventi possono essere attuati congiuntamente ad altri non agevolati.

Titolo III

ORGANI E STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Articolo 9

Organi regionali

Le funzioni regionali in materia di edilizia residenziale sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal suo Presidente secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente titolo.

Articolo 10

Commissione regionale per l'edilizia residenziale

E' istituita la Commissione regionale per l'edilizia residenziale che svolge funzioni propositive e di consulenza in tale materia secondo quanto previsto dall'articolo 11.

La Commissione regionale per l'edilizia residenziale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore incaricato, è composta da:

a) il coordinatore del settore edilizia sociale e residenziale;

b) cinque rappresentanti delle Associazioni rappresentative regionali degli Enti locali;

c) un rappresentante per ognuno degli Istituti autonomi per le case popolari della Liguria;

d) tre rappresentanti delle Associazioni delle cooperative di abitazione;

e) tre rappresentanti delle Associazioni degli utenti;

f) tre rappresentanti delle Associazioni dei costruttori edili;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

h) tre esperti rispettivamente in materia edilizia, creditizia e giuridica, designati dal Consiglio regionale.

I componenti di cui alla lettera b) sono designati in numero di quattro dalla sezione regionale dell'A.N.C.I. ed uno dalla sezione regionale dell'U.P.I..

Ad ogni rinnovo di legislatura, entro quindici giorni dalla elezione della nuova Giunta, l'Assessore incaricato invita gli enti, gli organismi, gli istituti e le associazioni maggiormente rappresentativi a livello nazionale a designare entro trenta giorni i propri rappresentanti.

Qualora nel termine previsto non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione è ugualmente costituita sulla base delle segnalazioni pervenute, purchè siano pari ad almeno la metà dell'intero collegio, ferma restando la possibilità di procedere alla sua integrazione con i membri designati successivamente.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino al rinnovo della legislatura regionale.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Ai componenti della Commissione di cui alla lettera h) del secondo comma è corrisposto un gettone di presenza ammontante a lire 20.000 lorde per ogni giornata di seduta.

A tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

Assolvono i compiti di segreteria dipendenti del Settore edilizia sociale e residenziale della Regione.

L'adempimento di cui al quarto comma è disposto, in fase di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Il Presidente, sentita la Commissione, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, esperti in altre materie e rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte della Commissione, in relazione agli argomenti da trattare. Ai citati soggetti si applica il nono comma del presente articolo.

Articolo 11

Competenza della Commissione regionale per l'edilizia residenziale

La Commissione regionale per l'edilizia residenziale esprime pareri in ordine:

a) agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 2;

b) ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12 ed alla relazione prevista dall'articolo 17;

c) ad ogni altro affare o problema relativo all'edilizia residenziale del quale sia richiesta dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Commissione stessa.

Articolo 12

Competenze del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede:

a) alla ripartizione dei fondi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'approvazione di convenzioni tipo inerenti l'attuazione di programmi di edilizia residenziale assistiti o meno da finanziamento pubblico;

c) allo scioglimento, nei casi previsti dall'articolo 127 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, dell'Amministrazione delle cooperative di abitazione ed alla conseguente nomina di un commissario, determinandone l'indennità;

d) ad ogni altro adempimento attribuito alla competenza del Consiglio dalla presente legge o da altre leggi regionali in materia di edilizia residenziale.

Articolo 13

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale provvede:

a) agli adempimenti definiti all'articolo 2, lettera c) e d) della presente legge, relativi alla valutazione del fabbisogno abitativo e alla verifica sull'andamento del settore edilizio e dei programmi di edilizia residenziale;

b) alla determinazione delle direttive per l'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata sulla base dei criteri contenuti nel progetto biennale di intervento ai sensi dell'articolo 5, lettera b) della presente legge;

c) alla determinazione dei requisiti e dei costi ammissibili, come previsto dal secondo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dall'articolo 4 lettera g) della legge 5 agosto 1978 n. 457, sulla base dei criteri di attuazione di cui all'articolo 5, lettera b) della presente legge;

d) alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale pubblica;

e) a tutte le funzioni già esercitate dallo Stato, in ordine ai soggetti attuatori ed in particolare agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle norme di legge e statutarie, trasferite alle Regioni anche ai sensi dell'articolo 93 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, salvo quanto previsto dal titolo quarto della presente legge;

f) ogni altra funzione trasferita alle Regioni inerente l'edilizia residenziale e non espressamente attribuita ad altri organi regionali.

Articolo 14

Competenze del Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, provvede:

a) alla concessione dei contributi per l'edilizia agevolata-convenzionata indicati dal progetto biennale regionale di intervento nonchè alla loro revoca nei casi previsti dalla legge;

b) agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 4, lettera h) della legge 5 agosto 1978 n. 457, in merito alle comunicazioni sulla situazione di cassa e sul presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuarsi nel trimestre successivo;

c) agli adempimenti conseguenti alla applicazione dell'articolo 4, lettera i) della legge 5 agosto 1978 n. 457 in merito alla relazione annuale circa lo stato di attuazione dei programmi, alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative di abitazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036;

d) a stipulare convenzioni inerenti l'attuazione regionale di programmi di edilizia residenziale assistiti da finanziamento pubblico;

e) a nominare un funzionario regionale per l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 109 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165;

f) ad esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative di abitazione comunque fruenti di contributi pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lettera e) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'espletamento degli adempimenti indicati alle lettere b), ed f) del presente articolo all'Assessore incaricato ovvero a dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'articolo 29 ultimo comma della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27.

Titolo IV

CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Articolo 15

Poteri della Regione

In attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e fino alla emanazione della disciplina di riforma dell'ordinamento per gli Istituti autonomi per le case popolari, la Regione esercita sugli Istituti predetti operanti nel suo territorio i poteri di controllo previsti dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 16

Informazione periodica

Gli Istituti autonomi per le case popolari presentano periodicamente alla Giunta regio-

nale, nei termini da essa fissati, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e di gestione del patrimonio. La Giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità nonchè ai modi di gestione del patrimonio.

Articolo 17

Relazione della Giunta

Entro il trenta settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulla attuazione dei programmi di intervento e di gestione del patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari nonchè sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio, formulando proposte per l'esercizio successivo.

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, direttive per lo svolgimento dell'attività complessiva degli Istituti autonomi per le case popolari e per la formazione dei bilanci dell'esercizio successivo.

Articolo 18

Controllo di legittimità e di merito

Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale le deliberazioni dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari riguardanti:

a) i programmi di intervento fruenti o meno di pubblico finanziamento nonchè i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente;

b) il bilancio preventivo;

c) lo statuto;

d) le norme riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e la relativa pianta organica;

e) i regolamenti.

Sono sottoposte al controllo di legittimità della Giunta regionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari riguardanti:

a) l'ammontare dei compensi per gli organi statutari;

b) i contratti di appalto nonchè tutte le deliberazioni per spese di investimento, comportanti un onere superiore a lire 500 milioni;

c) tutte le deliberazioni per spese di gestione comportanti oneri per il bilancio dell'Istituto eccedenti lire 100 milioni;

d) il conto consuntivo;

e) gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'Istituto.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono inviate entro otto giorni dalla loro adozione alla Regione e diventano esecutive se entro venti giorni dal ricevimento la Giunta non ne pronuncia l'annullamento od il diniego di approvazione con provvedimento motivato ovvero non richieda chiarimenti od ulteriori elementi di valutazione.

In questo caso le deliberazioni diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi di valutazione trasmessi dall'Istituto.

I termini di cui al terzo comma sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Nei casi di comprovata e motivata urgenza, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può dichiarare le deliberazioni di cui al secondo comma del presente articolo immediatamente eseguibili. Tali provvedimenti sono inviati entro tre giorni alla Giunta regionale che provvede ai sensi del terzo comma entro dieci giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di annullamento di tali provvedimenti, ove sia stata data loro esecuzione, resta ferma la responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio è deliberato dagli Istituti autonomi per le case popolari entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio è di tipo economico e deve comprendere tutti gli elementi di cui all'articolo 22 lettera c), e in particolare:

a) nella parte attiva tutte le rendite, i ricavi reali e figurativi ed i proventi che si presume possano avere luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese, i costi reali e figurativi e gli oneri e le perdite che si presume possano avere luogo nell'anno.

Il bilancio si chiude con la indicazione del profitto o della perdita di esercizio presunti.

Articolo 20

Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dagli Istituti entro il trenta aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. I dati contenuti nel consuntivo, compresi quelli relativi alla gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere posti in relazione con le previsioni del bilancio preventivo.

Dal conto consuntivo devono risultare:

a) l'esposizione dei costi dell'attività, conformemente a quanto disposto dall'articolo 22, lettera c);

b) la situazione generale del patrimonio, con l'indicazione delle variazioni subite durante l'anno dalle attività e passività;

c) il rendiconto finale di cassa;

d) la resocontazione finanziaria extra contabile;

e) il riassunto dei conti relativi alla gestione speciale.

Il conto consuntivo è inviato alla Giunta regionale corredato della relazione del Collegio sindacale il quale esprime il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul suo risultato complessivo e finale formulando eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione.

Articolo 21

Situazione di cassa dei programmi

Gli Istituti autonomi per le case popolari predispongono semestralmente una situazione di cassa che è trasmessa alla Giunta regionale entro il giorno 15 del mese precedente l'inizio di ogni semestre.

La situazione di cassa e suddivisa in due sezioni, l'una relativa ai fondi di gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 e successive modifiche ed integrazioni, l'altra relativa ai fondi non ricompresi nella suddetta gestione e inerenti agli altri programmi degli Istituti.

Articolo 22

Contabilità degli Istituti

Gli Istituti autonomi per le case popolari tengono i libri e le scritture stabiliti dalle norme vigenti in modo che ne risulti tra l'altro:

a) il valore degli immobili, dei mobili, dei materiali, dei crediti e dei debiti;

b) i rapporti di credito e di debito relativ alla gestione degli immobili;

c) gli elementi del costo raggruppati nei seguenti centri di costo:

— generali e d'amministrazione;

— gestione degli immobili, manutenzione degli immobili, servizi e rimborso;

— programmi di intervento;

— gestioni diverse;

d) le entrate e le spese dipendenti da cause inerenti ai vari settori di attività.

Articolo 23

Approvazione dei progetti

I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica regionale ed essere uniformati alle direttive di attuazione dei programmi quadriennali regionali e dei progetti biennali regionali di intervento.

I progetti di cui al precedente comma sono approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari.

Sono soppresse le commissioni tecniche presso gli Istituti autonomi per le case popo-

lari previste all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Le funzioni consultive già di competenza delle stesse possono essere esercitate da apposito organo tecnico consultivo istituito da ciascun Istituto autonomo per le case popolari con norma regolamentare composto come segue:

1) Presidente dell'Istituto che lo presiede o suo delegato;

2) funzionario dell'ufficio tecnico dell'Istituto designato dal Consiglio di amministrazione;

3) tre tecnici esperti nel settore dell'edilizia residenziale designati dal Consiglio di amministrazione con voto limitato a due nominativi.

L'osservanza delle norme tecniche vigenti deve risultare nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione ad edificare.

Articolo 24

Potere sostitutivo

Ove gli Istituti autonomi per le case popolari non adottino atti o provvedimeni obbligatori per legge o per regolamento ovvero ne ritardino l'adozione, la Giunta regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il quale, la Giunta stessa adotta direttamente tali atti o provvedimenti ed ogni altro provvedimento necessario ad assicurare la regolare attuazione dei programmi.

Articolo 25

Consiglio di amministrazione e collegio dei Sindaci

Nella composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci i rappresentanti dei Ministeri sono sostituiti da rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali scelto fra una terna designata dalla sezione regionale dell'A.N.C.I..

Ferme restando le altre norme relative alla composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci degli Istituti autonomi per le case popolari, la Giunta regionale costituisce i detti organi e nomina i presidenti e, ove previsti, i vice presidenti.

Articolo 26

Scioglimento del consiglio di amministrazione e decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci

Il consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari può essere sciolto per una delle seguenti cause:

a) gravi e persistenti irregolarità nella gestione dell'ente;

b) impossibilità di funzionamento;

c) gravi violazioni delle direttive fissate nei programmi regionali o mancata attuazione senza giustificato motivo dei programmi di intervento o di gestione del patrimonio.

Per l'accertamento e la declaratoria delle cause di scioglimento la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può nominare apposite commissioni di indagine, tenute comunque a sentire gli amministratori interessati.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci devono essere dichiarati decaduti dall'incarico nel caso che vengano meno per essi le condizioni previste dalla legge per le rispettive nomine.

I provvedimenti di cui al primo e terzo comma sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Articolo 27

Amministrazione straordinaria

Con il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione emesso a norma dell'articolo precedente il Consiglio regionale nomina un commissario straordinario per un periodo di tre mesi, rinnovabile per una volta sola, determinandone l'indennità.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Articolo 28

Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente titolo si applicano:

a) a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione nonchè a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati o recuperati dagli enti stessi con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, con esclusione degli alloggi:

   1) di servizio;

   2) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

b) alle asegnazioni delle case parcheggio o dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa dell'uso ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati. Tali alloggi dovranno presentare tipologie e standard abitativi adeguati;

c) alle assegnazioni degli alloggi realizzati, recuperati o acquistati con i fondi dei programmi nazionali di emergenza di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980 n. 25 ed all'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 non appena siano venute meno le condizioni di emergenza che giustificano la previsione di tale tipo di programmi come da apposita dichiarazione del Comune interessato.

Sono considerati alloggi di servizio quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguenza disciplinare e senza contratto di locazione ovvero senza l'atto convenzionale di locazione disciplinato dalla presente legge.

Le norme contenute nel presente titolo non si applicano agli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per l'assegnazione ai propri soci.

Articolo 29

Assegnazione di alloggi di nuova costruzione

All'assegnazione di alloggi di nuova costruzione si provvede mediante concorso per gli ambiti territoriali determinati dai programmi quadriennali regionali.

Articolo 30

Assegnazione alloggi di recupero

Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti, previo accertamento nei riguardi degli stessi da parte del Comune, dell'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 33.

Qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti, per l'assegnazione degli alloggi si procede mediante concorso riservato ai soggetti di cui al primo comma.

Per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnabili od eventualmente non assegnati ai sensi dei precedenti commi, si procede mediante concorso, di norma comunale, con priorità per i concorrenti che, alla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, abbiano la residenza nell'ambito del piano di recupero ove sono siti gli alloggi e, successivamente, per quelli residenti all'interno della zona di recupero comprendente il piano o gli alloggi predetti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, agli alloggi acquistati, sia esistenti sia di nuova costruzione, fatti salvi comunque i casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 31

Bandi di concorso. Domanda di partecipazione

I bandi di concorso previsti per l'assegnazione sia degli alloggi di nuova costruzione sia di quelli di recupero, sono emanati dal Comune nel cui territorio gli alloggi dovranno essere realizzati o nel quale sono ubicati, sentiti i Comuni facenti parte dell'ambito, non appena i relativi lavori di costruzione o di recupero siano appaltati od iniziati.

I bandi sono pubblicati mediante affissione di manifesti all'albo pretorio dei Comuni interessati, salvo ogni ulteriore forma di pubblicità che i Comuni stessi intendano disporre.

Ciascun bando di concorso deve essere conforme al bando-tipo regionale di cui all'articolo 37; in particolare esso deve indicare:

a) il luogo dove sono ubicati gli allogg da assegnare;

b) i requisiti di carattere generale prescritti all'articolo 33 nonchè gli eventuali altri requisiti che possono essere stabiliti ai sensi della presente legge;

c) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione della domanda;

d) i documenti da allegare alla domanda, tenendo conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni per i residenti nei paesi europei e di novanta giorni per i residenti nei paesi extra-europei.

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve indicare:

a) la cittadinanza, la residenza od il luogo in cui il concorrente presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare;

e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio;

g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Per la partecipazione a concorsi riservati, ai sensi della presente legge, a particolari categorie, debbono essere indicati altresì gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.

Il concorrente deve dichiarare che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) dell'articolo 33.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.

Ciascun concorrente può far riferimento a requisiti già valutati in occasione di precedenti concorsi per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, richiedendo una nuova valutazione solo per i requisiti nel frattempo modificati.

Articolo 32

Assegnazione di alloggi che si rendano disponibili

Gli alloggi che si rendano comunque disponibili, al di fuori dei programmi di nuove costruzioni, e che non siano stati assegnati ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 30, vengono assegnati dal Comune dove l'alloggio è ubicato ai concorrenti con il punteggio più elevato nelle graduatorie non esaurite relative all'ambito territoriale e con priorità per i residenti nel Comune stesso nonchè per i lavoratori emigrati all'estero e per i profughi che hanno prescelto detto Comune ai sensi dell'articolo 33.

Articolo 33

Requisiti per l'assegnazione degli alloggi

I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono:

a) cittadinanza italiana; il cittadino straniero è ammesso soltanto se il diritto a tale assegnazione è riconosciuto, in condizioni di reciprocità. da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare la propria attività lavorativa in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero o di profughi per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune nell'ambito;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

d) non titolarità di diritti di cui alla lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai

sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, sia pari o superiore al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Detto valore locativo medio è determinato dalla Giunta regionale in relazione ai seguenti parametri di cui alla citata legge n. 392/1978:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale come definito in sede di accertamento del fabbisogno abitativo in ciascun programma quadriennale-regionale,

2) tipologia catastale corrispondente alle abitazioni di tipo economico,

3) classe demografica specifica,

4) coefficiente del livello di piano intermedio,

5) ubicazione corrispondente alla zona edificata periferica,

6) vetustà corrispondente a venti anni;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubbl ci o assenza di precedenti finanziamenti agevolati n qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici: tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non è utilizzabile ovvero è perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito annualmente dal Consiglio regionale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventuale assegnato in precedenza in locazione semplice.

I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente titolo indicano, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascerà apposito certificato da allegare alla domanda, il Comune prescelto di cui alla lettera b) del primo comma.

I profughi, in conformità all'articolo 34, secondo comma, della legge 26 dicembre 1981 n. 763, possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui alla lettera b) del primo comma per un quinquennio dalla data del rimpatrio o da quella di entrata in vigore della citata legge n. 763/1981.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente moreuxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, e gli affini sino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme previste dalla legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con apposita legge regionale sono individuati i casi in cui potranno essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Ai fini della determinazione del reddito annuo complessivo il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti nei bandi di concorso esclusivamente per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi il programma quadriennale regionale può prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Articolo 34

Possesso dei requisiti ed accertamenti relativi

I requisiti di cui all'articolo 33 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando

di concorso all'albo pretorio del Comune nonchè al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

Conserva la qualità di assegnatario anche chi, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto all'articolo 33, lettera f), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del comma precedente, ricevono dall'Istituto autonomo per le case popolari o da altro ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite.

Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verrà applicato un canone maggiorato in base a coefficienti che debbono essere stabiliti nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma, lettera f), del precedente articolo.

Appositi programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente predisposti dall'Istituto autonomo per le case popolari o da altri enti gestori secondo le modalità ed i tempi previsti nei progetti biennali di intervento e d'intesa con il Comune territorialmente competente promuovono il passaggio dal regime di assegnazione a forme di proprietà agevolata per quegli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al terzo comma.

Gli organi e gli enti preposti alla formazione delle graduatorie, all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con specifiche direttive le modalità procedurali di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari fermo restando che, qualora i Comuni, le Commissioni proposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici finanziari tale documentazione per gli opportuni accertamenti.

In pendenza degli accertamenti di cui al comma precedente, la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati e consegnati.

Per ogni assegnazione effettuata il Comune è tenuto a comunicare all'ente incaricato della formazione dell'anagrafe dell'utenza nonchè ai competenti uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, i dati degli assegnatari e di tutti i componenti il loro nucleo familiare.

Articolo 35

Commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione

Per ciascun ambito territoriale previsto per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, le graduatorie di assegnazione sia degli alloggi di nuova costruzione sia di quelli di recupero, sono formate da un'apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e costituita da:

a) un magistrato ordinario od amministrativo, anche a riposo, con funzione di presidente, designato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente del Tribunale nel cui circondario è compreso l'ambito o del Presidente del Tribunale amministrativo per la Regione;

b) tre rappresentanti dei Comuni interessati all'assegnazione;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante delle associazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio.

I componenti di cui alla lettera b) sono designati:

1) dal Comune qualora l'ambito per il quale è disposto il concorso sia comunale o infracomunale, con voto limitato a due nominativi;

2) dalla rappresentanza regionale dell'associazione nazionale Comuni d'Italia qualora l'ambito territoriale sia sovracomunale; ove

in tale ambito sia compreso un comune capoluogo di provincia, questo nomina il proprio rappresentante e l'Associazione provvede per i rimanenti due rappresentanti.

Le designazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate entro un mese dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

La Commissione può essere nominata ed insediata qualora i componenti designati siano almeno in numero di cinque, fra i quali anche il magistrato con funzioni di presidente indicato al primo comma, lettera a); in tal caso gli enti e gli organismi inadempienti conservano il diritto di designare i propri rappresentanti fino alla data della riunione di insediamento della Commissione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di quattro componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune che ha emanato il bando di concorso, ovvero da un dipendente dell'Istituto autonomo per le case popolari previa convenzione con la quale il Comune può altresì incaricare l'Istituto stesso a svolgere altre attività di segreteria.

Con il provvedimento di nomina di cui al primo comma sono fissati data e luogo della seduta di insediamento nel corso della quale il presidente indica altresì quale componente lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di lire 20.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati.

Ai presidenti ed ai membri delle Commissioni si applicano altresì le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

Articolo 36

Istruzione delle domande. Formazione e pubblicità della graduatoria provvisoria e definitiva

Ciascun Comune nell'ambito per il quale è stato emanato il bando di Concorso procede alla istruttoria delle domande dei propri residenti e di quanti, non risiedendo in alcun Comune dell'ambito, prestino attività lavorativa nel Comune. A tal fine il Comune può avvalersi degli uffici dell'amministrazione dello Stato, della Regione, degli enti locali e dell'Istituto autonomo per le case popolari e altro ente gestore e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Detti termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

Le domande istruite e corredate della documentazione acquisita, sono trasmesse, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal bando per la loro presentazione, alla Commissione di cui all'articolo 35.

La Commissione forma la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi indicati nel bando di concorso riferiti a condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

Ciascuna graduatoria provvisoria di assegnazione è affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale per il quale è stato emanato il bando e ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione a mezzo del servizio postale.

Gli interessati possono far pervenire alla Commissione opposizione scritta non oltre i venti giorni successivi dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero non oltre quaranta giorni dalla ricezione della notizia di cui al comma precedente, per i lavoratori emigrati all'estero.

La Commissione, valutate le opposizioni eventualmente pervenute, predispone la graduatoria definitiva previo eventuale sorteggio per definire la posizione dei concorrenti aventi identico punteggio.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal Comune ai sensi del primo comma.

La graduatoria definitiva è affissa all'albo pretorio dei Comuni di cui al primo comma e

ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione salvo ogni ulteriore forma di pubblicità che i Comuni stessi intendono disporre.

Articolo 37

Bando-tipo di concorso

Il bando-tipo di concorso, approvato dalla Regione, in allegato al programma quadriennale indica i punteggi, espressi con numeri interi, che dovranno essere attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni oggettive e soggettive di ciascun concorrente e dal suo nucleo familiare:

a) condizioni soggettive:

1) reddito del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni,

2) composizione del nucleo familiare,

3) condizione di anziano,

4) famiglia formatasi non oltre centoottanta giorni anteriormente alla data fissata dal bando di concorso per la presentazione delle domande ovvero entro la data di formale assegnazione dell'alloggio,

5) presenza di handicappati nel nucleo familiare,

6) condizione di emigrati o di profughi, con eventuale nucleo familiare, rientrati in Italia per stabilirvi la propria residenza,

b) condizioni oggettive:

1) situazione alloggiativa accertata dal Sindaco con riferimento al disagio abitativo dovuto in particolare a precarietà, improprietà, antigienicità, affollamento, pendolarismo,

2) presenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari di escomio, ivi compreso l'allontanamento da alloggi di servizio di dipendenti pubblici o privati collocati in quiescenza.

Il bando-tipo può stabilire ulteriori condizioni e relativi punteggi.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerato:

a) anziano chi, avendo superato il sessantesimo anno di età, vive solo od in coppia ed, eventualmente, con minori a carico;

b) handicappato chi, in base agli accertamenti effettuati dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale, risulti affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

c) profugo chi è riconosciuto tale ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, ivi compresi i soggetti indicati all'articolo 3.

Il disagio abitativo di cui al primo comma, lettera b), numero 1) è individuato nell'ambito della determinazione dei fabbisogni abitativi nel programma quadriennale regionale.

La somma dei punteggi attribuibili complessivamente non deve superare i venti punti, dei quali non oltre cinque per le eventuali condizioni aggiuntive di cui al secondo comma.

Ciascuna condizione non può comportare un punteggio superiore ad un terzo della somma complessiva del punteggio da attribuire.

Nello stabilire l'attribuzione dei punteggi alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione della graduatoria di assegnazione, devono essere osservati criteri di priorità in rapporto alle specifiche connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel territorio regionale con particolare riferimento alla domanda dei gruppi sociali più deboli e alle condizioni abitative più precarie.

Articolo 38

Graduatorie speciali

I Comuni facenti parte dell'ambito territoriale per il quale è stato emanato il bando collocano d'ufficio in apposite e distinte graduatorie gli anziani residenti nel territorio comunale, i lavoratori emigrati, i profughi e gli handicappati che non siano risultati assegnatari degli alloggi posti a concorso.

Le graduatorie speciali sono aggiornate ad ogni concorso.

I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione le graduatorie speciali ed i loro aggior-

namenti entro novanta giorni dalla pubblicazione di ciascuna graduatoria definitiva.

Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione a tali categorie di alloggi loro destinati prioritariamente dal progetto biennale di intervento o da altro strumento di finanziamento.

Gli alloggi realizzati ai sensi del comma precedente non sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito territoriale individuato per gli interventi di nuova costruzione dal programma quadriennale regionale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, situazione di profughi, sgombero di abitazione da recuperare, trasferimenti di appartenenti alle forze dell'ordine.

Al fine di determinare la quota di riserva, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui al terzo comma dell'articolo 30 da assegnare annualmente per ciascun Comune dell'ambito considerato.

Anche per le assegnazioni degli alloggi facenti parte della quota di riserva devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 34 purchè non si tratti di sistemazione provvisoria che non può superare la durata di due anni, salvo eventuali proroghe motivate dal permanere della gravità della situazione di emergenza.

Nel caso in cui il beneficiario di alloggio facente parte della quota di riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti per la nuova assegnazione sono quelli per la permanenza del rapporto di assegnazione.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 35 competente per l'ambito territoriale, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.

Resta ferma nel termine e nella misura indicata la possibilità di operare riserve per sfrattati in base alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980 n. 25 come modificato dall'articolo 17 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalla presente legge, salvo il caso di calamità naturali per le quali si operi in regime commissariale ai sensi della vigente normativa sulla protezione civile. In tal caso i Comuni possono sospendere concorsi per assegnazione di alloggi e riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse, prescindendo nei loro confronti dai requisiti particolari eventualmente previsti dal bando.

Nel caso in cui la quota di alloggi di riserva non sia utilizzata in tutto o in parte per i fini di cui al primo comma, gli alloggi sono assegnati ai concorrenti indicati all'articolo 32.

E' abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.

Articolo 40

Assegnazione di alloggi ai profughi

Qualora il progetto biennale di intervento o altro strumento di finanziamento ai sensi dell'articolo 38 ovvero la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39, prevedano l'assegnazione di alloggi a profughi, il Comune provvede nel rispetto dell'articolo 34, sesto comma, della legge 26 dicembre 1981 n. 763.

Articolo 41

Modalità per l'assegnazione degli alloggi

Il Comune assegna gli alloggi secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani e della consistenza del nucleo familiare di ciascun vincitore del concorso.

Non può essere assegnato un alloggio per il quale il rapporto fra i vani - calcolati trasformando in vani convenzionali di 14 metri quadrati la superficie della unità immobiliare determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - e la composizione numerica del nucleo familiare sia superiore a quello definito dal programma qua-

driennale regionale, anche con valori diversi per i singoli ambiti territoriali.

Il Comune comunica l'avvenuta assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia ritenuto adeguato alla esigenza del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle successive assegnazioni di alloggi ai sensi dell'articolo 32, conservando a tal fine il punteggio conseguito.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede del Comune nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Copia autentica dell'atto di cui al comma precedente è trasmessa immediatamente all'Istituto autonomo per le case popolari, o altro ente gestore, il quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato od a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Istituto autonomo per le case popolari o altro ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

Articolo 42

Mutamento prima della consegna dell'alloggio dei requisiti per l'assegnazione o delle condizioni soggettive ed oggettive che determinano la collocazione nella graduatoria

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggio non influisce sulla loro collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il mutamento della situazione abitativa.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, alcuno dei soggetti di cui all'articolo 34 sesto comma accerti la mancanza nell'assegnatario - nei termini stabiliti dal bando - di alcuno dei requisiti previsti all'articolo 33 ovvero una nuova situazione abitativa che influisca sulla collocazione in graduatoria, l'ente gestore sospende la consegna dell'alloggio e la Commissione di cui all'articolo 35 comunica all'assegnatario con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Decorso tale termine la Commissione esprime al Comune parere vincolante sull'annullamento dell'assegnazione in caso di mancanza di alcuno dei requisiti previsti all'articolo 33, ovvero provvede alla modifica della graduatoria in caso di mutamento della situazione abitativa.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

L'annullamento da parte del Comune disciplinato dal presente articolo ha carattere definitivo; ad esso non si applicano le disposizioni previste all'articolo 46, salvo l'ultimo comma dello stesso articolo.

Per le ipotesi previste dal presente articolo trova comunque applicazione l'articolo 34, ottavo comma.

Articolo 43

Mobilità dell'utenza

I Comuni, avvalendosi degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti gestori, al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o di sovraffollamento degli alloggi pubblici ed i disagi abitativi di carattere sociale, predispongono e approvano programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente comportanti la mobilità dell'utenza.

Tali programmi sono redatti sulla base di verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio edilizio esistente e previa attivazione di forme di partecipazone e di informazione dell'utenza stessa; essi prevedono il cambio obbligatorio degli alloggi, l'utilizzazione di alloggi di risulta e, se del caso, di un'aliquota di quelli di nuova costruzione.

I programmi sono comunicati agli interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al Comune che decide su di essi approvando definitivamente i programmi.

Sulla base dei programmi definitivamente approvati, il Comune dispone i cambi obbligatori di alloggio, l'assegnazione degli alloggi di risulta e di quelli di nuova costruzione.

L'atto che dispone il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.

Sono comunque consentiti cambi consensuali per meglio soddisfare le esigenze indicate al primo comma, previa verifica della assenza di condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio.

Articolo 44

Variazione alla composizione del nucleo familiare

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare, come risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, purchè con lui conviventi al momento della sua morte.

Il subentro è ammesso anche per i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo familiare originario purchè, se diversi dal coniuge, stabilmente conviventi con l'assegnatario, in base a certificazione anagrafica, per almeno un biennio precedente alla sua morte.

Oltre all'ampliamento permanente del nucleo familiare, subordinato comunque alla sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza del rapporto di assegnazione, è consentita l'ospitalità temporanea nei limiti e con le modalità indicate da apposito regolamento dell'Istituto autonomo per le case popolari o di altro ente o gestore.

In caso di separazione, scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili dello stesso, l'ente gestore promuove presso l Comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione in conformità alle decisioni dell'organo giudiziario.

Al momento della voltura dell'atto convenzionale il Comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza del rapporto di assegnazione.

Articolo 45

Gestione dei « servizi a rimborso »

Gli Istituti autonomi per le case popolari o gli altri enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni; a tal fine approvano apposito regolamento redatto in conformità ad un regolamento-tipo approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati l'atto convenzionale di locazione prevede l'obbligo dell'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni.

Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere attuate forme graduali di autogestione.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento dell'autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'ente gestore anche le quote per spese generali relative all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo.

Gli enti gestori, sulla base di apposito regolamento, possono estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota non superiore al 30 per cento del canone convenzionale destinata alla manutenzione.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione.

E' fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per le spese generali, di ammi-

nistrazione e di manutenzione, fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto.

Gli assegnatari in locazione di allogg. compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto nelle assemblee condominiali, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative:

a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore;

b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.

Articolo 46

Annullamento, decadenza, sanzioni amministrative pecuniarie

Il Comune dispone l'annullamento dell'assegnazione:

a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;

b) quando l'assegnazione fu ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

Il Comune pronuncia la decadenza dell'assegnazione oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge qualora l'assegnatario:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 34;

f) sia moroso per un periodo superiore a due mesi; in tal caso il Comune pronuncia la decadenza dell'assegnazione su proposta dell'Istituto autonomo per le case popolari o di altro ente gestore.

La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno.

Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'ente gestore ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione. Tale impossibilità o grave difficoltà non possono comunque valere per più di sei mesi.

Nei confronti degli assegnatari morosi l'ente gestore ingiunge il pagamento di una somma pari ai canoni non riscossi comprensivi delle quote di spese dovute aumentata del 20 per cento annuo a titolo di interessi e danni e provvede, ove necessario, alla riscossione coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Al fine della dichiarazione di annullamento o di decadenza il Comune, dopo aver comunicato all'assegnatario mediante lettera raccomandata i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, richiede il parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 35.

Tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione comportano la inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo; ad essi si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 come modificato ai sensi della presente legge.

Restano ferme le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

A tal fine i Comuni esercitano con le modalità di cui alla legge regionale « Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati » le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione nonchè quelle conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta della somma prevista per la violazione.

Il Sindaco competente per territorio dispone il rilascio degli alloggi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 occupati senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio.

I precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma si applicano altresì nei confronti di chi fruisce dell'alloggio cedutogli del tutto o in parte, a qualsiasi titolo, da assegnatari in locazione di un alloggio di cui al presente titolo ovvero di chiunque occupi un alloggio senza autorizzazione prevista dalle disposizioni in vigore.

Qualora il Comune non sia l'ente gestore, all'accertamento od alla contestazione, ivi compresa la notificazione, della violazione provvedono gli organi od i dipendenti all'uopo incaricati dall'ente gestore medesimo.

Quest'ultimo ente, ove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale citata al nono comma del presente articolo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Sindaco del Comune interessato.

Titolo VI

DELEGA PER L'ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' E PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEGLI UTENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA — CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA. ZONE E PIANI DI RECUPERO. NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47

Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità

In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale per la semplificazione del procedimento espropriativo, sono delegate alle Province le funzioni di cui al Titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, fatte salve le funzioni di cui all'articolo 18 dello stesso titolo secondo nonchè quanto attribuito direttamente ovvero delegato ai Comuni, loro consorzi e Comunità montane.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

Le disposizioni di cui al terzo e quinto comma del presente articolo si applicano altresì alle funzioni delegate alle Province ai sensi della legge regionale 31 maggio 1976 n. 16.

Rimane ferma la competenza regionale per la definizione dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

I fondi previsti in bilancio per il finanziamento di dette spese sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra le Province in proporzione al numero delle pratiche svolte per ciascuna circoscrizione provinciale nel triennio precedente.

Articolo 48

Delega ai Comuni delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti

Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al controllo sul rispetto da

parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi nonchè all'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato e della Regione, con riferimento all'articolo 4, lettera a) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Gli accertamenti dei Comuni vengono eseguiti in base alla normativa vigente ed alle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale e comunque sulla base del principio di destinare i fondi pubblici alle famiglie che senza il sostegno pubblico non possono altrimenti accedere alla proprietà e all'uso di una abitazione ritenuta idonea.

Per l'esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi, tramite convenzioni, degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste all'articolo 47, commi secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo.

I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle spese relative alle funzioni delegate sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra i Comuni in proporzione alla consistenza edilizia dei programmi.

Articolo 49

Contributi ai Comuni per l'acquisizione e la preparazione delle aree di intervento

E' costituito un fondo regionale di rotazione alimentato dal versamento alla Regione da parte dei Comuni, in attuazione delle direttive del C.E.R., delle somme ottenute dall'alienazione e concessione delle aree acquisite ed urbanizzate con i contributi in conto capitale di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978 n. 843.

Detto fondo viene utilizzato per la concessione ai Comuni di contributi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree nonchè per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, al fine di attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo finanziario pubblico indicati dal programma quadriennale regionale.

Al fine di agevolare i Comuni nell'espletamento dei compiti di cui al Titolo secondo della presente legge, i contributi sono concessi prioritariamente:

a) per l'acquisizione o la preparazione delle aree;

b) limitatamente ai Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, per le spese di predisposizione dei rilievi e sondaggi geognostici necessari nella misura del cento per cento dei costi calcolati sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Nelle domande di contributo i Comuni indicano le aree di intervento e l'ammontare dei costi previsti, allegando la relativa documentazione.

La Giunta regionale stabilisce l'ammontare delle spese ritenute ammissibili e concede i contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

I Comuni che fruiscono dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti a rimborsare alla Regione, per la reintegrazione del fondo di cui al primo comma, nel limite dell'importo del contributo ricevuto dalla Regione stessa, le somme versate ai sensi di legge dai soggetti attuatori degli interventi localizzati.

Articolo 50

Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti a formulare specifiche valutazioni in merito allo stato di degrado del patrimonio edilizio esistente e alle conseguenti esigenze di recupero.

L'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è effettuata dai Comuni in coerenza con le indicazioni dello strumento urbanistico generale ed è approvata con apposita deliberazione del Consiglio comunale sottoposta unicamente al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Nell'ambito delle zone di recupero, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree

per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero.

Gli interventi nelle zone di recupero in contrasto con le disposizioni del vigente strumento urbanistico generale possono essere assentiti solo dopo l'approvazione regionale della relativa variante, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Fermo restando quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, nel caso in cui lo strumento urbanistico generale consenta il rilascio delle relative concessioni subordinandolo all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo: sono ammessi, in assenza di questo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, quelli di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, anche se facenti parte di edifici costituiti da più unità, con il mantenimento delle destinazioni d'uso.

Nel caso di cui al precedente comma, gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti esclusivamente in opere interne e con mantenimento della destinazione d'uso, sono consentiti anche se riguardano più unità immobiliari di uno stesso edificio prevalentemente residenziale, purchè siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione delle unità immobiliari concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Articolo 51

Approvazione dei piani di recupero

Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la materia urbanistica, per l'approvazione dei piani di recupero si osservano le disposizioni del presente articolo.

Salvo quanto disposto nei commi successivi, i piani di recupero sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale sottoposta unicamente al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Negli ambiti compresi in zone per le quali lo strumento urbanistico generale prevede l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo riservato all'approvazione regionale, sono approvati dalla Regione i piani di recupero che prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica e, per le zone omogenee di tipo « A », anche quelli che prevedono interventi edilizi di nuova edificazione, anche per sostituzione, o comunque comportanti incrementi volumetrici, superficiari e mutamento di destinazione d'uso.

Gli interventi indicati nel piano di recupero in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale possono essere attuati solo dopo la approvazione regionale della relativa variante.

Ove lo strumento urbanistico generale prevede l'obbligo di un unico strumento attuativo esteso a singoli interi ambiti del territorio comunale classificati come zona omogenea di tipo « A », i Comuni possono intervenire anche con piani di recupero relativi solo a parte di detti ambiti senza necessità di variante allo strumento urbanistico generale, purchè motivati da specifiche valutazioni in ordine allo stato di degrado del patrimonio edilizio esistente ed alle conseguenti esigenze di recupero.

Articolo 52

Disposizioni transitorie relative all'individuazione delle zone di recupero

Sono valide le individuazioni delle zone di recupero approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge con le procedure di cui al secondo comma dell'articolo 50 dai Comuni dotati di strumento urbanistico generale successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978 n. 457.

L'individuazione delle zone effettuata in strumenti urbanistici generali adottati ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge acquista efficacia con l'approvazione regionale dello strumento urbanistico per quanto non in contrasto con le previsioni dello stesso.

Articolo 53

Sostituzione di precedenti norme

Salvo quanto previsto agli articoli 54, 55, 56 e 57 le disposizioni della presente legge sostituiscono:

a) del decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1972 n. 1035 gli articoli: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 9; 10; 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo comma; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 24; 25;

b) gli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37;

c) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035:

a) al tredicesimo comma le parole « decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari » sono sostituite dalle parole « provvedimento del Comune » e le parole « decreto stesso » con le parole « provvedimento stesso »;

b) al quattordicesimo comma la parola « decreto » è sostituita dalla parola « provvedimento ».

Articolo 54

Canoni e limiti di reddito provvisori

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla determinazione del canone sociale e fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della deliberazione di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f) della presente legge, gli I.A.C.P. e gli altri enti gestori continueranno ad applicare i canoni e i limiti di reddito in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 55

Norma di sanatoria

In deroga a quanto previsto all'articolo 39 sono fatti salvi gli effetti della deliberazione n. 5630 del 28 giugno 1982 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Genova riservava una quota annuale del 20 per cento degli immobili di sua proprietà, costruiti o acquisiti senza contributo statale, da assegnare mediante procedure concorsuali speciali ad occupanti senza titolo, nel periodo intercorrente fra il 18 agosto 1977 ed il 31 dicembre 1980, alloggi di edilizia residenzale pubblica, che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla presente legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 56

Regime transitorio

L'entrata in vigore delle norme di cui al Titolo V della presente legge è graduale e la materia nel regime transitorio è regolata dalle disposizioni contenute nei seguenti commi.

Entro i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni bandiscono un concorso transitorio generale per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili dopo l'approvazione delle graduatorie del concorso medesimo e prima che, con l'affissione all'albo pretorio nei Comuni stessi della graduatoria definitiva di cui all'articolo 36, settimo comma, siano divenute efficaci le nuove procedure di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge. Limitatamente ai requisiti per l'assegnazione degli alloggi, al loro possesso ed agli accertamenti relativi, alle modalità per l'assegnazione degli alloggi ed al mutamento prima della consegna dell'alloggio dei requisiti per l'assegnazione o delle condizioni soggettive ed oggettive che determinano la collocazione nella graduatoria, trovano applicazione in quanto compatibili, anche per i citati concorsi transitori generali, gli articoli 33, 34, 41 e 42.

Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di efficacia della graduatoria definitiva come stabilita a norma del comma precedente, per l'assegnazione degli alloggi si applicano le graduatorie in vigore e quelle nel frattempo approvate ad esito di procedure concorsuali i cui bandi siano stati resi noti almeno novanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge; i concorsi emanati successivamente a tale data sono annullati di diritto ed i partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti del secondo comma del presente articolo.

Nei casi in cui al secondo e terzo comma gli alloggi realizzati con i fondi previsti per i primi due bienni ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono da assegnare in base ai bacini di utenza indicati per il biennio 1978/1979 nel relativo provvedimento regionale di localizzazione e, per il biennio 1980/1981, in base al programma quadriennale regionale.

Articolo 57

Decorrenza dei controlli

Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano dal primo giorno del trimestre solare che segue quello che comprende la data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a tale data restano in vigore le disposizioni vigenti.

Articolo 58

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

a) stato di previsione dell'entrata:

— con riferimento all'articolo 49, istituzione del capitolo 2045 « Fondo di rotazione derivante dalle somme ricavate dall'alienazione o concessione delle aree acquisite ed urbanizzate con contributi in conto capitale di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 » con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) stato di previsione della spesa:

— con riferimento all'articolo 47, utilizzo di quota pari a lire 30.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e conseguente istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, del capitolo 0565 « Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 delegate alle Province » con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza;

— con riferimento all'articolo 48, utilizzo di quota pari a lire 20.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e conseguente istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, del capitolo 0570 « Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative di verifica e di controllo dei requisiti in materia di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo pubblico » con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;

— con riferimento all'articolo 49, istituzione del capitolo 2940 « Contributi in conto capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree nonchè per le realizzazioni delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo finanziario pubblico » con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

— con riferimento agli articoli 10 e 35, si provvede con lo stanziamento del capitolo 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali » che presenta sufficiente disponibilità.

Gli impegni sul capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa possono essere assunti soltanto entro i limiti degli accertamenti relativi al capitolo 2045 dello stato di previsione dell'entrata.

Per gli esercizi successivi, sia per le previsioni d'entrata sia per gli stanziamenti di spesa, si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 febbraio 1983

TEARDO

(2427)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 marzo 1983, n. **11.**

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1983-1985.

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 16, del 31 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, è approvato il Programma di sviluppo provinciale per il triennio 1983-1985, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2

A modificazione del disposto dell'articolo 5 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, il piano provinciale di politica industriale approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 10283 del 17 settembre 1982, continua ad avere vigore, fermo restando l'obbligo delle modifiche che si ritenessero necessarie ai fini del suo adeguamento al Programma di sviluppo provinciale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 marzo 1983

Il Presidente della Giunta provinciale
MENGONI

Visto:
Il Commissario del Governo per la Provincia
de Pretis

«PROGRAMMA DI SVILUPPO PROVINCIALE PER IL TRIENNIO 1983-1985»

IMPOSTAZIONE, METODI, CONTENUTI

PREMESSA

La scelta della programmazione quale metodo di governo delle risorse rappresenta ormai un fatto compiuto nella Provincia Autonoma di Trento. La strumentazione recente di questa scelta è costituita dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che ha dotato la Provincia di una nuova disciplina contabile e finanziaria di previsione di medio e lungo periodo, nonchè dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25 che detta le norme sul metodo della programmazione e sulle procedure per la formazione degli atti di programma. Tale legge è stata introdotta per favorire una integrazione tra i metodi della programmazione finanziaria e quelli della programmazione economica e territoriale (strumento, quest'ultimo ormai consolidato, risalendo la sua impostazione normativa concretizzatasi nel Piano urbanistico provinciale agli anni sessanta) ed altresì per stimolare un sistema di verifica costante degli effetti dell'azione della Provincia.

Gli atti di programma, predisposti ai sensi delle due leggi citate, non costituiscono semplici documenti di generiche intenzioni politiche, bensì documenti di impegno programmatico e specifico. Dal punto di vista formale essi hanno forza e valore di legge. Dal punto di vista sostanziale gli atti di programma hanno efficacia di indirizzo, prescrizione e vincolo per le attività proprie della Provincia, degli enti ed aziende da essa dipendenti, per i programmi di sviluppo comprensoriale, per gli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Provincia e per gli enti ed istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia.

Il modello programmatorio adottato con L.P. 25/80 è informato a principi di partecipazione: la partecipazione consente di recuperare, nella fase di formazione del Programma di sviluppo, il contributo politico degli enti locali e degli organismi operanti in provincia, cosicché gli obiettivi della programmazione socio-economica si caratterizzano come una codeterminazione dei diversi livelli di governo e delle formazioni sociali e politiche della provincia – pur nella diversità dei rispettivi ruoli – al fine di conseguire il più ampio consenso democratico sulle scelte da operare.

Dette scelte debbono tendere alla realizzazione di obiettivi generali che la suddetta legge elenca all'art. 1 e cioè:
- il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale;
- il raggiungimento di una sostanziale piena occupazione;
- l'impulso alle attività di produzione e di servizio;
- la tutela dell'ambiente in genere e di quello naturale in specie;
- la razionalizzazione dell'impiego delle risorse e la massima salvaguardia delle risorse non rinnovabili.

A norma dell'art. 16, secondo comma, il Programma di sviluppo provinciale è stato avviato con la predisposizione, da parte della Giunta provinciale, di un documento di «indirizzi». Questo è stato sottoposto al Comitato per la programmazione, che lo ha discusso fornendo valutazioni, suggerimenti di tipo metodologico e sostanziale sui contenuti e sulle linee di approfondimento e di ricerca, tutti elementi che le strutture provinciali hanno attentamente considerato nella stesura del presente documento di programma.

1 - *La legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, e alcuni caratteri di questo primo programma triennale*

Nella predisposizione del Programma, la Giunta si è trovata innanzitutto nella necessità di «interpretare» le norme di legge in materia di formazione del programma stesso contenute nella legge in questione. A questo riguardo si è preso atto che in essa il processo di programmazione è visto come un insieme coordinato di tre diversi momenti.

Un primo momento è quello costituito dai rapporti che debbono stabilirsi tra i tre principali atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, e precisamente tra Programma di sviluppo provinciale, Piano urbanistico provinciale e Bilancio provinciale pluriennale e annuale. Un secondo momento è quello costituito dalla definizione dei contenuti specifici del Programma di sviluppo. Un terzo momento è costituito infine dalla individuazione dei criteri per la verifica della sua attuazione.

Con riguardo al primo punto – rapporti tra i diversi strumenti della programmazione pluriennale – la Giunta ha ritenuto di adottare un orientamento bilanciato rispetto a questi tre strumenti di programmazione, riconoscendo al Programma di sviluppo carattere di preminenza concettuale rispetto agli altri strumenti di programmazione, senza tuttavia pretendere che questi assumessero, rispetto al medesimo, *un carattere di strumentalità o di posizione* subalterna. Da questo orientamento, che non ha carattere dogmatico ma che si riferisce al particolare Programma che qui si presenta, è discesa la conseguenza che il presente documento non sviluppa in modo analitico e puntuale le precise implicazioni finanziarie delle indicazioni in esso contenute (dovendo *queste trovare più appropriata collocazio*ne nel progetto di Bilancio pluriennale che ad esso si accompagnerà) né sviluppa le relative implicazioni di natura urbanistica (che troveranno la loro collocazione nel Piano urbanistico).

In secondo luogo si è presentato il problema di definire i contenuti specifici del Programma di sviluppo. L'idea che la predisposizione degli atti di programmazione dovesse ispirarsi ad un approccio bilanciato senza pretesa di affermare una supremazia gerarchica del Programma di sviluppo sugli altri atti di programmazione non è risultata priva di conseguenze anche rispetto a questo secondo problema. Le esperienze di programmazione, effettuate nel passato dal governo centrale o anche dai governi regionali nel nostro paese, hanno mostrato come l'avvio delle procedure di programmazione si sia spesso scontrato con una serie di difficoltà e di vincoli che ne hanno grandemente limitato l'efficacia. A questo riguardo si è spesso argomentato che gli organi politici tenderebbero a prestare solo una adesione formale all'idea della programmazione ed ai contenuti degli atti ad essa relativi. Analogamente si è argomentato che le amministrazioni pubbliche sarebbero, per la struttura ampiamente settorizzata degli uffici e per il portato di una cultura amministrativa forse superata ma tuttora viva ed operante, incapaci di sviluppare e realizzare i contenuti delle leggi e degli atti di programmazione.

La constatazione della esistenza di questi fenomeni, che la Giunta certamente non fa propri e che anzi considera come situazioni di fatto cui porre rimedio proprio con l'avvio del processo di programmazione, ha portato alla convinzione che sarebbe

stato un errore pretendere di cambiare radicalmente e subito gli atteggiamenti di tutti gli operatori coinvolti nel processo decisionale in materia di spesa pubblica e di gestione dell'intervento pubblico.

È invece opinione della Giunta che tale innovazione costituisca l'obiettivo «finale» e non iniziale del processo di programmazione, un processo che non potrà che svolgersi in modo graduale. Il Programma che si presenta deve intendersi come l'atto iniziale di un processo di critica dei comportamenti passati e di modifica dei comportamenti in atto, per renderli più efficienti, più produttivi e per garantire un efficace intervento dell'operatore pubblico nel sistema economico e sociale della provincia.

Per convincersi che questo atteggiamento di cautela assunto dalla Giunta nella formazione del Programma costituisce atteggiamento realistico e non minimalista, basti ricordare che nel sistema di amministrazione pubblica italiano non esistono esempi cui fare riferimento per accertare quali debbano essere i contenuti e le caratteristiche di un atto di programmazione che sia stato coronato da successo e rispetto ai quali si sia sviluppato un pieno consenso anche scientifico. Infatti, nei casi in cui forme di programmazione per obiettivi sono state realizzate (esempi si possono forse trovare nel mondo delle grandi imprese o in qualche esperienza dell'industria di stato francese, o degli enti sub-centrali della amministrazione pubblica della Germania Federale) esse sono l'effetto di un lungo processo di «tentativi ed errori» e dell'operare congiunto di una serie di fattori non facilmente ripetibili. Si pensi, a questo riguardo, al ruolo giocato dalle «Business Schools» negli Stati Uniti o dalle grandi «Ecoles» in Francia; esempi questi che non trovano, almeno per il momento, un corrispondente nel nostro paese.

Dalla constatazione della impossibilità di predisporre atti di programmazione che si basassero su una tradizione consolidata, la Giunta ha dedotto l'inopportunità di porre una enfasi eccessiva su questo primo atto di programmazione. Ne deriva come conseguenza che la Giunta, da un lato, non fornisce la pedissequa elencazione delle cose nuove che essa progetta di realizzare nel prossimo triennio e, dall'altro, non ammanta con vernice fresca una serie di decisioni già prese o che stanno per essere prese, dando ad esse parvenza di novità. L'Amministrazione provinciale, al contrario forse di quanto avviene per altre amministrazioni del livello regionale del nostro paese, è investita da una gamma di competenze e di funzioni molto vaste ed esercita grande e positiva influenza sulla attività economica, sui comportamenti e sulla qualità della vita sociale, troppo grande perché si possa pensare di innovare in modo affrettato rispetto alla serie di interventi in atto attualmente.

La constatazione che il ruolo esercitato dalla Provincia sulla realtà economica e sociale è molto rilevante non viene tuttavia assunta come uno strumento per giustificare i comportamenti esistenti in atto. In verità il contrario: il processo di programmazione viene infatti inteso come un processo di ripensamento sul complesso dell'attività provinciale, e gli obiettivi che il Programma pone per l'attività della Provincia nel triennio sono assai ampi e costituiscono una sfida per il nostro modo di pensare e di vedere l'attività dell'Amministrazione pubblica nel prossimo futuro.

Il Programma che la Giunta propone per una valutazione agli operatori interessati non si caratterizza quindi per una indicazione puntuale degli interventi che si intendono realizzare nel corso dei prossimi tre anni. I bisogni cambiano da un anno all'altro. Le risorse finanziarie che si ritenevano disponibili un anno fa non lo sono più oggi. Le condizioni economiche e demografiche di un anno fa non sono più quelle attuali e così via.

Il presente Programma non aspira nemmeno, come invece è successo per molti atti di programmazione predisposti altrove, a superare in modo netto gli schemi organizzativi e le procedure di funzionamento dell'Amministrazione provinciale. L'avvio del processo di programmazione si interseca infatti con l'avvio e la rivitalizzazione degli uffici del programma, con le proposte di riforma del funzionamento degli uffici provinciali e con la avvenuta istituzionalizzazione dell'esperienza dei comprensori. Tale avvio si interseca altresì con la prospettiva, pur anche di lungo periodo, di una sistemazione del regime finanziario della Provincia.

Il Programma non è un nuovo statuto e la sua adozione come atto legislativo non ha rilevanza o dignità di legge costituzionale. Quello che il Programma si propone di realizzare è di dare un segnale per l'avvio di un nuovo stile di governo nel quale l'attività dei singoli segmenti dell'Amministrazione provinciale (gli Assessorati di oggi o i Dipartimenti di domani se la legge di riforma degli uffici diventerà operante) sarà coordinata e razionalizzata per una maggiore efficienza complessiva e perché le competenze ed i compiti della Provincia possano essere realizzati con maggiore efficacia.

2 - *Programmazione per settori e programmazione per fattori*

Il Programma che qui si presenta si distacca dalla concezione tradizionale che ha ispirato la for-

mazione di molti programmi di sviluppo. In particolare non si è ritenuto di organizzare la programmazione lungo le linee tradizionali della classificazione funzionale dei settori d'intervento dell'Amministrazione provinciale; almeno non per intero. Si è invece adottata una strategia mista che privilegia l'analisi dei fattori ai quali sono riconducibili sia la capacità di crescita e di sviluppo dell'economia trentina sia il ruolo dell'operatore pubblico provinciale.

I fattori strategici attorno ai quali il Programma si articola sono sostanzialmente quattro e precisamente: (a) il governo del territorio, (b) i servizi per il sistema produttivo, (c) l'energia, (d) la capacità di governo della pubblica amministrazione. A questi bisogna ovviamente aggiungere, come variabile permissiva dello sviluppo, le risorse finanziarie interne ed esterne, sulle quali la Provincia può esercitare un qualche controllo.

L'analisi e l'impostazione tradizionale degli schemi di programma sono particolarmente seguite nell'ultimo di tali capitoli, quello della capacità di governo dell'Amministrazione provinciale, per la quale il Programma affronta, in modo netto e con una metodologia di approccio che non ha, ad avviso della Giunta, precedenti nella storia della amministrazione pubblica italiana, la questione dell'andamento tendenziale della spesa pubblica fissando precisi obiettivi di contenimento della spesa corrente. Non perché questa sia ritenuta particolarmente poco desiderabile o poco produttiva, ma perché obiettivo essenziale di questo Programma è quello di spostare l'impiego delle risorse proprie della Provincia verso direzioni ove più elevato sia il contenuto di occupazione della spesa pubblica e ove più elevati siano gli incentivi a che il sistema dell'economia privata dia il proprio contributo alla soluzione dei problemi economici e sociali della Provincia.

Per quanto riguarda le altre azioni programmatiche, il Programma si è ispirato alla constatazione che l'ordinamento legislativo della Provincia in molti settori è senza confronti in altre parti del paese, in termini di estensione e ampiezza del campo degli interventi, come pure in termini di qualità dei risultati ottenuti dall'Amministrazione pubblica. La varietà di strumenti adottati e di interventi promossi non ha confronti rispetto alle situazioni di altre zone del paese. Piuttosto che «inventare» nuove iniziative (che pure sono presentate, alcune di rilevanza anche qualitativa non indifferente) il Programma contiene una proposta di razionalizzazione degli interventi in atto, finalizzata a tre grandi obiettivi: quello di rafforzare la base produttiva provinciale, attraverso una politica dei servizi alle imprese sostenuta e indotta dalla iniziativa provinciale, che superi la frammentazione e la debolezza dell'apparato produttivo della provincia, il governo del territorio (la vera risorsa scarsa da salvaguardare ed utilizzare in modo efficiente) e una politica energetica che riduca la dipendenza della provincia dai punti di produzione esterni al territorio provinciale, nazionali o internazionali.

Il disegno complessivo delle azioni incorporate nel Programma si basa quindi su di un approccio misto. In parte esso si esprime in termini dei centri di spesa tradizionali (gli Assessorati) della Provincia per quanto attiene a quelle azioni nelle quali il Programma propone il contenimento della spesa corrente, il contenimento e la riqualificazione della spesa per i servizi alla persona e lo sviluppo degli interventi a favore e a sostegno della attività produttiva. In parte esso si esprime invece in termini di azioni che, per la loro generalità, passano orizzontalmente attraverso diversi assessorati, mediante diverse leggi provinciali e diverse competenze. L'obiettivo di questo secondo complesso di azioni è quello di dare un contenuto unificato e più razionale agli interventi in atto, di favorire e stimolare una visione dei problemi economici non più particolaristica e settoriale ma integrata ed estesa.

Più in generale il Programma di sviluppo non intende sostituirsi all'attività, che si potrebbe definire tradizionale, proveniente dagli Assessorati. Non esistono nel nostro ordinamento alternative reali alle capacità di interpretazione e di lettura della realtà settoriale che è incorporata nelle strutture organizzative della Provincia. I bisogni della collettività amministrata e la domanda di intervento pubblico si presentano e sono letti e valutati in prima istanza dagli uffici e dalla struttura assessorile.

Il Programma si pone l'obiettivo di assicurare che le risposte fornite attraverso i piani o i progetti settoriali di intervento non siano tra di loro contraddittorie o inefficienti quando i bisogni della collettività sono tra di loro interdipendenti. Poiché i diversi bisogni di una società non primordiale non si esprimono mai in termini assoluti, ma solo in termini relativi e di interrelazione, anche la risposta dell'ente pubblico non può essere segmentata e settoriale, ma deve invece essere articolata a più facce.

L'efficienza della risposta pubblica alla domanda della collettività si misura anche per la capacità di offrire risposte coordinate (e quindi economiche) ai bisogni ed alla domanda sociale, che sono, in prima istanza, lette dai singoli centri di spesa.

Il Programma intende così avviare un metodo di risposta nuovo e più efficiente, nel quale i singoli settori in cui si articola l'organizzazione della Provincia siano stimolati a precisare gli obiettivi dei

propri interventi e ad individuare le interconnessioni con gli altri settori di attività.

3 - *Verso una nuova politica di bilancio*

Il presente Programma sottolinea la rilevanza di una serie di fattori che sono capaci di condizionare lo sviluppo economico della provincia. Esso presenta la tesi che limitando o allentando una serie di vincoli sulla struttura produttiva, il sistema sarà in grado di produrre meglio e di più.

Gli attori e i protagonisti del processo di programmazione, ai quali questo Programma è in primis diretto, non devono tuttavia farsi l'opinione che la Giunta abbia abbracciato tendenze di stampo conservatore alle quali sono associate le cosiddette teorie dell'economia dell'offerta. Come è noto, tali teorie, nella loro versione più ristretta, implicano e si basano su di una visione riduttiva dell'intervento dell'operatore pubblico fatta di progressive riduzioni dell'ammontare delle spese pubbliche e del prelievo tributario, nella prospettiva di stimolare comportamenti individuali più aggressivi e più consoni con la concezione tradizionale del funzionamento dell'economia di mercato.

Il principio e la filosofia generale che ispira il presente Programma costituisce e rappresenta un orientamento affatto diverso che cerca di affermare il principio di una presenza attiva dell'operatore pubblico, in luogo di una presenza passiva della finanza provinciale che reagisce alle domande provenienti dai cittadini utenti e dai cittadini operatori economici.

Il Programma costituisce un tentativo di ripresa del controllo politico sulla finanza della Provincia che è ora dominata da un sistema legislativo per cui il livello della spesa pubblica e, soprattutto, ma non solo di quella corrente, è il risultato passivo di decisioni assunte nel passato sotto la spinta di esigenze che oggi non sono più prioritarie, non nel senso che esse non sono più importanti e rilevanti ma nel senso che altre esigenze devono ad esse essere preposte.

Guardare ai fattori condizionanti dello sviluppo attraverso una politica della spesa pubblica significa non ignorare l'impatto preciso ed immediato della spesa stessa su livello e composizione della domanda. La Provincia non guarda ad un futuro nel quale il ruolo dell'Amministrazione pubblica si presenti ridotto e rimpicciolito rispetto all'assetto attuale. Al contrario, il Programma intende presentare una immagine della Provincia che si ritrae da alcune aree, o che intende applicare criteri più cogenti e severi di valutazione della congruità tra mezzi e fini, per liberare le risorse necessarie all'intervento in quei settori in cui la sua particolare lettura politica della realtà dice che maggiori sono i bisogni per una politica della casa, dello sviluppo industriale a sostegno dell'occupazione, di salvaguardia del territorio. Queste politiche si realizzano non con una retrocessione complessiva dell'intervento provinciale, ma con una retrocessione da settori che, sviluppati a carico dell'operatore pubblico nel passato, ora possono essere sostenuti in modo più massiccio dal finanziamento diretto degli utenti e con schemi di organizzazione produttiva e decisionale più consoni al più elevato livello di reddito individuale che caratterizza la provincia rispetto a dieci anni fa.

Il disegno complessivo che sottende al Programma è quello di una politica tesa alla promozione di un'attività economica che generi occupazione e che renda l'industria, l'agricoltura e il turismo trentini più competitivi, più capaci di far fronte alla concorrenza interna ed internazionale.

4 - *Azioni programmatiche e progetti*

Il Programma qui presentato non contiene un'articolazione completa ed estesa degli interventi previsti classificati per progetti, almeno non nel senso tradizionale che questo termine ha assunto. Parte degli interventi che rientrano nelle proposte concrete del Programma hanno già raggiunto lo stadio del progetto e della connessa elaborazione legislativa, mentre altri interventi non hanno ancora raggiunto quel grado di esecutività che sarebbe sufficiente a qualificarli come tali.

La questione dei progetti e quindi della applicabilità dei punti g) ed h) dell'art. 7 della L.P. 25/80 deve essere vista nell'orizzonte temporale complessivo del Programma e, soprattutto, nel carattere di scorrevolezza che lo caratterizza. Non è infatti pensabile che, perlomeno nel momento della formulazione del primo di tali programmi, l'Amministrazione sia in grado di produrre specifici progetti per ogni settore di intervento (del resto solo in parte progettualizzabili). Per altre «azioni» (la gran parte) che non hanno raggiunto il grado di analisi e di approfondimento necessario, si valuterà la congruità con gli obiettivi generali del Programma rinviandone lo studio di fattibilità, dei costi e della loro articolazione amministrativa, a momenti ed atti successivi del processo di programmazione.

Secondo gli orientamenti più affermati della ricerca e delle tecniche di formazione dei piani, la

predisposizione dei progetti che dovranno servire per l'adozione dei successivi provvedimenti di tipo legislativo o amministrativo potrà avvenire vuoi in occasione degli aggiornamenti del Programma da predisporsi negli anni futuri ovvero, anche più ragionevolmente, quando e non appena essi siano stati predisposti, anche se tale momento non dovesse coincidere con la data di presentazione dell'aggiornamento del Programma. L'esistenza stessa del Programma deve essere assunta quale metro di valutazione e quale garanzia per verificare che il progetto rientri, e in che misura, tra gli interventi previsti dallo stesso.

La metodologia seguita nel Programma di sviluppo, quella cioè di affiancare alla programmazione per settori o per centri di spesa – da attuarsi nei settori di attività tradizionale della Provincia come ente pubblico – l'idea di una programmazione per fattori nell'ambito ove l'attività della Provincia riguarda soprattutto i settori economici privati, non è senza conseguenza anche per il rapporto che deve svilupparsi tra Programma di sviluppo e progetti.

Le azioni che la Provincia ha in corso di elaborazione, soprattutto nei settori tradizionali di intervento che riguardano la produzione di servizi pubblici, sono numerose e si concentrano nei settori della sanità, assistenza, musei e biblioteche, trasporti, agricoltura, foreste, scuole, lavori pubblici, e della propria organizzazione interna.

Non è certamente pensabile che il Programma di sviluppo possa specificatamente indicare i contenuti operativi degli interventi da porre in atto ai fini di determinare una razionalizzazione della propria spesa corrente, di garantire la maggiore efficienza nell'impiego delle risorse finanziarie e la più ampia efficacia dell'azione pubblica nei confronti della popolazione trentina. Tali interventi dovranno essere progettati sulla base di una accurata conoscenza della realtà produttiva dei servizi stessi, delle condizioni di domanda da parte delle popolazioni interessate e delle condizioni attuali di gestione e di utilizzo dei servizi stessi.

Il Programma indica, come viene sviluppato nelle pagine che seguono, le linee strategiche di una azione che è intesa al miglior utilizzo delle risorse disponibili. La azione di lettura della realtà sociale e la comprensione delle aree ove è necessaria una azione di riforma degli ordinamenti in atto non può certamente essere fatta in modo unilaterale ed una tantum da parte dell'operatore pubblico Provincia. La stessa impostazione futura dei progetti d'intervento in qualche settore è pesantemente condizionata, tra l'altro, da avvenimenti che non necessariamente sono sotto il controllo esclusivo della Provincia: basti pensare all'impatto che una drastica modifica dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale potrebbe avere sulle risorse finanziarie della Provincia e sulla disponibilità di risorse complessive per il finanziamento dei servizi pubblici.

L'impegno che è implicito nel Programma è quello di dare ai futuri interventi legislativi che si renderanno necessari per realizzare gli obiettivi del programma stesso, la «struttura» di progetti ovvero di accompagnare o di premettere agli interventi legislativi stessi, un progetto nel senso delle leggi di contabilità e di programma che diano pieno conto sia della loro congruità con gli obiettivi del Programma sia delle loro caratteristiche tecniche, delle loro modalità di realizzazione e dell'impatto sulla realtà economica e sociale della provincia.

Sembra alla Giunta che questa visione non sia in contraddizione con le indicazioni normative fornite dall'art. 4 e dall'art. 7 della L.P. 25/80, ma che essa costituisca invece la risposta più logica e razionale ai problemi sollevati dalla L.P. 7/79 in vista della pratica attuazione delle sue indicazioni.

5 - *Il quadro delle risorse finanziarie*

L'Ufficio programmazione e la Ragioneria hanno avviato la costruzione di un bilancio tendenziale della spesa corrente e delle entrate ai fini di valutare le conseguenze nel triennio dei procedimenti di spesa corrente oggi in essere.

Non è il caso di entrare in una disamina delle procedure e delle ipotesi connesse a questo tipo di revisione che deriva in particolare dall'art. 7, lettera b) della L.P. 25/80. È però utile ricordare che le previsioni tendenziali si presentano con un carattere ben diverso da quelle contenute nel bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale è contemporaneamente bilancio di previsione neutrale e bilancio programmatico: in quanto tale, non sempre consente una valutazione di lungo periodo della situazione finanziaria di un ente pubblico, poiché nella previsione delle entrate e delle spese esso deve necessariamente basarsi sul principio della certezza giuridica.

Tale modo di procedere non fornisce, come detto, una visione completa dei futuri flussi finanziari in quanto esso non può recepire previsioni di spesa che non abbiano il loro fondamento in una norma giuridica.

La certezza giuridica necessaria per l'inserimento in bilancio di una posta di spesa è fornita dall'esistenza di una norma di legge. Si verifica in molti casi che il finanziamento di una attività di spesa avviene mediante legge annuale: come conse-

guenza non è possibile, prima della approvazione della legge stessa, l'iscrizione in bilancio della relativa somma. In effetti in molti casi (si pensi per esempio alle leggi sulla finanza locale) la legislazione costituisce in buona parte un atto dovuto, pena la impossibilità di funzionamento delle istituzioni recipenti i fondi provinciali.

L'ipotesi di bilancio tendenziale, sul quale l'Amministrazione sta lavorando ai fini di realizzare in concreto le previsioni dell'art. 7 lettera b) della L.P. 25/80, può definirsi come un bilancio tendenziale o inerziale, a comportamenti invariati. Esso risponde infatti alla domanda di stimare quale sarebbe l'andamento della finanza pubblica nel futuro se:

a) dal lato delle spese, la Provincia continuasse a spendere in modo da garantire il normale funzionamento delle istituzioni vigenti e ciò anche prescindendo dalla esistenza di norme di legge ed ipotizzando che la legislazione futura ripeta i modi di finanziamento del passato;

b) dal lato delle entrate, l'Amministrazione centrale continuasse ad attribuire risorse sulla base delle tendenze passate garantendo un «normale» sviluppo delle entrate dell'Amministrazione provinciale.

È fuori di dubbio che la costruzione di un bilancio tendenziale, a comportamenti invariati, si presta ad interpretazioni diverse su quali siano le spese che costituiscono veramente «atto dovuto» o «comportamento inerziale». Essa richiede altresì la formulazione di ipotesi socio-economiche sull'andamento e sullo sviluppo del reddito nazionale e provinciale, del tasso d'inflazione, variabili che tanta parte hanno nel determinare la dinamica delle grandezze monetarie.

La formulazione di un bilancio tendenziale richiede un'attenta considerazione della spesa per singolo settore e ciò allo scopo di valutare l'impatto sui fabbisogni di spesa derivante da eventi futuri che si esprimono come deviazione dalle tendenze in atto. Si pensi, a titolo di esempio, agli effetti dell'ipotesi di statizzazione dell'Università o agli effetti dei rinnovi contrattuali o di un aumento del prezzo del petrolio.

Altrettanto complessa è la previsione delle entrate in quanto la determinazione delle entrate della Provincia non dipende per intero, nell'attuale assetto finanziario, da un sistema legislativo ben determinato. Inoltre essa deve necessariamente, per alcune componenti di entrata, farsi con riferimento al bilancio pluriennale dello Stato che è soggetto a continue variazioni e modificazioni. Le valutazioni di entrata si presentano quindi con notevoli margini di incertezza. Nonostante tali gravi difficoltà concettuali la Giunta ha tuttavia ritenuto di avviare la predisposizione di un siffatto bilancio tendenziale, perché è solo con riferimento ad una ipotesi di assenza di programmazione che è possibile misurare gli sforzi e gli obiettivi del processo di programmazione cui viene dato avvio con il presente Programma.

Difficoltà di definire gli aspetti metodologici e difficoltà oggettive hanno consigliato di evitare per il momento la presentazione di un bilancio tendenziale o inerziale articolato e completo. Purtuttavia alcune indicazioni in merito ed anche alcune indicazioni programmatiche sono offerte nelle pagine che seguono ai capitoli D. 3 e F. 1.

Le previsioni adottate hanno assunto come base una dinamica inflazionistica progressivamente decrescente, in armonia con le indicazioni programmatiche del governo, che prevedono aumenti dei prezzi pari al 16% per il 1982, al 13% per il 1983, al 10% per il 1984, un tasso che è stato mantenuto anche per il 1985.

6 - *Programma di sviluppo e congiuntura*

Nel momento in cui il Programma viene presentato sembra che la situazione economica complessiva del nostro paese si stia progressivamente deteriorando. Dopo due anni nei quali politici ed operatori economici si erano forse illusi di battere la recessione internazionale conseguente alla crisi petrolifera del 1979 con una politica di bilancio pubblico fortemente espansiva, e ciò anche in contrasto con le dichiarazioni ufficiali del governo, si osserva una situazione di aumento della disoccupazione, delle ore di cassa integrazione; di caduta dell'occupazione industriale, fenomeni tutti che iniziano a toccare anche il sistema economico provinciale.

L'attività dell'Amministrazione provinciale e anche il Programma di sviluppo non avrebbe potuto non prendere atto di questi accadimenti. Dato che il suo orizzonte temporale si estende fino al 1985, il Programma deve necessariamente essere costruito sulla base di obiettivi di medio-lungo periodo. Ciò non significa che esso possa o debba prescindere dall'evoluzione congiunturale.

La massa finanziaria che la Provincia mobilita ordinariamente in ogni anno è molto ingente e assorbe circa il 20% del prodotto provinciale. Altrettanto ingente è la massa finanziaria potenzialmente mobilitabile in dipendenza delle caratteristiche cui si è ispirata la gestione del bilancio provinciale nel passato, che consentono margini di elasticità nell'utilizzo delle risorse finanziarie, e in dipendenza dell'esistenza di margini pressoché integri del potenziale d'indebitamento.

In effetti il Programma incorpora alcune idee guida che pur dirette a risolvere problemi di tipo strutturale, si prestano ottimamente ad essere utilizzate ai fini di una politica anti-recessiva. Vanno ricordati in particolare a titolo esemplificativo gli interventi per l'edilizia abitativa per i quali si prevede una attivazione di finanziamenti pari nel triennio a circa 180 miliardi e gli interventi per opere pubbliche per le quali si prevedono spese per 250 miliardi, con riguardo anche a risorse finanziarie inclusive di residui.

A tutto questo deve aggiungersi che la politica degli incentivi e lo stesso Piano di politica industriale si presentano come strumenti di grande rilevanza per il sostegno degli investimenti privati.

Il Programma si presenta quindi con una forte predisposizione degli strumenti più pregiati della politica anti-recessiva, gli investimenti pubblici e gli investimenti privati, che in presenza di basi legislative già predisposte o in corso di approntamento potranno essere utilizzati con tempestività se situazioni di crisi acute o di emergenza economica dovessero verificarsi nella provincia.

Le indicazioni del Programma e l'enfasi che esso pone sulla politica dell'offerta possono essere viste, in questo contesto, come un tentativo di rendere equamente disponibili per tutti gli operatori i fattori strategici dello sviluppo, e di trattenere all'interno del territorio provinciale, tramite il rafforzamento della capacità di sviluppo autotropulsivo delle sue strutture produttive, gli effetti indotti di una politica di stimolo e di incentivazione della domanda di investimento.

7 - *Aggiornamenti e attuazioni*

La L.P. 25/80 prevede che il Programma di sviluppo abbia il carattere della scorrevolezza, ovvero che esso debba essere aggiornato annualmente in dipendenza dei mutamenti nel quadro economico, nelle disponibilità delle risorse finanziarie, ed anche dell'aggiornamento e revisione degli obiettivi programmatici.

La Giunta intende sottolineare questo aspetto e richiamarlo all'attenzione degli operatori cui il presente schema è diretto.

Scorrevolezza del Programma di sviluppo significa che esso può essere rivisto e modificato, anche annualmente, estendendo contemporaneamente il periodo di riferimento e mantenendone invariata la durata. Non significa tuttavia che i contenuti e la struttura del Programma stesso debbano essere radicalmente mutati in occasione di tutti gli aggiornamenti. A questo riguardo la Giunta assume l'impegno di mantenere, in un periodo di tempo sufficientemente lungo, costanza e stabilità di obiettivi, e ciò anche allo scopo di consentire a tutti gli operatori, pubblici e privati, che ne dipendono, sia pure in misura diversa, di modificare i propri comportamenti istituzionali e di adattarli alla nuova prospettiva di lungo periodo che il Programma presenta.

La scorrevolezza si applica soprattutto, più che alla definizione degli obiettivi, all'analisi del quadro finanziario, all'analisi dei vincoli posti dalle condizioni di economia e dei mercati finanziari, nonché all'individuazione delle cause e dei fatti che potrebbero ostacolarne l'attuazione, e infine al recepimento delle reazioni che la sua attuazione potrà suscitare tra tutti gli operatori interessati.

La revisione annuale del Programma di sviluppo si giustifica anche tenendo in considerazione che in questa prima formulazione dello stesso non tutte le opportunità operative previste dalla L.P. 25/80 hanno potuto essere pienamente utilizzate. Con il procedere dell'esperienza di programmazione la Giunta darà via via piena attuazione ai disposti legislativi.

Va peraltro rilevato che la Giunta provinciale provvederà, ad avvenuta approvazione del Programma, a valutare in concreto la congruità, rispetto agli obiettivi ed ai criteri in esso contenuti, dei provvedimenti legislativi e delle iniziative già operanti e contenute spesso in documenti (denominati a volte programmi o piani) che, si è visto prima, rimangono in vita non essendo il Programma di sviluppo il documento assorbente tutti i contenuti concreti dell'attività di governo della Provincia.

Ove la valutazione così compiuta confermi la compatibilità degli atti programmatori anzidetti, le relative iniziative saranno riprese nella gestione del Programma. Altrimenti, la Giunta provinciale adotterà l'opportuna iniziativa legislativa per la modifica degli atti normativi e apporterà agli strumenti amministrativi le necessarie variazioni ed aggiornamenti.

Uno degli aspetti della L.P. 25/80, che si presenta come essenziale per la prosecuzione dell'esperienza della programmazione stessa è costituito dalla messa in funzione e attività dell'Ufficio per la programmazione, i cui compiti si prospettano di grande rilevanza per la vita dell'Amministrazione provinciale, ma anche di grande complessità concettuale, visti soprattutto i disposti dell'art. 19. Tra i compiti più importanti di questo Ufficio c'è quello di avviare il processo di programmazione per progetti, non perché questo compito spetti istituzionalmente all'Ufficio della programmazione quanto piuttosto per via dell'effetto «pedagogico» che l'Ufficio stesso

deve attuare nei confronti degli uffici ed assessorati che nella fase di avvio della programmazione tenderanno, per inerzia amministrativa, a procedere con atteggiamenti e procedure propri dell'ordinamento pre-legge 25/80.

Spirito di collaborazione, più forte coordinamento degli uffici, maggiore integrazione anche di tipo personale sono necessari perché l'idea della programmazione, del confronto tra costi e obiettivi, della ricerca di soluzioni alternative più efficienti o più economiche, possano trovare concreta realizzazione.

8 - *Rapporti tra Programma di sviluppo e Piano Urbanistico*

Particolare importanza assumono ai fini del generale successo della programmazione i rapporti fra il Programma di sviluppo e il Piano urbanistico provinciale.

Premesso che al primo compete una «preminenza concettuale», come già detto in precedenza, appare evidente che le rispettive leggi istitutive, la L.P. 25/80 e la 2/64, attribuiscono ai due strumenti contenuti e ruoli generali che li rendono interdipendenti ed integrati.

Al Programma di sviluppo compete pertanto di delineare il sistema generale degli obiettivi e delle scelte da porre come traguardo per la società trentina nel suo sviluppo economico e civile. Ad esso spetta altresì di individuare e mobilitare le risorse, *nonché* quello di definire le azioni programmatiche e i complessi sistemi di gestione integrata.

Al Piano urbanistico, cui in passato erano state attribuite funzioni di supplenza alla carenza di un formale disegno di programmazione, spetta ora il compito di calare il complesso delle scelte programmatiche generali sul territorio trentino, disegnando un sistema di insediamenti residenziali e produttivi, nonche di infrastrutture che ad un tempo contribuiscano alla tutela ambientale ed assicurino condizioni di trasformazione, riuso e sviluppo.

È evidente come la particolare caratterizzazione e talvolta supremazia dell'ambiente trentino attribuiscano particolare rilievo al modello territoriale ed alle scelte con questo connesse; si fa *riferimento* alle peculiarità del rapporto società-territorio ed allo spessore di storia e cultura che esso sottende, attraverso qualità e differenziazioni nelle sue diverse parti.

Spetta al Piano urbanistico dar forma a questo complesso di valori spaziali che costituiscono un patrimonio essenziale per la comunità trentina. Oltre a ciò il Piano urbanistico contribuirà al successo stesso della programmazione progettando in concreto sistemi di relazione ed aspetti produttivi più avanzati e funzionali che, *assieme alla qualità della vita*, garantiscano l'efficienza dei processi economici e l'integrazione fra la provincia e i territori finitimi, cogliendo gli aspetti di particolare nodalità insiti nella sua posizione geografica.

La contemporaneità della predisposizione del presente Programma con la revisione del Piano urbanistico consente l'opportuno coordinamento dei due strumenti di programmazione.

Conseguentemente, per quanto riguarda gli aspetti territoriali della programmazione, si rinvia al citato documento preliminare alla revisione del Piano urbanistico provinciale, limitando le considerazioni del Programma di sviluppo all'individuazione delle condizioni di miglioramento generale.

PARTE PRIMA

A - IL QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

A.1 - *L'economia nazionale ed internazionale*

La provincia ha subìto in questo ultimo decennio l'impatto di profonde trasformazioni nazionali ed internazionali. La progressiva crescita dei paesi in via di sviluppo ha mutato le condizioni della competizione internazionale e richiede una nuova divisione internazionale del lavoro. Proprio alcune aziende della provincia, operanti nel campo dei beni di consumo durevole, stanno subendo l'impatto di questa nuova competizione, oltre alle conseguenze di una bassa congiuntura internazionale.

Inoltre gli aumenti dei prezzi del petrolio, come di altre materie prime, hanno causato una profondissima redistribuzione internazionale del reddito. Questa redistribuzione implica necessariamente, all'interno delle economie sviluppate, tra cui l'Italia, un raggiustamento dei comportamenti degli operatori economici nell'impiego delle risorse, per evitare continue crisi dei conti con l'estero e stati di debolezza delle monete meno forti, aggravati dalla speculazione internazionale.

Questa profonda trasformazione del quadro economico internazionale ha avuto conseguenze più rilevanti per l'economia nazionale rispetto alle economie di altri paesi. Quali sono i motivi? Come è

noto, l'Italia conosce un grado di sviluppo più limitato nel quadro dei paesi sviluppati, ed era perfettamente naturale che sentisse maggiormente le conseguenze della mutata situazione internazionale. Di qui una prima indicazione: il rafforzamento e la diversificazione delle strutture produttive è la via per resistere meglio in futuro alla pressione della competizione internazionale.

Inoltre l'Italia è fortemente dipendente dall'estero per i prodotti energetici. Questa dipendenza raggiunge l'86% circa del fabbisogno nazionale totale. È del tutto evidente che la ristrutturazione dell'economia, per sostituire le importazioni e stimolare le esportazioni, acquista in Italia una urgenza e un'importanza molto rilevanti.

Ma proprio mentre la necessità di investimenti per la ristrutturazione dell'economia nazionale diventava stringente, si assisteva – fenomeno però che non è sicuramente limitato solo all'Italia – ad una progressiva espansione della spesa pubblica corrente che limitava fortemente la disponibilità di fondi per gli investimenti direttamente produttivi.

Il problema oggi largamente dibattuto della eccessiva estensione della spesa pubblica e del disavanzo pubblico allargato affonda le sue radici in una legislazione che si è venuta progressivamente accumulando negli anni '70 proprio nel periodo in cui l'orizzonte economico internazionale si andava oscurando.

È necessario affermare che l'uso socialmente orientato delle risorse è obiettivo da perseguire, come del resto indicato da tutte le forze politiche e sociali democratiche. Un obiettivo certamente più «umano» che non la folle corsa agli armamenti a cui oggi il mondo assiste sgomento. Tuttavia l'uso sociale del reddito richiede fondamentalmente una crescita costante e soddisfacente del reddito da distribuire; una crescita da alimentare attraverso il perseguimento di una sempre più elevata produttività delle risorse e dei fattori produttivi. Ma una filosofia redistributiva, per soddisfare questi ideali sociali, può essere realizzata solo se sostenuta da una filosofia produttivistica tendente all'aumento delle risorse disponibili.

A questo punto è necessaria un'altra considerazione. Oggi l'economia italiana deve, per ragioni di equilibrio dei conti con l'estero e di stabilità del cambio, limitare la crescita. Per evitare, almeno in parte, questa riduzione del tasso di crescita delle economie, nazionale e locali, è necessario puntare tutte le carte sull'aumento della produttività delle risorse. Ma le condizioni fondamentali per garantire una soddisfacente crescita della produttività delle risorse sono un aumento del tasso di investimento, privato e pubblico, e una elevata mobilità delle risorse e dei fattori produttivi, lavoro e capitale.

È a questo punto che cominciano a delinearsi gli indirizzi e la filosofia che informeranno il Programma di sviluppo.

Aumentare il tasso di investimento lordo significa e richiede rigorosi comportamenti da parte dei governi provinciale e locali per un ragionevole contenimento della spesa corrente, al fine di lasciare maggiore spazio a quegli investimenti in grado di aumentare la dotazione reale di risorse della comunità trentina.

In un momento in cui le risorse sono limitate, l'obiettivo principale deve essere non tanto quello di assorbire ulteriori risorse, ma quello di operare per una profonda riqualificazione e riorganizzazione del quantum di risorse che oggi sono destinate al bilancio provinciale. Non estendere cioè la spesa in termini reali, ma riqualificarla profondamente per farla rendere maggiormente.

Questo processo di riqualificazione della spesa sarebbe impossibile e impensabile senza un'elevata mobilità delle risorse, tra cui il fattore lavoro. Senza mobilità delle risorse, è possibile solo aumentare il livello della spesa, non riorganizzarla. Senza mobilità delle risorse si permette che accanto a zone di eccessivo ed inefficiente impegno di lavoro vi siano altre zone invece mancanti di servizi essenziali.

In altri termini: senza mobilità si aumentano gli squilibri e le disuguaglianze all'interno della comunità trentina. Ma per aversi mobilità delle risorse è necessario che i comportamenti individuali, come di tutte le forze politiche e sociali, siano orientati al giusto contemperamento fra i diritti acquisiti e le esigenze della comunità e dell'economia provinciale.

Tutti questi sforzi, che sta compiendo la comunità nazionale e che stanno compiendo le comunità locali per porre termine alla situazione di crisi economica e sociale, andrebbero frustrati se tutti non si battono per una migliore collaborazione e migliori intese internazionali. Si potrebbe osservare che questo è un punto troppo al di sopra dei compiti e delle possibilità della Provincia. Però è un punto di grande rilevanza.

Senza collaborazione internazionale, ogni paese rimane solo a risolversi la sua crisi. E, lasciato solo, ogni paese tenta di gettare il fardello della sua crisi sulle spalle degli altri paesi. In un mondo internazionale integrato, dove le importazioni di un paese sono le esportazioni dell'altro, restringere la produzione per restringere le importazioni significa fare il danno dell'altro paese e invitarlo alla rappresaglia. Un coordinamento delle politiche economi-

che, soprattutto nel campo dell'investimento, è indispensabile oggi ai paesi europei per uscire dal tunnel delle loro difficoltà economiche. In questa ottica la comunità nazionale deve dotarsi di una politica estera che favorisca questo coordinamento.

A.2 - *Il ruolo dell'operatore pubblico*

Vi è ora da esaminare, almeno per grandi linee, l'attività dei governi locali: una questione questa molto rilevante perché tocca da vicino il problema delle spese pubbliche, della loro espansione in passato e della necessità di una revisione della struttura e dei livelli della spesa che l'oggi impone.

La questione non tocca soltanto la provincia, ma riguarda un'evoluzione – sul piano politico, scientifico, culturale – presente in tutte le società sviluppate attuali. Questo è il motivo per cui si rende necessaria una valutazione più generale.

La cultura politica, economica e sociale di questi anni, i successi economici dei paesi sviluppati, la grande crescita economica del dopoguerra, hanno contribuito a generare l'idea che ormai lo sviluppo economico delle società moderne potesse essere elevato e continuo e che si potesse, di conseguenza, cominciare a pensare alla costruzione di quello che è stato battezzato lo «stato del benessere». Sull'onda di un ventennio di elevata crescita economica, nel quadro di uno sviluppo democratico, si sono generate «attese crescenti» di benessere economico.

Risolti i problemi economici, attraverso un meccanismo considerato autopropulsivo di sviluppo, si pensava che la questione della capillare diffusione del benessere economico e sociale, soprattutto attraverso i meccanismi redistributivi della finanza pubblica, potesse essere risolta.

Gli anni '70, con i loro grandi rivolgimenti economici e sociali, hanno costituito un brusco risveglio. Infatti lo sviluppo economico non è sempre elevato e costante, e le risorse non sono illimitate: di conseguenza, il problema di un impiego alternativo delle risorse diventa un problema reale, che va affrontato con rigore e coerenza. È apparso evidente soprattutto che, quando il processo di creazione di risorse risulta contenuto, non è possibile pretendere un'ampia offerta di beni pubblici. Dato che anche i beni e i servizi pubblici hanno un costo, pretendere un'ampia offerta di beni sia privati che pubblici significa costringere i pubblici poteri ad una continua espansione della circolazione monetaria che finisce per generare insostenibili tensioni inflazionistiche.

Ma soprattutto si è scoperto che se porre una robusta «rete di sicurezza» al di sotto dei gruppi di cittadini più deboli in campo economico-sociale, meno favoriti dalle vicende economiche, più svantaggiati, è un principio coerente con ideali di giustizia sociale, quando questa politica tende ad essere generalizzata si finisce inevitabilmente per sovraccaricare le funzioni pubbliche e per smorzare lo spirito d'iniziativa individuale e gli incentivi all'attività economica, che sono il carburante per far funzionare quella macchina complessa e delicata, ma insostituibile come strumento di efficiente impiego delle risorse, che è l'economia di mercato.

Per poter vincere la battaglia sul fronte del contenimento della spesa pubblica, centrale e locale, senza passare attraverso tagli indiscriminati della spesa che la società e l'economia non tollererebbero, si esprime la convinzione che occorra impostare e vincere una vera e propria battaglia culturale, tendente a chiarire la distinzione tra ciò che è veramente «pubblico» e ciò che deve essere «privato», a valutare in modo rigoroso i benefici e i costi delle spese pubbliche, a riorganizzare e a riqualificare la spesa che deriva oggi dalle leggi esistenti.

Si deve riconoscere che oggi ci si trova di fronte ad una sfida. Infatti i servizi offerti alla comunità trentina devono essere mantenuti, e quindi la spesa corrente per far fronte ad essi non deve essere demonizzata. Ma se si intende mantenere come obiettivo la quantità e la qualità dei servizi forniti, in un momento in cui il volume delle risorse che è possibile impiegare non può certamente crescere senza vanificare gli sforzi della lotta all'inflazione e per riequilibrare i conti con l'estero, è necessario passare attraverso la «riqualificazione» della spesa, che richiede, come condizione indispensabile, razionalizzazioni e recuperi di efficienza anche attraverso la mobilità delle risorse umane e materiali.

B - L'ECONOMIA TRENTINA: PROBLEMI APERTI

L'individuazione delle linee programmatiche per l'azione della Provincia nel prossimo triennio e l'individuazione delle linee di sviluppo del territorio trentino, che la stessa indica agli operatori pubblici e privati, non possono che basarsi sull'analisi del funzionamento del sistema economico e sulla individuazione dei problemi cruciali che lo caratterizzano. Di fatto, dette analisi sono state in questi ultimi anni realizzate da più parti, anche su iniziativa della Provincia, e da esse sono state tratte le indicazioni concernenti gli aspetti e i problemi più rilevanti verso i quali la Provincia ritiene che debbano rivol-

gersi, in misura prioritaria, le azioni programmatiche, esposte nelle pagine successive.

La Provincia ritiene altresì che nell'ambito del Programma di sviluppo, documento per sua natura propositivo e di vincolo, non sia opportuno richiamare gli elementi che compongono questo complesso quadro economico, se non laddove taluni di essi consentano una migliore chiarificazione delle specifiche azioni e proposte.

B.1 - *Il funzionamento del mercato del lavoro*

Il mercato del lavoro nel Trentino risente negativamente dello sfavorevole andamento congiunturale su scala nazionale. Nel corso degli anni '70 tuttavia il tasso di disoccupazione è stato inferiore a quello rilevato nel resto del paese, mentre il tasso di attività risultava in linea con quello medio nazionale.

Anche nel Trentino la disoccupazione è concentrata nelle classi più giovani di età e tra le donne, mentre sembra accertato che i lavoratori maschi nella fascia centrale d'età hanno minori difficoltà a trovare occupazione, infine il tipo di disoccupazione è prevalentemente urbano.

L'economia trentina presenta la caratteristica di una popolazione relativamente più anziana rispetto alla media nazionale, che si combina con una forza di lavoro che è invece relativamente più giovane.

Inoltre la quota di persone prive di titolo di studio è nettamente al di sotto della media nazionale per la popolazione nel suo complesso ed è in sostanza inesistente fra gli occupati. Per contro si osserva, sia per la popolazione sia per gli occupati, una quota relativamente più bassa della media nazionale per diplomati e laureati.

La dotazione di capitale umano in termini di istruzione pare quindi concentrarsi nella fascia intermedia di qualificazione: entro certi limiti ciò può consentire un maggior grado di flessibilità della forza lavoro e una maggior quota di capitale umano specifico. Vi è tuttavia il rischio che un processo di crescita legato a fatti innovativi incontri un vincolo qualitativo nella carenza di qualificazioni più elevate.

Le trasformazioni strutturali legate al processo di crescita hanno trascinato in sé, nel passato, forti correnti migratorie verso altre regioni italiane e verso l'estero. Nel corso degli anni '70 questo problema è stato riassorbito, mentre la mobilità territoriale, sempre intesa all'interno della provincia, ha acquistato connotazioni fisiologiche.

Un ragionevole grado di mobilità territoriale interna e settoriale appare un fattore cruciale per lo sviluppo della provincia, favorendo gli indispensabili processi di ristrutturazione produttiva e di aggiustamento qualitativo fra domanda e offerta di lavoro.

Il continuo ingresso di donne sul mercato del lavoro e la sostanziale crescita del settore terziario pongono, in modo simultaneo, il problema di una domanda e di un'offerta di lavoro con differenti distribuzioni temporali. Un aspetto chiave di questo fenomeno riguarda l'organizzazione part-time del lavoro che appare oggi una formula matura per una sua sistemazione organica. Ciò potrebbe forse favorire un innalzamento del tasso di attività femminile che è, nella provincia, inferiore alla media nazionale.

Un tratto peculiare della provincia, da considerarsi in sé positivo, è il particolare legame esistente fra mercato del lavoro e attività di formazione professionale.

La formazione professionale, rivolta ai giovani, riguarda quasi un quarto dei giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo ed il numero delle iscrizioni risulta in costante aumento. Il problema appare essere l'orientamento della scelta della specializzazione. Ciò comporta evidentemente difficoltà ulteriori per il successivo inserimento nel mercato del lavoro, dovute anche alla mancanza di un collegamento funzionale fra la formazione professionale e il mercato del lavoro, sia per l'orientamento dei giovani, che al fine della riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riconversione e ristrutturazione.

B.2 - *Struttura del sistema industriale*

La struttura industriale trentina risulta nettamente caratterizzata dalla presenza degli stabilimenti di quattro grandi società in cui si concentra una rilevante quota dell'occupazione industriale. Una caratteristica comune di tali complessi, come di altri di minori dimensioni, è quella di avere dislocati al di fuori del territorio della provincia i loro centri direzionali. Non si conosce con esattezza il peso dell'indotto dei grandi complessi, che comunque andrebbe ad aggiungersi organicamente all'occupazione diretta. Proprio queste grandi strutture industriali, così come le aziende aventi all'esterno i loro centri decisionali, hanno dunque rappresentato e rappresentano un fattore trainante dell'economia trentina.

Occorre tuttavia sottolineare con altrettanta chiarezza che, proprio per le loro caratteristiche

dimensionali e decisionali, queste aziende implicano un potenziale rischio occupazionale, connesso ad eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione, di cui occorre tenere adeguato conto. Il potenziale di rischio si accentua ulteriormente quando si consideri che le lavorazioni localizzate nella provincia sono spesso costituite da fasi finali o da assemblaggi.

L'imprenditorialità trentina si esprime, sul piano industriale, attraverso una forte presenza di piccole e medie imprese e in particolare imprese di tipo artigianale. La forte presenza del settore delle costruzioni, in cui tipicamente predominano le piccole imprese, accentua la frantumazione dimensionale che si osserva per l'intero settore industriale.

Nel corso della seconda metà degli anni '70, l'industria trentina sembra avere esaurito le sue capacità di assorbimento occupazionale, mentre contemporaneamente l'evoluzione tecnologica e una accresciuta competitività hanno reso più acuta l'esigenza di una maggiore flessibilità e capacità di innovazione.

Un'analisi dei tassi di crescita dell'industria trentina consente di osservare valori mediamente superiori, nell'ultimo quinquennio, a quelli nazionali.

Nel periodo recente e attuale il tasso di crescita dell'industria locale è decelerato in modo significativo, ma all'incirca in linea con la caduta produttiva a livello nazionale. Ciò tuttavia potrebbe nascondere il rischio potenziale di una situazione di crisi strutturale e non solo congiunturale dei grossi complessi e dell'indotto locale, della quale si avvertono oggi solo alcuni sintomi. In tale caso si porrebbe il delicato problema di azioni di sostegno, specialmente per le imprese di maggiori dimensioni.

B.3 - *Il settore terziario: privato e pubblico*

Il settore terziario impegna attualmente oltre metà degli occupati, e tale quota è destinata a crescere. Si tratta quindi di un settore di notevole importanza anche se l'elevata eterogeneità al suo interno ne rende sconsigliabile un'analisi aggregata. Ad una prima disaggregazione si può osservare che la crescita occupazionale ha coinvolto in misura significativa sia il terziario privato sia il terziario pubblico, anche se con dinamiche e determinanti molto differenziati.

Un elemento di particolare interesse nell'evoluzione recente del «terziario privato» della provincia è rappresentato dallo sviluppo del turismo. In effetti, nel corso degli anni '70 il numero di turisti presenti è all'incirca raddoppiato e la crescita ha interessato quaso tutti i comprensori.

Come conseguenza dell'accresciuta domanda è aumentato il numero di esercizi, in particolare alberghi e alloggi privati, con ragguardevole impatto sull'attività delle costruzioni. Questa complessa dinamica legata allo sviluppo del turismo pone numerosi e delicati problemi, per i quali appare cruciale il ruolo di indirizzo della Amministrazione provinciale.

Il primo problema è quello di definire, sulla base di attenti studi, una politica di crescita e sviluppo del turismo, articolata per comprensori, nel rispetto e nella valorizzazione del patrimonio naturale della provincia. Il secondo problema riguarda l'occupazione del settore delle costruzioni, che potrebbe subire un influsso dalle predette politiche di sviluppo controllato del turismo. In terzo luogo il patrimonio immobiliare è oggi tale da richiedere una azione di conservazione e sviluppo, con una politica di indirizzo e di programmazione degli investimenti privati e pubblici. Infine una politica del turismo sembra richiedere una più intensa valorizzazione del patrimonio culturale oltre che naturale della provincia.

Il settore commerciale, anch'esso legato al turismo, ma altresì canale dell'intero sistema produttivo, mostra carenze sul piano dimensionale e sul piano organizzativo, pur fornendo un apprezzabile contributo in termini di stabilità e di livelli occupazionali. Si tratta indubbiamente di mali comuni all'intero sistema distributivo nazionale, ma che nel caso della provincia possono acquistare la natura particolare di fattori limitativi della crescita.

Il settore pubblico occupa un ruolo strategico nell'economia della provincia, sia in termini di peso relativo sia in relazione alle potenziali capacità di indirizzo. Gli occupati dell'Amministrazione provinciale sono cresciuti in modo significativo nel corso degli anni '70, e attualmente l'occupazione attivata, in modo diretto o indiretto, dalla Amministrazione rappresenta una parte cospicua dell'occupazione dipendente della provincia, con una particolare concentrazione nelle funzioni riguardanti la scuola e la sanità. La rilevanza di queste due aree è testimoniata, oltre che dal loro peso occupazionale, anche dalla loro notevole incidenza sulle spese correnti.

Per quanto riguarda la sanità, la fase attuale è caratterizzata da una gestione della transizione delle competenze sanitarie alle Unità Sanitarie Locali. Contemporaneamente la previsione di una riduzione in termini reali delle risorse disponibili per la sanità rende acuta l'esigenza di una razionalizzazione dei servizi, senza che ciò, tuttavia, vada a detrimento della qualità delle prestazioni e, più in generale, dei bisogni della popolazione.

Un problema già oggi presente ma destinato ad assumere ancor maggior rilevanza in futuro è quello dell'assistenza agli anziani: si tratta di uscire dall'ambito di azioni frammentarie o puramente assistenzialistiche per formulare invece una politica organica che si basi sui bisogni complessivi di questa fascia di popolazione.

Mentre l'aumento di popolazione anziana determina pressioni sulla domanda di risorse per la sanità, la caduta di popolazione giovanile richiede una riduzione dell'occupazione, in particolar modo per le scuole per l'infanzia, dove l'eccedenza di personale è destinata ad accentuarsi ulteriormente nel futuro.

Questo fenomeno è semplicemente un aspetto di una questione più generale, che è quella del mutamento graduale della domanda che l'Amministrazione provinciale è chiamata a soddisfare e quindi dell'esigenza imprescindibile di una flessibilità delle strutture e dei processi decisionali.

Occorre sottolineare con chiarezza che, proprio a causa della rilevanza occupazionale della Amministrazione provinciale, il perseguimento dell'obiettivo di un contenimento delle spese correnti potrebbe facilmente entrare in conflitto con il dichiarato obiettivo della piena occupazione.

B.4 - *Agricoltura e territorio*

La valutazione del ruolo del settore agricolo in provincia di Trento, del suo livello di organizzazione strutturale e della sua produttività, va posta anzitutto in adeguata correlazione con la natura montana del territorio. In tal senso sono da porre in primo piano le conseguenze più dirette dei condizionamenti provocati dai fattori naturali, vale a dire l'estrema differenziazione orizzontale per varietà morfologiche ed il frazionamento verticale dovuto al clima.

Dette conseguenze si traducono in una evidente limitazione degli spazi utilizzabili in materia di accessibilità, idoneità pedologica e idrologica, congrua dimensione areale, con eccezione per i bassi fondovalle e i bassi versanti: si comprende pertanto come meno del 15% della superficie dei terreni qualificati come produttivi risulti effettivamente utilizzata da pratiche agricole in senso stretto.

Inoltre l'elevata fragilità dell'equilibrio idrogeologico non solo rende precarie le condizioni insediative nelle stesse aree e più basso tasso di utilizzazione agricola, ma impone precisi limiti all'espansione areale, alla scelta tipologica e localizzativa, agli interventi tecnologici della pratica colturale.

Tutto ciò è tra le cause della prolungata persistenza di un modello di economia di sussistenza che, fondato sull'azienda familiare e sulla varietà colturale per prevalente autoconsumo, ha determinato un esasperato frazionamento fondiario, che ancor oggi caratterizza il settore agricolo: infatti secondo i dati ufficiali disponibili il 94,8% delle aziende agricole hanno una superficie inferiore ai 10 ettari, ma di queste ben il 34,7% ha dimensioni inferiori all'ettaro, un altro 34,2% sta fra 1 e 3 ettari, e solo il 25,8% fra i 3 e i 10 ettari.

È ben vero che in questi ultimi tempi il mercato fondiario in agricoltura presenta una certa dinamicità, palesandosi la tendenza al riordino dei fondi con processi di spontaneo accorpamento, che potranno essere ulteriormente favoriti dalle recenti norme provinciali di cui alla L.P. n. 17/81 e dall'entrata in vigore della legge nazionale sui patti agrari.

La massiccia contrazione del numero degli occupati nel settore, verificatasi negli ultimi decenni, appare aver superato i limiti fisiologici, se solo si analizza l'aspetto strutturale del fenomeno, per il quale, ad una riduzione della vocazione imprenditoriale del settore, si accomuna un invecchiamento degli addetti, che appare sintomo di un pericoloso diffuso disimpegno dalla pratica agricola.

Conseguenza di tale fenomeno è lo spopolamento montano che, pur in attenuazione rispetto ai decenni passati, non va certo sottovalutato. Ciò determina a sua volta una riduzione delle utilizzazioni delle pur cospicue risorse della media montagna, provocandone il progressivo impoverimento colturale.

L'abbandono di dette zone comporta una più elevata pressione della domanda insediativa sulle aree più ricche dell'agricoltura trentina, nonché processi di agglomerazione che interessano zone a tassi di popolamento relativo già superiori alla ricettività territoriale. Infatti i problemi più rilevanti per la destinazione d'uso del territorio si pongono proprio lungo l'asse atesino, zona sottoposta a maggior pressione da parte dell'intera gamma dei settori di domanda, nonché nelle principali stazioni turistiche montane.

Un aspetto rilevante dell'attività agricola intimamente connesso con i problemi suesposti, è costituito da una elevata diffusione del part-time, soprattutto fra giovani e donne, e in aziende di piccole dimensioni.

Dal punto di vista economico generale, l'integrazione di reddito proveniente da attività produttive diversificate può prefigurare una certa flessibilità, in grado di attenuare i contraccolpi di situazioni di crisi occupazionali di altri settori.

Per ciò che concerne l'agricoltura, si dovrebbe invece distinguere fra part-time di fondovalle e part-

time delle zone marginali; nel primo caso il giudizio è fondamentalmente negativo in quanto la presenza di un agricoltura ricca richiede alti gradi di specializzazione e imprenditorialità; nel secondo caso il fenomeno si può considerare nel complesso positivo, dal momento che può essere in grado di contenere effetti di spopolamento e di conseguente degrado territoriale.

Il fatto strutturale di maggior rilievo dell'agricoltura trentina è dato dai tre comparti della zootecnia, della frutticoltura e della viticoltura. La produzione lorda vendibile del settore è così ripartita:

- 42% zootecnia: il comparto è presente ovunque in provincia, in particolare nelle alte vallate;
- 36% frutticoltura: si tratta in larga prevalenza di mele, la cui coltura tende ad estendersi a danno del vigneto:
- 18% viticoltura: anche per le colture viticole si rileva un elevato livello di concentrazione areale, e anche con l'occupazione di suoli in qualche caso non idonei: con una gamma di varietà che non sempre favorisce una idonea remunerazione, legata per il Trentino ad aspetti eminentemente qualitativi.

B.5 - *Il deficit funzionale*

Le analisi condotte a livello regionale, sia in Italia che in altri paesi europei, hanno mostrato come le aree periferiche dei paesi industrializzati soffrano di quello che è stato definito il deficit o il sottosviluppo funzionale.

Sulla base delle poche informazioni statistiche attualmente disponibili, a causa delle difficoltà oggettive di reperire dati adeguati, anche il Trentino sembra seguire queste regole. A fronte infatti di un settore industriale rappresentativo praticamente di tutti i comparti più significativi e assolutamente non squilibrato rispetto alla media nazionale, fa riscontro una struttura industriale debole sia per quello che riguarda la dimensione delle imprese, prevalentemente medio-piccole e/o a struttura familiare-artigianale, sia per quello che riguarda il controllo esterno delle stesse. Si è infatti sottolineato come le quattro imprese di maggiori dimensioni operanti nel Trentino siano in realtà impianti di aziende la cui sede direzionale è localizzata fuori provincia.

In realtà il concetto di deficit funzionale implica delle valutazioni che vanno al di là della semplice analisi della struttura industriale. In primo luogo perché le analisi esclusivamente settoriali, che tendono ad individuare i fattori di forza o di debolezza di un area in base alla presenza/assenza di settori di punta sono di scarsa utilità ed anche perché, come nel caso del Trentino, il «mix» settoriale si presenta abbastanza completo. In secondo luogo, perché in periodi di profondi mutamenti strutturali anche a livello internazionale diviene difficile individuare quali settori possano essere considerati veramente di punta. Infine perché, e questo è l'aspetto più importante, sono proprio elementi di natura intersettoriale, che travalicano lo stesso settore dell'industria, a costituire il punto chiave del deficit funzionale.

Si può dire infatti che i paesi industrializzati in genere tendano a rimanere competitivi a livello internazionale nell'ambito degli stessi settori grazie alle caratteristiche del loro capitale umano ed al livello tecnologico incorporato, sia nei processi produttivi che nei prodotti, cioè grazie al «mix» funzionale che essi sono in grado di offrire in termini di strutture tecnico-produttive, ma soprattutto di capacità imprenditoriali ed organizzative intese in senso lato.

Ora, sulla base delle esperienze concrete, le maggiori differenze esistenti nei paesi industrializzati tra le grandi agglomerazioni (ad esempio il triangolo industriale ed in particolare l'area metropolitana milanese) e le aree più periferiche, come il Trentino, tendono proprio a manifestarsi in termini di attività di ricerca e sviluppo, funzioni direzionali, marketing, attività di consulenza ed in genere di ogni altra attività caratteristica delle strutture economiche contraddistinte da un elevato potenziale innovativo.

È proprio quest'ultimo aspetto che rende estremamente rilevante il problema del «deficit funzionale». Esso infatti non sarebbe di per sé rilevante se non condizionasse la capacità innovativa dell'intero sistema economico di una determinata area e, quindi, le sue capacità di garantirsi uno sviluppo autopropulsivo.

In linea generale, i fattori che maggiormente concorrono a determinare il sottosviluppo funzionale di una determinata area, e che sono rilevanti anche nel caso del Trentino, possono essere sommariamente riassunti in:

a) fattori interni alle imprese ed agli impianti;

b) fattori esterni alle imprese ma interni al settore industriale;

c) fattori esterni sia alle imprese che al settore industriale.

Per quello che riguarda il primo gruppo dei fattori, contribuiscono a determinare il deficit funzionale:

- la base tecnologica delle aziende, cioè il livello della tecnologia incorporata nei loro processi e nei loro prodotti;
- il livello di «conoscenze» delle aziende, cioè la qualità del loro management;
- il periodo di complessità funzionale dell'azienda, cioè l'integrazione esistente tra le diverse funzioni manageriali.

Per quello che riguarda i fattori connessi con i legami interaziendali e le strutture di mercato sembrano rilevanti:
- la disponibilità per le aziende di informazioni relative alle nuove tecnologie e all'accesso ai mercati;
- la disponibilità di lavoro altamente qualificato;
- la distribuzione dimensionale della struttura industriale.

Per quello che riguarda l'ultimo punto, infine cioè in pratica le così dette economie di agglomerazione, vanno essenzialmente considerate tutte quelle attività, rientranti nell'ambito del terziario avanzato, che si pongono come supporto a tutti i settori produttivi offrendo una gamma di servizi integrativi e/o sostitutivi di quelli interni alle imprese stesse.

Su tutti e tre gli aspetti, anche se in misura ovviamente diversa, il Trentino sembra soffrire di strozzature tali da rendere incerta, o comunque da limitare, la sua reale capacità di adattamento e innovazione alle mutate condizioni della situazione economica nazionale ed internazionale.

B.6 - *La struttura del sistema creditizio*

Il sistema bancario trentino presenta, sotto il profilo strutturale, rilevanti elementi di specificità che direttamente o in via mediata, influiscono in misura più o meno ragguardevole sui problemi di efficienza nella raccolta e nella allocazione delle risorse finanziarie all'interno dell'area provinciale.

Innanzitutto, si sottolinea che nel Trentino sono operanti quasi tutte le categorie giuridiche di aziende di credito, elencate nell'art. 5 della legge bancaria. Non sono presenti le banche popolari cooperative, i monti di credito su pegno di I categoria e le banche estere.

La categoria maggiormente rappresentata in provincia è quella delle casse rurali ed artigiane con 127 aziende e 210 sportelli, un quinto circa di tutte le aziende e gli sportelli delle casse rurali italiane. Caratteristiche di questo tipo di banche sono una spiccata vocazione al sostegno finanziario dei luoghi in cui operano, una dimensione media abbastanza contenuta, una organizzazione prevalentemente monocellulare, una gestione del credito che per alcune competenze è riservata alle assemblee sociali.

Se alle casse rurali trentine si vuole accostare la locale Cassa di risparmio, risulta che il loro insieme viene a controllare circa il 70 per cento dell'intermediazione creditizia nel Trentino, con una articolazione territoriale che copre quasi il 90 per cento di tutti gli sportelli aperti sul territorio.

Accanto a tale elemento strutturale è significativo segnalare che proprio le due suddette categorie di banche sono abilitate a compiere direttamente, con maggiore autonomia rispetto alle altre aziende di credito, operazioni di prestito a medio e lungo termine che, in taluni casi, si pongono in alternativa ai mutui dei due istituti speciali della provincia.

Questa osservazione porta a sottolineare che nel Trentino, partendo dai prestiti a scadenza protratta non agevolati e nella prospettiva di una eliminazione dei vincoli all'accrescimento del credito, esisterebbero già le premesse, autorevolmente invocate per l'intero sistema nazionale affinché, attraverso l'aumento del grado di concorrenza fra banche e fra banche intermediarie specializzate, le istituzioni creditizie siano sospinte ad accrescere la loro efficienza tecnico-operativa, riducendo i costi dell'intermediazione per l'economia.

Caratterizza il sistema bancario trentino anche un costante basso rapporto impieghi/depositi delle aziende di credito. È questo un fenomeno a prima vista contraddittorio, perchè riscontrabile in altre aree del nostro paese in cui l'industria ed il terziario sono molto meno rilevanti che nel Trentino. In realtà codesto dato preso isolatamente non è significativo se solo si considera che, in provincia, gli impieghi degli istituti speciali, finanziati anche dagli apporti delle aziende di credito locali, corrispondono ad una quota assai elevata dei prestiti delle banche ordinarie per cui è molto probabile che, nel Trentino, il credito degli intermediari specializzati, perchè prevalentemente a tasso agevolato (e più in generale perché contingentato), sostituisca in parte il credito ordinario essendo utilizzato anche per talune occorrenze che normalmente verrebbero soddisfatte dalle banche commerciali.

Un'altra particolarità che si riscontra nel Trentino attiene alla elevata incidenza dei crediti speciali agevolati sul totale dei mutui concessi dagli Istituti a medio e lungo termine.

Il fenomeno è la conseguenza della massiccia opera di incentivazione dell'Ente pubblico per stimolare il processo di accumulazione, ma induce a meditare se questa impostazione corrisponda ad uno standard ottimale di produttività degli incentivi medesimi o se, tenuto conto anche dei suggerimenti

emersi in altre sedi, non sia meglio separare la corresponsione delle agevolazioni finanziarie dalle modalità di finanziamento degli investimenti prescelte dalle imprese, problema che verrà ripreso nell'ambito delle azioni programmatiche specifiche in materia di credito.

B.7 - *La recente evoluzione congiunturale*

Il 1982 ha registrato, a livello nazionale, risultati con segni tra loro contrastanti e con riflessi di natura strutturale e di medio periodo che, in parte, si ripercuotono sulla economia provinciale e sul programma triennale. La produzione industriale in Italia, dopo essere caduta del 2,3% nel 1981, è cresciuta nel corso del primo trimestre 1982, prevalentemente sostenuta dalla domanda interna, e poi è caduta nuovamente nei sei mesi successivi (con numero indice 1970 = 100: 134,4 in gennaio; 154,3 in marzo; 143,7 in settembre. Variazione fra settembre 1982 e settembre 1981: – 5,8%).

Si sono avuti, inoltre, nel corso dei primi nove mesi del 1982 una caduta dell'occupazione e un aumento del tasso di disoccupazione, con un'ulteriore crescita delle ore concesse dalla Cassa integrazione guadagni. Non appaiono segni di ripresa. Anzi, si diffonde il pessimismo, specie per il rallentamento dell'export.

Ciò sposta ulteriormente in avanti le prospettive di ripresa per l'economia italiana che sembra inevitabilmente doversi adattare ai fenomeni recessivi in atto a livello mondiale.

Per la provincia si pone quindi la necessità di attrezzarsi per limitare i danni di un possibile periodo di crescita zero o di crisi. In questo senso diventa essenziale una conoscenza articolata della dinamica occupazionale, per poter intervenire con la necessaria adeguatezza di strumenti e di risorse.

L'esempio più cruciale di questa esigenza è dato dalla dinamica della disoccupazione nella provincia. Si ricorda che il tasso di disoccupazione era pari al 4,8% nel 1980 ed è aumentato nel 1981 al 6,8% (contro un valore dell'8,4% a livello nazionale) per un numero di 12.000 persone in cerca di occupazione. Nel corso del primo trimestre 1982, il numero di persone in cerca di occupazione è drasticamente salito a 21 mila, con una analoga brusca crescita all'11,5% del corrispondente tasso, ma è nuovamente diminuito a 9 mila persone nei mesi di marzo e luglio.

Per chiarire la portata di questi dati, si deve innanzitutto osservare che nel 1981 e nei primi nove mesi del 1982 l'occupazione totale è rimasta praticamente immutata.

Per quanto riguarda invece la disoccupazione, essa è risultata nel corso del 1982 estremamente variabile. Le variazioni (l'aumento in gennaio e la diminuzione nei mesi successivi) sono imputabili quasi interamente alle «altre persone in cerca di occupazione» cioè, secondo la dizione I.S.T.A.T., coloro che si sono dichiarate in condizione non professionale, ma ad una successiva domanda della stessa intervista hanno dichiarato di cercare lavoro. Questa categoria registra infatti sbalzi molto elevati.

Sembra di poter dire che sia iniziato, con gli anni '80, un processo di tendenziale aumento del tasso di attività, non solo a seguito di un aumento della popolazione in età di lavoro, ma anche a seguito dell'entrata nel mercato del lavoro di popolazione non attiva (in particolare di popolazione femminile). Tale processo non appare tuttavia esprimersi in aumenti costanti nel tempo ma piuttosto in brusche variazioni a carattere stagionale.

Risulta quindi difficile, in questo particolare momento, valutare con sufficiente grado di sicurezza i livelli di disoccupazione e sembra più utile seguire attentamente gli sviluppi del fenomeno e approfondirne le caratteristiche qualitative.

Un'ulteriore indicazione della presenza di crisi è data dall'aumento del numero di ore di Cassa integrazione guadagni richieste (ma non necessariamente concesse). La Cassa integrazione guadagni ha registrato un forte aumento delle ore richieste a partire dal primo semestre 1981 ed è rimasta su livelli pressoché stabili nei successivi semestri.

Le conclusioni che si possono trarre da questa analisi sono così riassumibili. Le difficoltà economiche del paese si riflettono necessariamente anche sulla provincia. La crisi appare ancora strisciante, poiché investe il mercato del lavoro secondario, essenzialmente donne, e specifiche situazioni aziendali. La crisi, tuttavia, esiste e una continuazione delle tendenze in atto potrebbe intaccare anche il mercato del lavoro primario.

Se ciò dovesse verificarsi, il Programma di sviluppo, come si è accennato sopra e come si ripeterà oltre, verrà reso flessibile in modo da consentire dirottamenti di risorse finanziarie verso usi di tipo sociale e di sostegno della domanda.

È tuttavia importante ribadire che:

1) a causa del peso preponderante della domanda nazionale ed internazionale, se la crisi dilaga nel paese e diventa incontrollabile, è inutile illudersi che un bilancio come quello della Provincia, per quanto robusto, possa tamponare tutte le falle;

2) il Programma nasce con l'obiettivo bensì strumentale, ma primario, di rafforzare la struttura produttiva sul lungo periodo. Nessun piano trienna-

le può essere del resto concepito in funzione dell'emergenza.

È tuttavia incontrovertibile che nella misura in cui l'emergenza non impedisca il raggiungimento degli obiettivi, il rafforzamento della struttura produttiva in tutti i suoi comparti è proprio la via migliore per far fronte agli shock esterni e interni apportatori di eventuali stati di emergenza.

PARTE SECONDA

C - OBIETTIVI, CRITERI E METODI DI INTERVENTO ACCOLTI NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROVINCIALE

Dopo le analisi svolte nei precedenti capitoli, è ora opportuno delineare obiettivi, criteri e metodi di intervento all'insegna dei quali questo primo Programma di sviluppo provinciale è impostato.

C.1 - *Gli obiettivi*

Nella «Premessa» si è ricordato quali siano, secondo l'art. 1 della L.P. 25/80, i fini generali della programmazione in vista dei quali è necessario procedere alla formulazione del Programma.

I primi tre (superamento degli squilibri socioeconomici, piena occupazione, impulso alle attività di produzione e di servizio) sono riconducibili alla finalità basilare di aiutare l'economia trentina a percorrere un sentiero di crescita stabile (in termini di tasso annuo reale di sviluppo) ed equilibrato (in termini intersettoriali e spaziali).

I successivi due (tutela dell'ambiente e razionalizzazione dell'impiego delle risorse con massima salvaguardia di quelle non rinnovabili) costituiscono una scelta fondamentale circa la qualità dello sviluppo che si intende perseguire.

Dato che, nel caso particolare del Trentino, i valori estetico-ambientali e le risorse naturali non sono solo un bene finale ma anche un input di produzione, la loro difesa non può tuttavia essere vista come un mero vincolo allo sviluppo produttivo di beni e servizi, in vista di una diversa qualità della vita, ma anche come un passo necessario per il sostegno, nel lungo periodo, delle stesse attività produttive.

Nelle successive pagine, analizzando i problemi peculiari dell'economia trentina, si sono messi in evidenza i motivi di ordine esogeno ed endogeno per i quali le strutture produttive oggi operanti nella provincia, sia nel settore dei beni, sia in quello fondamentale dei servizi produttivi e di consumo, risultano caratterizzate da uno stato di equilibrio relativamente precario e da un dinamismo non del tutto soddisfacente, e giustificano dunque l'assunzione, da parte della Provincia, dei fini generali programmatici sopra ricordati.

In particolare, per quanto concerne l'esigenza di percorrere un sentiero di crescita stabile ed equilibrato, elementi di precarietà e di debolezza sono stati individuati nella particolare esposizione dell'economia trentina a crisi industriali di provenienza esogena (cioè importate tramite le società-madri degli stabilimenti locali) e nella strutturale difficoltà – tipica delle unità di produzione e servizio della «terza Italia» – di coniugare la dimensione limitata (e spesso familiare) con le rapide innovazioni tecniche e di mercato cui, in una situazione competitiva, è necessario ricorrere sia per crescere, sia per non cadere dal filo del rasoio della piccola dimensione su cui si sia scelto di camminare.

Dato che questi elementi di debolezza riguardano non soltanto il comparto industriale, ma anche quello commerciale, agricolo e turistico, la Provincia colloca al centro del Programma di sviluppo provinciale, come prioritario e basilare rispetto a tutti gli altri, l'obiettivo del perseguimento – per le unità produttive – di una più solida capacità di sviluppo autopropulsivo, fondata su di una più elevata capacità di innovazione e di adattamento ai mutamenti di ordine strutturale che le derivano dall'esterno.

Tale consolidamento dell'apparato produttivo è da considerarsi pregiudiziale, sia rispetto all'obiettivo della difesa da possibili shock congiunturali o strutturali importati dall'esterno (essendo chiaro che la possibilità di assorbirli minimizzandone i danni è maggiore se l'asse portante dell'economia è solido) sia rispetto agli obiettivi ultimi della diffusione equilibrata dei posti di lavoro e del benessere, nonché del razionale uso delle risorse.

È infatti parimenti chiaro che il disporre di una struttura di base sana e dinamica, capace di creare (o almeno di non perdere) occupazione non fittizia ma produttiva, è il primo passo per impostare azioni di orientamento spaziale e di cooperazione ecologico-ambientale. Ed è anche il primo passo per produrre quei sovrappiù cui il settore pubblico dell'economia deve attingere per realizzare i propri investimenti e per espletare le crescenti funzioni che la comunità da esso si attende.

La realizzazione di questo modello di sviluppo comporta ovviamente un'azione graduale di medio-

lungo periodo, che non può esaurirsi nell'arco del triennio del Programma. E ciò, sia per l'esigenza che i meccanismi indiretti mediante i quali la Provincia intende agire vengano gradualmente ad incidere sulla logica delle scelte degli operatori privati che rimangono gli attori principali del processo di sviluppo, sia per la necessità tecnica di modificare anche profondamente parte del sistema normativo posto in essere nel corso della storia dell'autonomia provinciale, e in particolare nel trascorso decennio, sia – infine – per la basilare necessità che la Provincia stessa acquisisca, come tecnostruttura pubblica di servizio, quella capacità innovativa e quella flessibilità organizzativa che intende promuovere nelle altre unità di produzione e servizio.

Non bisogna poi trascurare l'eventualità che, in tale periodo, eventi esogeni, del tipo indicato sopra, o crisi settoriali particolari, di qualsivoglia origine, creino situazioni di emergenza la cui gestione renda necessari (accanto ai meccanismi di difesa previsti dalle leggi dello Stato) interventi specifici a carico della Provincia.

Il manifestarsi di tali emergenze e il ricorso a simili interventi straordinari non potrebbe non avere un impatto negativo sui tempi e contenuti del processo evolutivo che il Programma di sviluppo provinciale intende promuovere, suscitando dilemmi evocativi delle «politiche dei due tempi» di non fausta memoria.

Una via di uscita da questa trappola, in cui sono rimasti impigliati molti piani di lungo periodo, va ricercata nella flessibilità nell'uso delle risorse finanziarie, volta a rendere appunto compatibile la politica del cambiamento generale con quella dell'emergenza.

C.2 - *I criteri e i metodi di intervento*

I criteri generali (cioè la «filosofia») cui la Provincia intende attenersi nello sviluppare le azioni dirette al raggiungimento dei suddetti obiettivi, possono essere concisamente espressi nei punti che seguono.

In primo luogo, l'azione programmatica deve svolgersi secondo una chiara distinzione dei ruoli fra la Provincia ed altri operatori pubblici e privati. Alla prima spetta il ruolo di propulsore indiretto dello sviluppo (come sopra inteso) nel senso che, lungi dall'estendere la propria produzione diretta di servizi, essa si impegna a favorire – ovvero a creare – i presupposti per il consolidamento e la crescita delle unità produttive operanti in provincia, secondo decisioni che devono tuttavia rimanere espressione dell'autonomia e della logica «aziendale» di queste ultime.

Il rispetto di questa scelta di fondo deve dalla Provincia essere esteso fino a porsi, da un lato, il problema di valutare l'opportunità di produrre in proprio o di acquistare presso terzi gli stessi servizi ritenuti necessari alla strumentazione della politica provinciale, e d'altro lato, il problema, già sollevato nelle precedenti pagine, di riesaminare l'attuale ventaglio dei servizi da essa stessa prodotti al fine di valutare, anche in base a raffronti fra benefici e costi, ciò che merita di rimanere pubblico e ciò che deve essere lasciato all'iniziativa privata e alle leggi del mercato.

In secondo luogo, l'azione programmatica deve svolgersi evitando ogni forma di assistenzialismo e puntando piuttosto ad impieghi di risorse finanziarie che siano adeguatamente produttivi. Ciò deve valere sia per i fondi destinati all'economia, sia (e a fortiori) per i fondi direttamente impiegati dalla Provincia per la produzione e la distribuzione dei propri servizi.

Il rifiuto dell'assistenzialismo (che, quando è sistematico, è una filosofia negativa prima di essere una decisione economica sbagliata) implica che l'azione programmatica, pur rimanendo aperta alle possibili necessità di intervento suscitate da emergenze particolari, eviti in primo luogo la logica degli interventi per settori, più o meno a ragione ritenuti strategici o semplicemente «in crisi».

Essa deve invece mirare a favorire l'apparato produttivo nel suo complesso, rendendo equamente disponibili, nei limiti delle proprie competenze e possibilità tecniche di intervento, i fattori che risultano strategici per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente paragrafo.

Affinché l'assistenzialismo non rientri surrettiziamente in gioco per altre vie è poi necessario che là dove gli interventi sui fattori debbano necessariamente esprimersi tramite assegnazione di fondi (vedi il caso degli eventuali contributi in conto capitale per innovazioni tecniche) tali assegnazioni non avvengano a mero esaurimento dei fondi, bensì sotto la condizione che i progetti per i quali l'assegnazione è richiesta superino i test di efficienza che la letteratura economica e aziendale ha da tempo elaborato.

Una politica per fattori di produzione o per funzioni, se correttamente attuata, è più consona al fine di difendere l'operatività di un libero mercato. Essa infatti tende a mettere tutte le unità di produzione (afferenti a qualsiasi settore) in grado di accedere – su piede di parità e per le finalità aziendali che esse si sono scelte – a certi fattori e servizi:

ritenuti importanti per la crescita economica delle unità stesse e, quindi, dell'economia provinciale.

Percorrere questa via significa in sostanza adottare, pur con le qualificazioni espresse nel capitolo 3, una politica economica dal lato dell'offerta; la quale – al livello operativo di Provincia – si esprime soprattutto nel valorizzare, nel predisporre e nel rendere equamente disponibili, ai fini appunto dell'offerta dei beni e servizi da parte dei vari operatori, le risorse materiali e finanziarie su cui la Provincia ha competenza.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale non può del resto avere un impatto molto rilevante dal lato della domanda, dove sovrastanti sono la spesa e la politica economica generale dello Stato, da una parte, e la congiuntura interna e internazionale, dall'altro. Ciò che non esclude che, come si è chiarito a suo tempo, interventi su questo fronte possano essere posti in atto ed esprimere validi effetti in situazioni congiunturali specifiche.

I criteri generali di programmazione qui delineati pongono una seria ipoteca sui metodi di articolazione delle varie iniziative. La L.P. 25/80 vincola opportunamente ad un modello programmatorio di tipo partecipativo che consente di utilizzare, sia nella fase di formazione del Programma che in quella attuativa, i più ampi contributi che possono venire dagli enti locali e dagli altri organismi della provincia.

L'attuazione concreta delle varie azioni programmatiche non può non implicare il coinvolgimento degli stessi enti e organismi sub-provinciali in funzione delle relative deleghe e competenze. Il problema di fare convivere questa esigenza di democraticità con l'altrettanto importante esigenza della speditezza e della distinzione dei ruoli (con relativa responsabilizzazione dei vari attori) è il primo nodo gordiano da sciogliere sul fronte operativo.

Un secondo problema di metodo nasce dal fatto che l'agire secondo i criteri sopra menzionati può implicare il ricorso ad azioni (o progetti) che taglino trasversalmente l'amministrazione provinciale, superando dunque la struttura assessorile, oggi in larga misura di natura settoriale.

Ancora, l'impegno a perseguire azioni flessibili (cioè prontamente adeguabili alla realtà fattuale) strutturate sulla base di interventi selettivi (cioè discriminatori in funzione della produttività prospettica delle risorse da impiegarsi) suscita difficoltà organizzative ed analitiche non lievi, che l'Amministrazione provinciale dovrà gradualmente superare cominciando con l'investire in sé stessa. Non a caso la sua «capacità di governo» è qui di seguito citata fra i fattori chiave dello sviluppo.

Infine, l'impegno sul fronte della razionalità e dell'efficiente allocazione delle risorse mobilitabili rende indispensabile l'attivazione di un sistema informativo che consenta non solo di programmare sulla base di dati tempestivi e affidabili, ma anche di seguire l'evoluzione successiva delle varie situazioni in modo da poter valutare ex-post gli effetti delle azioni intraprese. Passo, questo, ovviamente indispensabile per la messa a punto dei programmi successivi.

D - I FATTORI DELLO SVILUPPO E LE AZIONI PROGRAMMATICHE

Questo primo Programma di sviluppo provinciale è stato elaborato e viene ora varato non nel vuoto, ma nell'ambito di un'attività provinciale già intensa e già volta, sia pure al di fuori di uno schema rigoroso quale quello che qui le si vuole dare in forza della L.P. 25/80, al raggiungimento di qualificanti obiettivi economico-sociali. Ne sono testimonianza l'attività dei vari assessorati, riflessa anche nel bilancio triennale 1982/84, e alcune delle più recenti e importanti leggi provinciali (quali ad esempio la n. 4 e la n. 17 del 1981).

Di tutti i provvedimenti legislativi e le iniziative già operanti in seguito a decisioni pregresse non si dà qui menzione, considerandoli per ora scontati. Ovviamente verrà gradualmente valutata la loro congruità rispetto agli obiettivi ed ai criteri di cui al precedente capitolo C e, in caso positivo, le singole iniziative saranno di fatto riprese nella gestione del Programma.

Dovendo procedere in questa direzione, è necessario chiarire che – in base alle analisi e alle scelte fondamentali effettuate nei precedenti capitoli – il presente Programma individua, come fattori basiliari dello sviluppo, i seguenti elementi: 1) il territorio, 2) i servizi per il sistema produttivo, 3) le risorse finanziarie, 4) l'energia, 5) la capacità di governo dell'amministrazione pubblica.

Le azioni programmatiche sono pensate nella prospettiva di rendere questi fattori equamente e produttivamente fruibili per tutte le unità produttrici di beni e servizi del Trentino, nell'intento di stimolarne quel consolidamento e quella crescita che sono pregiudiziali per il raggiungimento degli obiettivi ultimi della programmazione (fra cui la massima occupazione della forza lavoro).

Per quanto concerne l'impiego della forza lavoro, esso può tecnicamente figurare (al pari del territorio) sia fra gli obiettivi, sia fra i fattori chiave

dello sviluppo. La ragione per cui esso non compare fra i fattori sopra indicati è che, nel caso specifico del Trentino (e a differenza del fattore spazio-territorio) il lavoro non ha mai costituito, né si prevede costituirà – almeno in termini quantitativi – una possibile causa limitativa della crescita sui cui intervenire. Esso può invece assumere questa valenza sotto il profilo della sua mobilità e della sua qualificazione professionale, e sotto questa luce se ne parlerà infatti in diverse occasioni.

D.1 - *Il governo del territorio*

Se si tiene presente che lo spazio appartiene alla categoria delle risorse non riproducibili, e se si intende il territorio come spazio occupato da oggetti e da persone per le suddette finalità di produzione e di consumo, si può parlare di «governo del territorio» per alludere ai tentativi di regolare politicamente tale processo di occupazione.

Se poi si pensa che il territorio a vocazione insediativa in provincia di Trento è particolarmente limitato, si può affermare con certezza che esso, attraverso il suo governo, è indiscusso fattore di sviluppo.

La necessità di un razionale uso del territorio è ovviamente tanto più avvertita quanto più è accentuato lo sviluppo demografico e delle attività economiche rispetto all'entità e alla qualità dello spazio disponibile. Essa implica scelte del tipo: quale e quanta parte dello spazio lasciare a finalità di consumo e quale e quanta parte destinare alla produzione di beni e/o servizi. Nell'ambito di questa seconda categoria di usi, si può affermare l'esistenza da sempre di una conflittualità nell'uso del territorio fra le diverse attività produttive, per cui le scelte si pongono fra spazio destinabile agli insediamenti industriali, ad attività agricole e forestali, ad infrastrutture di trasporto, ecc.

Rendere fruibile in modo equo e produttivo il fattore spazio, ancora disponibile nel territorio provinciale, significa procedere ad una regolamentazione degli usi, che non sia punitiva nei confronti di ciascuna delle funzioni alle quali si è fatto riferimento e che sia coerente con i caratteri territoriali nelle diverse zone interessate. Ciò implica che il problema sia affrontato con una buona dose di realismo, e con un'adeguata propensione a calcolare il costo – opportunità delle autorizzazioni e dei divieti.

Oltre a ciò appare evidente come l'uso corretto della risorsa territoriale sia correlato alla razionalità del modello funzionale e produttivo dell'insediamento non meno che alla conservazione/sviluppo del patrimonio naturalistico e culturale.

È compito del Piano urbanistico provinciale di delineare questa «forma-struttura», che ha il compito di individuare le vocazioni territoriali e di ricondurle a sistema assicurando al contempo l'equilibrio ambientale, la tutela delle preesistenze di qualità ed il controllo del consumo e della trasformazione del territorio stesso.

Le esigenze dell'industria e del commercio (con le relative attività collaterali, come i centri emporiali ed i trasporti di persone e merci) sono il primo banco di prova su cui va misurata questa duplice attitudine. La necessità che i suddetti comparti si consolidino e, anzi, si sviluppino ulteriormente, è già stata giustificatamente messa al centro di questo Programma di sviluppo provinciale ed è illusorio pensare che, ove questo auspicato processo si metta in moto, grazie anche alle politiche provinciali, ciò non ponga ulteriori ipoteche sulle aree più ambite per le localizzazioni industriali e commerciali, che sono spesso anche le più produttive per altri usi.

È essenziale che il costo-opportunità delle assegnazioni (in termini di rinuncia ad usi alternativi) sia attentamente valutato, ma è anche chiaro che la Provincia si impegna, tramite il Piano urbanistico provinciale e tramite la cooperazione degli organismi sub-provinciali competenti, a creare un regime di chiarezza, grazie al quale le imprese possano programmare i propri investimenti conoscendo anche le concrete possibilità di utilizzo di aree assistite dai necessari servizi, e sapendo di poterle utilizzare a costi competitivi e non punitivi rispetto a quanto accade in altre zone industriali italiane e europee.

Se è vero, come sembra, che negli ambienti imprenditoriali del nostro paese si prevedono dure battaglie, nel corso degli anni ottanta, per affermare le esigenze dell'industria in materia di localizzazione, la Provincia è impegnata, per quanto concerne il Trentino, ad evitarle puntando sugli obiettivi di consapevolezza e di chiarezza testè indicati.

Analoghe considerazioni devono valere per gli altri settori produttivi (e, in particolare, per l'agricoltura e per il comparto turistico-alberghiero) i quali non sono meno bisognosi – per difendere la propria competitività e per perseguire un ulteriore sviluppo – di innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni che non possono non coinvolgere il regime dei suoli e localmente l'equilibrio ambientale. Anche qui il realismo deve rendere consapevoli che non può esistere potenziamento di strutture senza costo e, quindi, senza necessità di passare attraverso le forche caudine delle complesse comparazioni fra i benefici e i costi delle scelte alternative.

Il Programma di sviluppo provinciale dà benin-

teso per scontato che l'esigenza di potenziare le attività direttamente produttive non può indurre a disattendere il quarto e il quinto fine generale della programmazione, secondo il dettato dell'art. 1 della L.P. 25/80, e riconosce quindi la necessità di sostenere le attività produttive senza dimenticare almeno tre obiettivi collaterali qualificanti: a) la salvaguardia delle aree agricole e forestali come obiettivo sociale in sé (indipendentemente dalle sue valenze produttivistiche), b) il recupero del patrimonio edilizio, coordinatamente agli investimenti nel campo dell'edilizia abitativa pubblica e privata, c) la difesa degli equilibri ecologici (con particolare riguardo alle acque).

Nella politica di sostegno delle attività produttive, e ai fini del perseguimento dell'obiettivo del superamento degli squilibri economici e sociali nelle diverse zone del territorio provinciale, e del razionale impiego delle risorse, acquista particolare rilevanza e urgenza l'adozione di misure idonee a superare quelle forme di emarginazione socio-economica presenti in determinate aree geografiche della provincia.

Il contenuto del Piano urbanistico provinciale (che va considerato documento programmatico parallelo a questo Programma di sviluppo) e le analisi delle iniziative di cui al capitolo E chiariscono ulteriormente i termini del problema. La molteplicità di questi fini, in larga misura competitivi, conferma tuttavia l'estrema difficoltà di regolare in modo equo l'uso dello spazio e induce ad affermare che, in definitiva, l'azione programmatica principe che possa essere intrapresa in materia di governo del territorio è quella di imporre una chiara metodologia di analisi alla base delle scelte. Ciò che, stando almeno all'esperienza italiana degli anni passati, è sempre mancato.

D.2 - *I servizi per il sistema produttivo*

Come si è sottolineato facendo il punto su luci ed ombre dell'economia trentina, a fronte di una struttura settoriale sufficientemente equilibrata e di un tessuto produttivo in larga misura sano, sussistono carenze che inducono a considerare piuttosto precario e comunque non abbastanza dinamico tale stato di equilibrio. La precarietà determinata dallo stato di dipendenza di alcune importanti unità produttive della provincia da case-madri ubicate altrove e, dall'altro, dalle alterne vicende sia della congiuntura interna ed estera, sia della competizione internazionale, è resa particolarmente seria dallo scarso dinamismo che caratterizza un po' tutti i comparti produttivi.

In un sistema di imprese che, nonostante l'attuale «bassa marea» della domanda mondiale (e forse proprio a causa di tale fenomeno) rimane molto aggressivo in termini tecnologici e di mercato ed è alla puntigliosa ricerca di recuperi di produttività (soprattutto rispetto agli input di lavoro ed energetici), stare fermi o avanzare più lentamente degli altri significa retrocedere o indebolirsi pericolosamente. E, in tali circostanze, la rete protettiva costituita dalle attività interstiziali, dall'artigianato al «part-time» tra industria e agricoltura, può rivelarsi insufficiente per difendere l'economia provinciale.

Questa necessità di tenere il passo, innovando e adeguando le proprie strutture per non retrocedere in termini comparativi, è a fortiori avvertita in tutte le unità produttive (comprese le minori) del settore industriale, ma è pure presente in altri comparti. Così è per l'agricoltura, che deve affrontare ardui problemi sul fronte dell'aggiornamento tecnico, del dimensionamento e coordinamento delle attività produttive, della lavorazione a valle e della commercializzazione dei prodotti per il mercato interno ed estero, e che denuncia (sia a livello di impresa familiare e non, sia a livello cooperativo) non poche carenze al riguardo.

Osservazioni simili potrebbero essere fatte per il settore turistico che, dopo anni di sviluppo esponenziale, è destinato ad affrontare periodi caratterizzati da una più contenuta evoluzione della domanda complessiva (anche per la crescente concorrenza) e da una più articolata e sofisticata richiesta di servizi all'interno di tale domanda. E d'altra parte, l'enorme impegno finanziario connesso alla creazione delle strutture e delle infrastrutture impone problemi di adeguato sfruttamento di tale capitale attraverso un allungamento della stagionalità, da perseguirsi mediante nuove iniziative che tengano conto anche delle nuove esigenze della popolazione del luogo.

Più attenuati si presentano forse i problemi per il settore commerciale (per il quale tuttavia la Provincia ha già in cantiere importanti progetti concernenti la distribuzione all'ingrosso e al minuto, la realizzazione di «grandi strutture» di trasporto e commercializzazione, ecc.) e per il terziario in generale. Fatte salve le lacune di cui si dirà tra breve, il terziario di tipo tradizionale è di fatto il settore che ha più concorso a controbilanciare le perdite occupazionali dell'industria, e che risulta il meno esposto alla competizione ed ai contraccolpi della congiuntura attuale.

È convinzione che, volendo aiutare il sistema a superare le carenze sopra ricordate, provvedimenti risolutivi non ne esistano. In una economia regiona-

le, dove già operano strumenti vari di politica economica gestiti dallo Stato. l'Ente locale può solo aggiungere qualche fattore di stimolo la cui operatività dipende poi sempre dal filtro delle decisioni di impresa. Si è già chiarito del resto l'impegno a mantenere le azioni della Provincia nei limiti dei meccanismi indiretti di intervento.

Nel rispetto di questi limiti, si ritiene tuttavia che la leva costituita dai servizi offerti dal cosiddetto terziario avanzato possa essere preziosa per le imprese della provincia che intendano servirsene. E la Provincia si impegna a predisporre, anche in collaborazione con le categorie interessate, una serie di azioni volte al potenziamento di questo settore. Nell'ambito di un terziario complessivamente soddisfacente, esso appare infatti piuttosto debole e tale da costituire ciò che è stato sopra definito «deficit funzionale» per l'area economica provinciale.

Con l'espressione «terziario avanzato» si intendono, secondo una terminologia abbastanza diffusa, le attività di servizio offerte da società di progettazione e di consulenza alle unità produttive in generale (sia di beni, sia di servizi) in campi che si possono qui sinteticamente riepilogare nei seguenti tre: a) tecnico, b) commerciale, c) organizzativo e di valorizzazione del capitale umano.

Tali attività di servizio possono specificatamente includere ricerca e progettazione tecnica, assistenza nell'applicabilità di innovazioni tecnologiche e specifici processi produttivi, studi di mercato e di nuovi prodotti, marketing interno ed internazionale, organizzazione del lavoro e della produzione, uso di sistemi informativi, selezione e formazione del personale, consulenze finanziarie e gestionali varie con riferimento alle operazioni interne ed esterne, ecc.

Si tratta in sostanza dell'offerta di quelle tecnologie intellettuali che, impiegate a monte e a valle dei processi produttivi in senso stretto, costituiscono oggi un input di produzione fondamentale per tutte le imprese che, in qualsiasi settore operino, intendano essere innovative e dinamiche nel senso sopra chiarito. Le grandi imprese producono a volte al proprio interno questi servizi (si parla spesso di terziarizzazione dell'industria) ma frequentemente li acquistano anch'esse presso società specializzate. A maggior ragione le imprese di piccola e media dimensione hanno bisogno di attingere a questi servizi specialistici.

Il potenziamento del terziario avanzato e, correlativamente, la promozione di un più largo ricorso ai suoi servizi da parte delle aziende locali è un passo obbligato verso la realizzazione di un modello autopropulsivo di crescita basato sulla creatività o, perlomeno, sulla tempestiva adattabilità delle strutture alle nuove situazioni tecniche e di mercato determinate da competizione o congiuntura.

In questa prospettiva, la Provincia si impegna a rivedere ruolo e strategie della propria organizzazione e delle altre tecnostrutture da essa controllate, anche se si ritiene che i predetti obiettivi debbano essere prevalentemente perseguiti tramite incentivazione alle società di servizio private mediante azioni di incanalamento della domanda verso di esse, piuttosto che attraverso una offerta diretta di tali servizi.

Sempre in questa prospettiva di azione, la Provincia si impegna a ridefinire molte delle attività già da essa direttamente svolte in materia di formazione professionale, onde finalizzarle meglio al superamento degli squilibri fra domanda e offerta di lavoro.

D.3 - *Le risorse finanziarie e il finanziamento dello sviluppo*

Le risorse finanziarie costituiscono una variabile permissiva dello sviluppo, nel senso che – in una economia libera a scelte decentrate – la loro disponibilità è condizione necessaria, ma non sufficiente, perché il processo di crescita si inneschi e si sostenga nel tempo. Le azioni che la Provincia intende svolgere su questo fronte hanno l'obiettivo strumentale comune di evitare che progetti di investimento (cioè impieghi produttivi di risorse) siano frenati dalla carenza materiale o dall'eccessiva onerosità dei mezzi finanziari.

In un periodo di perdurante stretta creditizia, tale obbligo appare di estrema delicatezza e può sottrarsi all'accusa di incoerenza solo nella misura in cui le azioni programmatiche suddette siano veramente illuminate dall'intento di non strozzare, ma di privilegiare gli impieghi produttivi delle risorse.

Le vie che la Provincia intende percorrere, a questo fine, riguardano: 1) la fluidificazione dell'intermediazione e la valorizzazione delle fonti locali di risparmio, 2) la revisione della politica degli incentivi, 3) la revisione della propria politica di bilancio al fine di recuperare risorse tramite la razionalizzazione della spesa.

D.3.1 - *Intermediazione finanziaria e valorizzazione del risparmio locale*

Per quanto concerne questo punto, il problema è reso complesso dal fatto che la preferenza delle famiglie per i titoli a breve termine dello Stato e, in misura minore, per altri tipi di attività finanziarie

parabancarie, manifestatasi progressivamente negli anni recenti, ha frenato anche nella provincia il processo di crescita dei depositi presso le banche di credito ordinario.

Sebbene nel Trentino il fenomeno non abbia ancora raggiunto l'intensità che si riscontra in altre aree d'Italia, è ragionevole supporre che esso sarà inarrestabile e che continuerà ad agire con maggiore incisività portando il sistema bancario provinciale ad allinearsi lentamente ai dati nazionali.

Nella misura in cui si allargherà l'effetto di spiazzamento della raccolta bancaria ad opera del Tesoro e di altri intermediari non bancari è probabile che le aziende di credito locali assegneranno agli investimenti in titoli emessi dagli istituti speciali della provincia un ruolo residuale, il che accentuerebbe i pericoli di intermittenza nell'erogazione dei finanziamenti incentivati dall'Ente pubblico. La precaria vita della doppia intermediazione, che ha finora contato su qualche inevitabile intervento della Provincia, potrebbe farsi ancor più stentata.

È dunque urgente intraprendere iniziative che tendano da un lato, a rafforzare i legami finanziari fra le banche di credito ordinario e gli istituti speciali e, dall'altro, a valorizzare il ruolo delle fonti locali di risparmio stimolandone il diretto impiego nell'acquisto dei titoli emessi dagli istituti a medio e lungo termine.

Per il raggiungimento del primo scopo, la Provincia ritiene indispensabile addivenire alle già indicate forme di collaborazione volontaria fra banche, istituti speciali ed Ente pubblico che con spirito costruttivo portino a soluzione il problema di un costante ed adeguato rifinanziamento degli intermediari specializzati. D'altra parte alle banche locali non possono non essere presenti gli effetti moltiplicativi sulla loro raccolta dell'attività di erogazione dei mutui a scadenza protratta concessi alle imprese trentine, in base al noto principio per il quale il volume dei depositi è determinato dai prestiti concessi; tali effetti moltiplicativi verrebbero invece troncati o limitati se il risparmio locale venisse indirizzato al finanziamento di investimenti esterni all'area provinciale.

Il secondo obiettivo sopra richiamato, sul quale si ritornerà più dettagliatamente nelle pagine seguenti, vuole essere la risposta della Provincia all'esigenza di trattenere nell'area trentina almeno parte del risparmio che ivi si forma, incentivandolo a trovare conveniente e sicura allocazione direttamente presso gli istituti speciali locali cui spetta il compito di finanziare in larga parte i progetti di investimento e quindi il processo di accumulazione reale del territorio.

D.3.2 - *Politica degli incentivi*

Per quanto riguarda la politica degli incentivi, il discorso non è meno complesso e cruciale. Come vari studiosi hanno sottolineato in questi anni, con riferimento all'esperienza complessiva del paese, qualsiasi sistema di incentivi finanziari ha elevate probabilità di generare sottoprodotti di natura perversa sul piano dell'allocazione delle risorse e dell'equità.

In particolare, se la gestione concreta del sistema scade al livello dell'erogazione dei fondi a pioggia, fino all'esaurimento dei fondi stessi, e specie se ciò avviene con riferimento a settori particolari più o meno giustificatamente considerati meritevoli di sostegno, il sistema stesso finisce col produrre una illecita discriminazione fra il gruppo delle imprese che beneficia del credito agevolato (gruppo che, per quei fenomeni ben noti di cristallizzazione e sclerosi, può rivelarsi relativamente stabile nel tempo) e l'insieme delle imprese che ne è escluso.

Dato poi che l'alimentazione finanziaria del sistema degli incentivi pone rilevanti problemi di raccolta e, quindi, pesanti ipoteche sull'uso dei flussi periodici di risparmio (le questioni di cui al precedente punto 1) ne costituiscono un esempio) sulle imprese escluse dai suddetti benefici rimangono anche gli effetti negativi delle tensioni finanziarie così determinate.

In un contesto, quale quello attuale, in cui anche per il condizionamento posto dalle leggi nazionali in materia sembra inevitabile che si continui ad agire su questa particolare leva finanziaria, l'Ente pubblico provinciale ha dunque un cogente impegno morale, oltre che efficientistico, ad utilizzarla nel modo più razionale possibile, minimizzando il rischio di produrre effetti distorsivi. E, al riguardo, esso ritiene di dover contare sulla fattiva collaborazione delle stesse categorie economiche interessate.

Un primo passo in questa direzione è già costituito dall'avvenuto riordino degli incentivi sotto le due fondamentali leggi provinciali n. 4/1981 (per quanto riguarda l'industria) e n. 17/1981 (per quanto concerne l'agricoltura). Queste leggi prevedono che l'ammissione alle provvidenze da esse previste avvenga sotto condizione che i progetti superino il vaglio efficientistico imposto dalla lettera delle leggi stesse.

Con riferimento sia a questi casi, sia a qualunque altra iniziativa che implichi impieghi di risorse sotto il suo controllo, la Provincia si impegna a fare di questi test di accettabilità dei momenti di effettiva verifica della coerenza dei progetti rispetto agli

obiettivi e ai criteri generali accolti nel Programma di sviluppo provinciale.

Particolare peso avranno dunque gli impieghi di risorse che, indipendentemente dal settore, risulteranno finalizzati al sostegno di ristrutturazioni tecniche e di mercato rese urgenti dalla congiuntura e dalla competizione, al lancio di iniziative economiche nuove, al sostegno dell'attività di ricerca e di applicazione dei suoi risultati ad aziende locali, alla costituzione di forme associative che rafforzino la posizione tecnica e di mercato delle aziende della provincia sui mercati interni ed esteri, all'attivazione di iniziative rientranti nell'obiettivo strumentale di potenziare il «terziario avanzato».

Altri passi nella direzione del razionale uso delle risorse includeranno, un graduale passaggio dalle forme del contributo in conto interessi a quelle del contributo in conto capitale. A questo riguardo nella recente Relazione della Commissione Monti istituita dal Ministro del Tesoro per lo studio del sistema creditizio e finanziario italiano si fa esplicito riferimento alle ragioni che spingono ad instaurare un sistema degli incentivi che privilegi i contributi in conto capitale, sottolineando che «la corresponsione anticipata dei contributi abbrevia il periodo di recupero degli investimenti», ciò che risulta particolarmente importante quando l'inflazione è elevata e quando i progetti d'investimento sono caratterizzati da innovatività e rischio.

Altre iniziative riguardano, da un lato, la possibilità di realizzare operazioni di leasing per le quali la Provincia potrebbe parimenti proporre incentivi in conto capitale, senza ulteriori interventi nella gestione e, dall'altro, un rilancio (anche in questo ambito) della Tecnofin, il cui apporto potrebbe essere rilevante anche come semplice interfaccia consulenziale per la messa a punto, da parte delle aziende interessate, dei progetti su cui chiedere i sostegni finanziari in questione.

Infine, sulla scorta delle osservazioni precedenti, che in gran parte non possono trovare dei correttivi o stimoli ad iniziative dell'Ente pubblico, i cui poteri in materia creditizia benché più ampi di quelli di altri enti locali, sono pur sempre circoscritti, appare quanto mai utile poter attivare occasioni di coordinamento creditizio ed economico, attraverso le quali possano essere confrontate le politiche operative degli istituti bancari locali e della Provincia, con lo scopo di raccordare, per una più efficiente gestione del credito e del risparmio, secondo anche le prospettive dei mercati finanziari, le iniziative che in tale ambito venissero prese, per autonoma decisione, dai singoli partecipanti, in relazione alle esigenze del Programma di sviluppo provinciale.

D.3.3 - *Revisione della politica di bilancio*

Quanto alla revisione della politica di bilancio provinciale nell'intento di risparmiare risorse, essa passa eminentemente attraverso il controllo e la riqualificazione della spesa. L'impegno è ovviamente quello di recuperare risorse sul fronte della spesa corrente, in modo di non dover ridurre, da un lato, gli investimenti della Provincia e di non dover gravare dall'altro, sul mercato locale del credito per finanziare il disavanzo della Provincia stessa.

È infatti importante che, visto quanto indicato al punto 1), si eviti che anche nella provincia si sviluppino le situazioni patologiche generatesi a livello nazionale, dove quote crescenti del credito totale disponibile sono assorbite dalla necessità di copertura del fabbisogno corrente del settore pubblico, con conseguente spiazzamento dei finanziamenti al settore privato dell'economia.

Il controllo della spesa corrente configura un insieme di azioni programmatiche tese non solo al contenimento della sua dinamica complessiva ma anche a modificare la composizione di quel complesso di servizi che possono denominarsi come «servizi alla persona». In tale dizione, questi includono solitamente servizi quali (secondo la terminologia del bilancio pluriennale) la scuola, la cultura, l'assistenza, la sanità e i trasporti di persone. Ai fini della identificazione delle azioni programmatiche, il Programma adotta la convenzione che l'area dei servizi alla persona debba essere ampliata per includervi anche gli interventi per l'edilizia abitativa. Nulla più della casa costituisce infatti un servizio diretto alla persona. La strategia che viene proposta con il Programma è quella di contenere la dinamica della spesa corrente per quella parte dei servizi alla persona, come sopra definiti, al fine di consentire una espansione non solo della spesa destinata agli impieghi produttivi fin qui esaminati, ma anche della spesa volta agli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa, in tutti i comparti d'intervento nei quali la Provincia ha competenza, da quella pubblica a quella agevolata e fino agli interventi che rientrano nel programma «territorio» sotto la rubrica dei centri storici.

Al fine di rendere esplicita e cogente questa azione di contenimento della spesa, e per evitare che le dichiarazioni di contenimento della spesa corrente assumano il carattere di genericità che è proprio di molte siffatte dichiarazioni, la Giunta

intende avvalersi dello strumento del bilancio tendenziale per impostare in termini quantitativi un sistema di obiettivi di tipo finanziario cui ispirare le decisioni di bilancio e le decisioni legislative dei prossimi anni.

Sulla base delle prime valutazioni di bilancio tendenziale, la finanza provinciale mostra un progressivo deterioramento, dovuto al fatto che la quota di entrate complessive assorbite dalle spese correnti va progressivamente aumentando. Secondo le prime stime essa passa dal 67% del 1981 all'84% del 1985. Se poi si esclude il fondo sanitario la percentuale di assorbimento delle risorse complessive da parte della spesa corrente passa dal 57% del 1981 al 77% del 1985. È anche importante verificare l'andamento del saldo di parte corrente ai fini dell'equilibrio del bilancio, come richiesto dall'art. 15 della L.P. 7/79. Si osserva a questo riguardo che la spesa corrente assorbe, nel 1981, l'83% delle entrate ricorrenti del bilancio provinciale; la stima tendenziale mostra, che questa percentuale si fissa nel 1985 intorno al 96%, portando ad una sostanziale riduzione del risparmio pubblico.

La Giunta ritiene che questi andamenti tendenziali siano inaccettabili perché essi significano un progressivo impoverimento della capacità della Provincia di promuovere lo sviluppo del reddito e della occupazione nel territorio.

I settori che maggiormente sarebbero responsabili per questo andamento sono individuabili in quelli della scuola, dell'assistenza, dei trasporti e della sanità, facenti tutti parte dei servizi alla persona.

La Giunta non è disposta ad accettare passivamente i risultati di questa caduta della quota di risorse proprie destinabili a spese in conto capitale e diventa pertanto una delle azioni prioritarie nello svolgimento del processo di programmazione quella di predisporre interventi specifici per rimediarvi.

In particolare si ritiene di porre come obiettivo per l'azione del governo provinciale dei prossimi anni quello di impostare nell'arco del triennio 1983-1985 la quota delle spese correnti (al netto del Fondo sanitario provinciale) ad un livello non troppo distante da quello storicamente sperimentato per il 1981 e cioè ad un livello che non superi il 90% delle entrate ricorrenti (sempre al netto del Fondo sanitario provinciale).

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, l'obiettivo dell'azione di governo è quello di mantenere la spesa corrente rigorosamente entro l'importo delle assegnazioni statali, secondo il riparto del Fondo sanitario nazionale effettuato dal C.I.P.E.

L'assunzione di queste decisioni di contenimento della spesa si presenta come un'azione che implica una rilevante modifica nei comportamenti in atto e nel modo di pensare degli amministratori della Provincia così come negli atteggiamenti degli amministrati, ivi inclusi quegli operatori privati che trovano l'alimento finanziario della propria attività nella finanza della Provincia.

Questa azione indica una volontà politica di rafforzare il contenuto occupazionale del bilancio, offrendo una modifica nella composizione della spesa che privilegi i servizi e la produzione di beni (quali la casa) ad elevato contenuto di occupazione.

Il controllo della spesa, con particolare riguardo a quella corrente, implica a sua volta la adozione di interventi che aumentino la flessibilità delle strutture di offerta dei servizi.

Sulle strutture di offerta diretta di servizi della Provincia incombono le stesse esigenze di flessibilità e di capacità innovativa che incombono sulle imprese. Tale problema verrà ripreso più avanti, quando si affronterà esplicitamente la questione della sua capacità di governo. Qui si deve solo osservare che l'adeguamento alle mutevoli esigenze della domanda comporta:

1) la verifica sistematica dei fabbisogni e la localizzazione ottimale nello spazio delle unità di offerta nonché una rideterminazione degli standard qualitativi dei servizi da mantenere nell'area pubblica. E, ciò, sia ai fini di un loro adeguamento al bisogno effettivo (che pure sotto questo profilo qualitativo è soggetto a mutare nel tempo) sia ai fini di avviare quella determinazione di standard di costo per servizio reso che costituisce la base per il controllo dell'efficienza interna di ogni istituzione, come sarà successivamente esplicitato;

2) se si vuole evitare la crescita esplosiva della spesa, la massima valorizzazione del personale esistente tramite la sua mobilità e previa l'eventuale riqualificazione professionale del medesimo. Un esempio di tale esigenza di mobilità può essere costituito dai mutamenti che, correlativamente all'andamento demografico, si stanno profilando proprio nei due servizi a più alta intensità di lavoro, e cioè quelli dell'istruzione e della sanità.

L'aumento, in termini assoluti e relativi, della popolazione anziana lascia prevedere aumenti di domanda nel settore della sanità e dell'assistenza in generale. Uno stato di immobilismo dal lato dell'offerta determinerebbe o una carenza di servizi nel settore in espansione o un loro adeguamento mediante quell'aumento di organico che si vuole senz'altro evitare.

Su questi due grandi temi, che condizionano lo sviluppo della spesa, ma che condizionano in termi-

ni più generali l'attività intera della Provincia intesa come organo di governo, si ritornerà più avanti nello svolgimento del capitolo sulla capacità di governo come fattore di sviluppo.

D.4 - *L'energia e la politica energetica*

Il tema delle possibili azioni programmatiche nel campo dell'energia deve essere affrontato partendo dalla considerazione che, nella recente storia dell'economia trentina, il sistema produttivo non ha subito condizionamenti di tipo limitativo dal lato del fattore energetico. E tuttavia, per la necessità di assorbire i contraccolpi negativi della crisi petrolifera, per gli ormai ridotti margini di potenzialità idraulica della provincia, per lo stentato avvio del Piano energetico nazionale e dello sfruttamento delle fonti di produzione alternative, e infine per la crisi acuta in cui versa l'ente di stato, è necessario gettare le basi per lo sviluppo di una politica energetica provinciale da realizzarsi già nel triennio di validità del Programma di sviluppo provinciale.

Obiettivo di carattere generale dovrebbe essere quello di premiare quelle ristrutturazioni dell'apparato produttivo della provincia che siano risparmiatrici di energia, ma di puntare nel contempo a garantire ad essa una offerta di tale fattore diversificata e massimamente affidabile.

Dal punto di vista istituzionale, come è noto, un evento di grande rilievo capace in sé di indurre la Provincia a porre sul tappeto la questione del piano energetico – è stato il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, con il quale lo Stato ha dato facoltà agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento di esercitare le attività elettriche (esclusa ovviamente l'importazione e l'esportazione) ed ha previsto (art. 10) che tutta la politica energetica in generale, ed elettrica in particolare, della Provincia venga esercitata mediante una azienda speciale che, a differenza di ciò che accade per gli enti locali, potrebbe nascere secondo una formula diversa da quella prevista dalla legge sulla municipalizzazione.

Dopo la promulgazione del suddetto decreto, la Provincia ha promosso una serie di studi che, compiuti da una apposita commissione, sono sfociati nel 1980 nella nota Proposta di piano energetico provinciale, nella quale si esamina anche la possibilità giuridica ed economica di dare concreta attuazione del D.P.R. n. 235 al fine di subentrare all'ENEL nella produzione e nella distribuzione dell'energia elettrica destinata agli usi civili e commerciali della provincia.

Le azioni programmatiche che devono essere intraprese al fine di perseguire l'obiettivo generale testè indicato, riguardano quindi eminentemente lo sviluppo delle linee di azione rimaste implicite nel Piano energetico provinciale. Il primo passo resta comunque quello di definire gli indennizzi per gli impianti da trasferire e i costi di separazione delle strutture. Le colossali divergenze di stime fra ENEL ed Elettroconsul che figurano nella proposta del Piano energetico provinciale devono essere superate affinché si possa approfondire la fattibilità economica del progetto.

In secondo luogo, sulla base di tali dati e dell'aggiornamento e completamento di quelli già inclusi nel suddetto Piano, la Provincia intende muoversi lungo le due linee qui di seguito indicate.

a) Prefigurare, con la fattiva collaborazione delle categorie interessate, una possibile strategia per la costituenda azienda speciale, al fine di impostare una individuazione e valutazione degli obiettivi specifici potenzialmente perseguibili tramite l'offerta dell'energia elettrica con la nuova struttura, da mettere a fronte dei costi (inclusivi degli investimenti di rinnovo e sviluppo) che il progetto implicherebbe per la finanza provinciale.

b) Stimare l'entità dei costi (di investimento e di esercizio) e benefici diretti ed indiretti che potrebbero derivare sia dall'ulteriore sfruttamento delle risorse idriche della provincia – correlativamente, ai problemi ambientali – sia, e soprattutto, dallo sviluppo dei progetti in materia di sfruttamento di fonti energetiche alternative rinnovabili e non, nonche in quello della conservazione dell'energia.

Percorrere la via di cui al punto a) significa in sostanza cercare di chiarire quali vantaggi, giudicati nell'ottica di questo e dei futuri programmi di sviluppo provinciale, possono derivare dal passaggio dalla gestione ENEL alla gestione provinciale delle strutture di offerta oggi già disponibili e rafforzabili lungo linee tradizionali. Le analisi accennate al punto b) dovrebbero prevalentemente essere dirette alla stima dei vantaggi comparativi, sempre nell'ottica della programmazione provinciale attuale e futura, connessi all'impiego della costituenda struttura sulle nuove frontiere della ricerca energetica e dell'equilibrato sfruttamento delle risorse complessive del Trentino.

Il fine della diversificazione e dell'affidabilità delle fonti inducono poi a proseguire l'impegno già in atto nei campi della metanizzazione e della sperimentazione di fonti alternative (tecnologie solari ecc.).

In quest'ultima linea di azione, come sarà precisato più avanti, avrà anche modo di esprimersi il potenziamento dei servizi consulenziali ad imprese e

famiglie, già oggi direttamente offerti dalla Provincia.

D.5 - *Il rafforzamento della capacità di governo dell'Amministrazione provinciale*

Definire le azioni programmatiche da attuare con riferimento a questo particolare fattore chiave dello sviluppo, significa riprendere le fila di un discorso che è più volte affiorato nel corso delle precedenti pagine.

Si è già avuto modo di mettere in evidenza che la scelta dell'efficienza, nell'ambito di una politica provinciale assestata dal lato dell'offerta, implica un atteggiamento culturale sensibilmente diverso ed una serie di requisiti, in materia di flessibilità delle strutture, uso selettivo degli strumenti, propensione dell'analisi, che possono costituire una sfida non indifferente per la pubblica amministrazione in generale, e non solo quindi per quella della Provincia.

D'altra parte, l'esame incrociato degli strumenti di politica economica e sociale, oggi attivati nei vari enti territoriali (regioni, province, comuni) mostra che, quanto a dotazione di strumenti, gli enti in questione in larga misura si equivalgono. Le differenze emergono proprio sul piano della concreta operatività di tali meccanismi di intervento e, in definitiva, sulla diversa capacità dei vari enti di governarli razionalmente, in funzione degli obiettivi predeterminati.

La «capacità di governo» è un compito istituzionale che deve esprimersi mediante forze unicamente interne alla tecnostruttura «Provincia» e da questa variabile endogena dipende in buona sostanza — come si è appena detto — il successo o l'insuccesso di una politica di programmazione dello sviluppo. L'aspetto forse più rilevante di questa capacità di governo è che essa è valutabile soltanto «ex post», nella fase delicatissima dei controlli intesi nel significato di consuntivo e di bilancio periodico. È solo a quel punto che si possono tirare le somme, vagliare e pesare i risultati di una politica. Ciò peraltro presuppone che l'Amministrazione pubblica sia in grado di massimizzare il suo potere di controllo degli strumenti di intervento, sia laddove si tratti di coordinamento, sia laddove entrino in campo più complesse azioni di indirizzo e/o di concertazione, sia infine nel caso in cui l'intervento consista nel produrre direttamente servizi sociali per famiglie e imprese.

La capacità di governo, fra tutti i fattori della programmazione, appare in definitiva come quello prioritario, di cui tutti gli altri in diversa misura sono tributari. Non si tratta qui di fare delle graduatorie di valore, nel senso che un fattore abbia maggiore valenza dell'altro, ma di prendere realisticamente atto del fatto che la tecnostruttura pubblica, cui è demandata la gestione dei meccanismi diretti e indiretti di intervento nell'economia, è il primo comparto del terziario avanzato che bisogna potenziare per poter procedere alla realizzazione di tutti gli altri obiettivi.

Il possesso di queste capacità gestionali, che implicano appunto tutta una serie di requisiti tipo quelli testé citati, è dunque di importanza decisiva. Si ritiene infatti che ad esso si possa arrivare percorrendo sostanzialmente due vie: a) l'adeguamento della struttura organizzativa interna e lo sviluppo del capitale umano disponibile, b) l'adozione delle varie tecniche di controllo interno ed esterno che l'esperienza aziendale ha consentito di mettere a punto.

Per quanto concerne il primo punto, è noto che l'organizzazione interna deve essere adeguata alle finalità operative ad essa assegnate. Tale adeguamento presuppone che, se pure in termini negoziali e nel più assoluto rispetto dei diritti sindacali, la flessibilità delle unità operative e la mobilità interna del personale siano garantite. Ma esso implica pure l'affermazione del principio di responsabilizzazione e l'impegno a studiare sistemi di progressione di carriera e di remunerazione che premino il merito. Il capitale umano disponibile dovrà dunque essere valorizzato attraverso corsi di formazione sia di base, sia di specializzazione per funzioni.

Per quanto riguarda questa prima direttrice è già stato presentato un disegno di legge provinciale che contiene i principi cardine sui quali potrà innestarsi un'adeguata attuazione di quanto sopra esposto.

Per quanto riguarda il secondo punto i controlli esterni devono essere tali da permettere verifiche di efficacia (in termini di concreto raggiungimento degli obiettivi) e di efficienza (in termini di rapporti costi-benefici o costi-efficacia) dei meccanismi indiretti di intervento gestiti dall'organizzazione provinciale. Le varie iniziative, valutate ex-ante sul piano della loro efficacia ed efficienza prospettica, dovranno essere seguite nel tempo attraverso un monitoraggio fondato sulla raccolta sistematica di informazioni, anche presso le categorie coinvolte, in modo che sia possibile formulare parallele valutazioni ex-post sulla loro validità.

Questi bilanci sulle esperienze via via acquisite sono ovviamente centrali al fine della verifica delle varie azioni programmatiche, in vista del migliora-

mento della loro efficacia in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il sistema di controlli interni deve essere messo a punto onde consentire all'organizzazione di verificare i propri livelli di efficacia ed efficienza nella fornitura diretta dei servizi.

Tali controlli interni – che devono contemplare la Provincia come «azienda» produttrice di servizi – devono essere fondati, secondo una ormai consolidata esperienza, sulla predeterminazione di standard qualitativi e quantitativi per i vari servizi e sulla costruzione di budget di spesa periodici per i settori dell'organizzazione chiamati a fornirli. A tali budget devono poi essere raffrontati i consuntivi onde procedere all'analisi degli scostamenti e all'adozione di eventuali azioni correttive. Sempre in questa prospettiva, la Provincia intende avviare rilevazioni periodiche della propria produttività.

L'applicazione effettiva di questi controlli gestionali interni, la cui validità implica l'accettazione dei medesimi da parte dell'organizzazione stessa, costituisce un passo obbligato se si vuole puntare alla ricerca di quelle ristrutturazioni interne e di quegli snellimenti di procedure, che sono alla base del perseguimento dell'economicità e del contenimento della spesa corrente.

In conclusione si puo affermare che il gia rilevato avvio di alcuni interventi finalizzati al miglioramento delle strutture sarà ripreso e orientato decisamente nella prospettiva sopra delineata, nel quadro di quel complesso di riforme istituzionali ed organizzative riguardanti, tra gli altri, i Comprensori, la Società per l'Informatica e l'Ufficio di Statistica.

In questo quadro, un punto nodale, cui si accenna per ultimo non certo perché sia meno rilevante di altri, ma perché è bene sottolinearne l'importanza dopo avere chiarito la tipologia dei controlli, è costituito dalla possibilità che parti notevoli del Programma siano realizzate mediante progetti-obiettivo (si pensi al turismo e all'energia, fra i vari possibili) che tocchino orizzontalmente vari uffici e assessorati. In questo caso i processi di controllo ex-ante ed ex-post, così come quelli della materiale realizzazione delle iniziative, gravano su unità organizzative diverse, ed un coordinamento delle rispettive analisi e azioni si prospetta di importanza primaria.

Ma, a parte la possibilità di operare tramite progetti-obiettivo, la stessa impostazione della politica di intervento sulla logica dei fattori strategici rende impellente il coordinamento fra i vari centri di spesa che competono nell'uso di tali fattori. Se tale coordinamento avviene, per definizione, nel momento in cui si vara il Programma di sviluppo provinciale, è altresì evidente che esso deve sussistere nelle successive fasi della sua gestione, nonché dei monitoraggi e dei controlli che sono essenziali per la sua ricalibratura.

Indipendentemente dal fatto che la Provincia abbia tra breve una struttura dipartimentale che soddisfi in gran parte le sopramenzionate esigenze, appare certo che il nuovo corso della programmazione renda comunque necessaria l'attivazione di una unita di staff, che sia adeguatamente attrezzata per lo svolgimento delle suddette azioni di coordinamento.

E - AZIONI ED INTERVENTI SPECIFICI

Obiettivo di questa parte del Programma di sviluppo provinciale è quello di proporre una serie di azioni ed interventi specifici lungo le linee delle «azioni programmatiche» precedentemente indicate.

Va subito precisato che alcuni di questi interventi sono già previsti da specifiche normative di più o meno recente emanazione. In altri casi essi rientrano in disegni di legge attualmente in discussione o di cui si proponeva da tempo lo studio. In altri casi invece si tratta di proposte totalmente nuove, che sono il frutto dell'azione di sintesi e di coordinamento operata dal Programma. In alcuni casi, infine, sono stati proposti degli studi preliminari per acquisire le informazioni necessarie all'elaborazione di opportune proposte di intervento.

Per quello che riguarda la normativa esistente, la mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio dei risultati ottenuti ha impedito che la verifica di coerenza con gli obiettivi enunciati nelle «azioni programmatiche» andasse al di là di quella effettuabile sul piano della pura logica economica. Si forniscono pertanto delle indicazioni di carattere generale utili sia per la concreta attuazione di queste norme che per l'eventuale monitoraggio dei risultati.

Per quello che riguarda invece i disegni di legge o le norme di nuova introduzione, si sottolineano quelli che dovrebbero essere i criteri ispiratori della normativa stessa, fermo restando che anche in questo caso vi è poi il problema della loro attuazione e della valutazione degli effetti.

Da un punto di vista formale le azioni e gli interventi specifici sono stati articolati in quattro punti:

1) interventi in campo territoriale;
2) interventi per il sistema produttivo;

3) interventi in campo energetico;
4) interventi per il miglioramento della capacità di governo dell'amministrazione provinciale.

In quest'ultimo punto rientrano tutte le azioni in campo sociale (istruzione, sanità, trasporti pubblici), in quanto gli obiettivi che il Programma di sviluppo provinciale si prefigge in questo ambito sono riconducibili essenzialmente alla regolamentazione dei servizi e alla mobilità della manodopera, sia ai fini di incrementare la capacità di governo della Pubblica amministrazione, sia di realizzare l'obiettivo della revisione della politica di bilancio, attraverso il controllo e la qualificazione della spesa corrente, che rientra nelle azioni programmatiche in materia di risorse per il finanziamento dello sviluppo.

Gli interventi specifici per la realizzazione degli altri due obiettivi compresi in quest'ultima azione, cioè la valorizzazione del credito e la revisione della politica degli incentivi, saranno trattati per omogeneità nel capitolo F relativo al quadro e agli strumenti finanziari.

E.1 - *Interventi in campo territoriale*

Se ci si ricollega a quanto affermato sopra (capitolo D.1) circa la natura e la metodologia delle azioni programmatiche riguardanti il fattore strategico territorio, è possibile sottolineare che le direttrici di intervento specifico da adottare sono riconducibili a due categorie. Quelle che si possono definire di natura «difensiva», consistenti nell'adottare procedure decisionali accurate e nell'imporre vincoli al fine di evitare che le risorse non riproducibili siano dissipate a causa di usi impropri. E quelle che si possono invece definire di tipo «attivo», consistenti nel realizzare progetti capaci di neutralizzare quelle forze che sono bensì pregiudizievoli per l'equilibrio territoriale (ad esempio abbandono delle zone agricole povere) ma che, essendo generate da tendenze di fondo della società, non possono essere combattute con provvedimenti amministrativi, ma con politiche e interventi adeguati.

Per quanto concerne le prime nulla si aggiunge, in questa sede, a quanto specificato sopra. Nella misura in cui la Provincia effettui la suddetta scelta metodologica di base, e sempre che al Piano urbanistico provinciale sia attribuito un carattere di vincolo di massima all'uso delle aree, all'interno del quale conservare una certa flessibilità di decisione, l'impatto positivo in materia di sfruttamento dello spazio diventa funzione della capacità dell'Amministrazione provinciale (ma anche comprensoriale e comunale) di governare razionalmente l'uso degli strumenti di analisi che si è scelta, nonché i propri poteri amministrativi.

Per quanto riguarda le iniziative di tipo «attivo» esse devono materializzarsi in azioni concrete che determinino in via diretta o indiretta effetti positivi su: salvaguardia delle aree forestali e difesa degli equilibri ecologici, recupero del patrimonio edilizio, non solo di quello avente valore storico-ambientale, realizzazione di un modello insediativo e funzionale efficienti.

Sono questi infatti gli obiettivi preminenti — come si è già ricordato nel capitolo D.1 — che la Provincia intende perseguire, contestualmente alla necessità di non limitare la crescita ordinata dei diversi settori economici, e quindi la qualità della vita.

La funzione del Piano urbanistico tuttavia non si limita ad assumere la tutela ambientale come vincolo, ma si estende anche alla proposta di un assetto spaziale che sviluppi la tradizione sociale e civile della comunità trentina attraverso le peculiari forme insediative e di colonizzazione del territorio; in altri termini compete al Piano urbanistico dare forma concreta ad un assunto — obiettivo, che è anche del presente Programma di sviluppo — quello di rendere compatibile il sistema dell'organizzazione territoriale degli insediamenti urbani e produttivi e delle infrastrutture con il mantenimento del particolare equilibrio uomo/ambiente che caratterizza la tradizione delle popolazioni trentine.

E.1.1 - *La salvaguardia delle aree forestali e la difesa degli equilibri ecologici*

Differenziazione e frammentarietà del territorio, e in particolare il frazionamento verticale del medesimo in funzione del clima, propongono la media montagna, cioè la zona compresa tra il limite superiore delle colture intensive e il limite superiore del bosco, come aree con specifica destinazione d'uso alla forestazione e alla praticoltura.

Lo spopolamento montano, accompagnato da un sensibile abbandono delle pratiche silvo-pastorali, induce a recuperare queste aree, nel rispetto delle loro specifiche condizioni ambientali, che sono le più bisognose di interventi per il recupero delle loro risorse economiche e della loro funzione sociale.

Per conseguire tali obiettivi è indispensabile evitare interventi settoriali distinti e separati; iniziative in campo forestale, agricolo-foraggero, zootecnico, turistico devono essere strettamente integrate.

cioè concepite ed attuate in reciproca sintonia, come un insieme solidale, utilizzando e potenziando al massimo l'esistente, riducendo cioè innovazioni che compromettano un equilibrio naturale già ad elevato livello di precarietà.

Elemento fisso su cui impostare gli interventi è la condizione della copertura forestale. Essa deve essere concepita nella sua primaria irrinunciabile funzione di protezione contro dissesti idrogeologici, di conservazione del patrimonio paesaggistico, di tutela dell'equilibrio ambientale naturale. È evidente che in tale ottica il bosco costituisce elemento territoriale al più alto livello di rigidità localizzativa e dimensionale. Va riaffermato che l'attuale copertura forestale dell'area provinciale ha raggiunto il minimo irriducibile di estensione e distribuzione areale per garantire stabilità all'intero territorio.

La gestione di tale patrimonio, in prospettiva di un miglioramento colturale delle aree boscate e della ulteriore valorizzazione, anche economica, delle loro risorse, trova nella L.P. 48/78 e nel suo strumento programmatorio, che è il Piano generale forestale, le indicazioni fondamentali sulle linee da seguire per raggiungere i summenzionati obiettivi di sviluppo del comparto.

Per il ricupero e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali della media montagna occorre considerare anzitutto le connessioni tra i vari comparti territoriali che la formano, in funzione delle specifiche destinazioni d'uso ottimale che soprattutto morfologia, pedologia e clima loro rispettivamente conferiscono, onde graduarne ed equilibrarne dimensioni areali e procedimenti tecnici di adattamento. Contemporaneamente vanno valutati i livelli di integrazione funzionale di tale zona e delle sue sezioni (bacini, settori, ecc.) con quelle che le si collocano a monte e a valle sia nel quadro della reciproca interdipendenza fisica come in quella economico-sociale.

Il ripristino di funzioni economiche produttive per i centri di media montagna; il possibile aumento dei posti di lavoro, sia nel comparto forestale, che in quello zootecnico e lattiero caseario; la valorizzazione del part-time, che in quest'area trova la sua più diffusa localizzazione, conseguiranno obiettivi di incremento del reddito delle popolazioni locali e di quello provinciale, così come obiettivi di recupero, valorizzazione e tutela territoriale, paesaggistica e ambientale, nonché di miglioramento della qualità della vita e pertanto di freno ai processi di spopolamento.

Nel quadro degli interventi per la media montagna si colloca anche il problema dei «parchi». È noto che l'istituzione delle aree a «parco» ha suscitato diffidenza, incomprensione e talvolta ostilità presso le popolazioni locali. Ciò è dovuto al fatto che non solo per le aree direttamente coinvolte, ma indirettamente anche per quelle limitrofe ai parchi, è stato percepito il regime vincolistico come frustrazione delle aspettative di utilizzazione turistica delle aree.

Riconoscendo che la difesa dei valori ambientali non può ovviamente ridursi ad un'imposizione di usi meramente contemplativi dello spazio, è opportuno precisare la funzione delle aree da sottoporre a tutela.

Fermo restando che lembi territoriali, del resto di limitata estensione, dotati di caratteristiche peculiari e irripetibili, da destinare alla conservazione totale per scopi scientifici e culturali, devono essere identificati, delimitati e sottoposti ai vincoli connessi con una denominazione di «riserve integrali», appare opportuno destinare le altre aree meritevoli di salvaguardia, non ad una sterile conservazione e quindi ad un immobilismo funzionale, ma piuttosto ad una precisa funzione di carattere economico, sia sul piano dello sviluppo turistico quanto su quello della valorizzazione delle risorse locali.

Per il primo aspetto, già il Piano urbanistico che ha introdotto questo vincolo territoriale, non lo aveva finalizzato ad una funzione esclusivamente contemplativa; si ritiene ora che attraverso la necessaria ripresa di un'iniziativa legislativa per la regolamentazione e gestione programmata dell'area a parco, ne possa venire esaltata anche la funzione a supporto dell'economia turistica, tenendo conto delle fruttuose esperienze compiute in tale settore in molte regioni dell'Arge Alp.

Per le aree del parco e per quelle che dalla presenza del parco ritengono di avere una oggettiva limitazione allo sviluppo economico, una sperimentazione di ripristino e di promozione delle attività tradizionali, orientate e guidate in base a criteri scientifici, col supporto di tecnologie aggiornate, di mezzi finanziari congrui e per obiettivi di moderna economia, coinvolgerebbe direttamente le comunità locali anche in termini di interessata collaborazione alla tutela ambientale, soprattutto perché garantirebbe loro un reddito sicuro ed elevato, fondato anche su una produzione di alto livello che va riconosciuta ufficialmente e tutelata.

I risultati della sperimentazione, opportunamente divulgati e resi accessibili, costituirebbero modelli di riferimento per la riorganizzazione economica, la valorizzazione e il recupero ambientale di plaghe non analogamente qualificate e denominate.

E.1.2 - *Interventi per le zone svantaggiate*

Benefici particolari a favore delle zone svantaggiate sono già previsti in alcune leggi provinciali di settore (L.P. 17/81 per l'agricoltura, L.P. 4/81 per l'industria): è evidente peraltro che il problema deve essere affrontato in una prospettiva globale, organica e intersettoriale, che disciplini su basi nuove sia i criteri e le modalità per l'individuazione delle aree, sia le scelte relative agli interventi da effettuare.

I problemi connessi all'identificazione delle zone svantaggiate e dell'attivazione di interventi pubblici appaiono alquanto complessi per l'evidente correlazione tra gli elementi da indagare, i quali riguardano principalmente i seguenti quesiti di fondo:

1) il concetto di zona svantaggiata;

2) i criteri per la sua identificazione;

3) gli incentivi e le modalità di intervento, e la loro attivazione.

Per quanto riguarda il primo punto, si può osservare come vi siano due ordini fondamentali di elementi, la cui presenza può legittimamente indicare un dato ambito territoriale come «svantaggiato». Il primo elemento riguarda la struttura dell'economia locale, e tutte le condizioni di reddito, di occupazione, di benessere economico, di potenzialità economiche che possono concorrere a definire la posizione relativa di una collettività insediata in un determinato ambito territoriale, nel quadro più vasto dell'economia provinciale.

Da questo punto di vista sono da considerarsi svantaggiate quelle aree e livelli di sviluppo e potenzialità economica significativamente inferiori non ad astratti standard ottimali, ma agli standard medi presenti nell'intero territorio provinciale, nonché quelle aree che, pur non mostrando condizioni di particolare arretratezza economica, soffrano, per la particolare ubicazione o conformazione territoriale, di forte isolamento, di distanza da disponibilità di servizi, di scarsità di collegamenti, ecc..

Talvolta su scala globale i due obiettivi dello sviluppo economico e della tutela dell'ambiente rappresentano le due facce, strettamente collegate, di una strategia di razionale impiego delle risorse, mentre su scala locale e micro-locale tali obiettivi possono apparire in netto contrasto fra di loro: anche in questi casi dunque le particolari condizioni delle zone interessate possono qualificarsi come svantaggi che devono essere fronteggiati con opportune misure speciali.

Relativamente all'individuazione delle zone svantaggiate, i criteri da seguire dovranno essere il più possibile obiettivi, al fine di consentire che le misure speciali di intervento si applichino a quelle sole aree (e a tutte le aree) che presentano condizioni di svantaggio, fuori da decisioni eccessivamente discrezionali e per ciò stesso discutibili.

A garanzia di questo si suggerisce di definire dei criteri e dei parametri, studiati sulla base di elementi precisi e trasparenti, per consentire di qualificare un'area come zona svantaggiata tramite un processo di riconduzione del caso specifico ad un modello teorico predeterminato. Ma poiché l'identificazione di tutti i parametri risulta oltremodo difficile per la presenza di una serie di fattori, ciascuno dei quali pone specifici problemi di rilevazione e misurazione, sarà necessario assicurare una certa flessibilità dei criteri, per consentire una loro sperimentazione e, sulla base di questa, una possibile integrazione o correzione degli stessi.

Altro elemento importante riguarda la possibilità di sottoporre i criteri a revisione per consentire di tener conto di nuove elaborazioni o di nuove possibilità di conoscenza delle realtà locali.

Il terzo problema è quello dei criteri e delle modalità di individuazione delle misure da applicare nelle zone classificate come «svantaggiate».

Poiché si è visto sopra che non tutte le zone hanno identiche caratteristiche di svantaggio, si dovranno introdurre, fra le altre provvidenze, meccanismi per attuare, in ciascuna zona, un insieme di misure non indiscriminate ma specificatamente adeguate alle caratteristiche e alle esigenze della zona medesima: e ciò anche perché in taluni casi l'applicazione di date misure non «mirate» potrebbe addirittura essere inutile o contraddittoria rispetto alla specifica situazione.

In questa direzione lo strumento legislativo per una politica delle zone svantaggiate dovrà coordinare e possibilmente assorbire le disposizioni contenute in leggi di settore attualmente in vigore, che già individuano in modo non univoco aree con caratteristiche riconducibili alle zone svantaggiate.

E.1.3 - *Il recupero del patrimonio edilizio*

Per quanto attiene alla domanda quantitativa di abitazioni – ferme restando le differenziazioni tra l'asse atesino e il resto del territorio (pur esso con diverse manifestazioni) – sono possibili alcune precisazioni:

a) la dinamica demografica non ha oggi un ruolo determinante nel sostegno della domanda;

b) nonostante ciò, la domanda di case risulta elevata a causa della tendenza alla riduzione della dimensione dei nuclei familiari, nonché dall'elevato

tasso di mobilità sociale e territoriale della popolazione, peraltro in fase di attenuazione:

c) la domanda esterna, essenzialmente turistica, incide notevolmente, sia sul patrimonio edilizio esistente, quanto per il particolare fenomeno della «seconda casa».

D'altra parte l'offerta di abitazioni è sensibilmente condizionata dalla propensione dei residenti a destinare parte delle dimore di vecchia o nuova costruzione alla domanda esterna (essenzialmente turistica).

Dal punto di vista qualitativo, e per le aree non fortemente e definitivamente urbanizzate (e in Trentino, costituiscono la quasi totalità dell'area esterna all'asse atesino) si deve sottolineare che:

a) la carenza di spazi e il frazionamento territoriale verticale (clima) e orizzontale (morfologia) hanno sempre promosso una forma insediativa «d'agglomerazione dispersa»: il villaggio, cioè una concentrazione di dimore unifamiliari di piccole comunità:

b) la casa unifamiliare (sia intesa come edificio isolato, sia intesa come agglomerato di più unità cellulari edificate in continuità) nata in un contesto di economia di sussistenza per l'autoconsumo, è profondamente motivata dalla tradizionale consuetudine ad associare nell'unica dimora per la famiglia estesa la funzione abitativa e quella di lavoro.

In questa situazione, ricordati i problemi e le esigenze di salvaguardia del territorio prima esposti, l'opzione del riuso del patrimonio edilizio esistente appare come scelta obbligata.

Da essa nascono evidenti benefici diretti quali appunto la salvaguardia di aree da destinare ad altri fini produttivi, la difesa del suolo sempre più soggetto ad interventi di impermeabilizzazione e quindi a perdita di equilibrio idrogeologico, il contenimento delle tensioni sociali collegate all'uso per fini diversi dei terreni ad alta vocazione agricola, il conseguimento di economie complessive sugli investimenti nel comparto «edilizia e opere pubbliche» se non altro per il contenimento degli oneri di urbanizzazione.

Le azioni specifiche della Provincia saranno quindi volte a privilegiare gli interventi volti al riuso delle abitazioni esistenti pur coscienti degli oggettivi limiti posti dalle esigenze di salvaguardia di alcune strutture particolarmente qualificate dal punto di vista architettonico e culturale.

Si prevede pertanto di accelerare e rendere più incisive le provvidenze previste dalla legge sui centri storici al fine di attribuire maggiore efficacia al recupero del patrimonio edilizio storico. Si favorirà inoltre il ritorno all'uso primario delle abitazioni recuperate favorendo la realizzazione di unità con caratteristiche abitative moderne.

Altra considerazione relativa al riuso del patrimonio edilizio va riferita ai servizi. In una provincia in cui l'espansione del terziario, del resto già in atto, appare congrua ad un processo di sviluppo attinente alle risorse disponibili, la domanda di concentrazione posta dai summenzionati settori di servizio pone problemi di collocazione che, in parte, possono essere risolti anche dai centri storici per le porzioni del patrimonio edilizio di difficile recupero ad uso abitativo moderno essendo stati concepiti ed edificati con tecniche e secondo obiettivi funzionali, in contesti sociali e culturali profondamente diversi dagli attuali. La loro utilizzazione nell'area dei servizi può essere agevolmente assolta senza alterare vocazioni funzionali e culturali.

Più in generale per quanto attiene al problema dell'edilizia e ricordando che le città pongono problemi diversi perché derivanti dai tipici processi di urbanizzazione che le configurano, caratterizzandone l'assetto e la dinamica, si precisa anche l'obiettivo di un costante controllo del fabbisogno edilizio.

Tale obiettivo è da riferirsi come indispensabile nelle azioni volte alla reale capacità di governo dell'amministrazione. Infatti solo con una sistematica azione di monitoraggio dell'azione pubblica e di verifica delle reali esigenze sociali che accompagnano l'evolversi del processo di sviluppo sarà possibile indirizzare coerentemente gli investimenti nel settore edilizio (sia agevolato che sovvenzionato) che in passato hanno rappresentato ingenti porzioni degli investimenti provinciali e che in futuro si intende confermare come area qualificante dell'azione della Provincia.

E.1.4 *Orientamento della pianificazione urbanistica*

Si è in precedenza accennato come la necessità di far coesistere esigenze diverse di sviluppo economico e di salvaguardia del fattore spazio imponga l'introduzione di opportune metodologie per il calcolo del costo-opportunità delle scelte territoriali alternative. Questo costituisce un elemento concreto di saldatura tra pianificazione economica e pianificazione territoriale che altrimenti continuerebbero a muoversi ognuna per la propria strada come in genere è successo nella grande maggioranza delle esperienze concrete.

Poiché in base alle indicazioni contenute nel documento preliminare alla revisione del Piano urbanistico, l'attuazione della pianificazione urbanistica si baserà sui piani comprensoriali, è anche a

questo livello che andranno utilizzate le metodologie in questione. Di questo compito potrebbe farsi carico l'Ufficio del Piano la cui costituzione è suggerita nel documento preliminare per la revisione del Piano urbanistico, al fine di fornire assistenza e supporto tecnico ai comuni e ai comprensori.

Senza entrare nel merito delle tecniche e delle metodologie applicabili a tale scopo, peraltro ampiamente consolidate, è possibile fin d'ora sottolineare in via del tutto generale come l'elaborazione di un modello di offerta, quale è quello sottostante al Programma di sviluppo provinciale proposto, richieda una costante verifica della congruità del rapporto tra offerta e domanda al fine di:

a) identificare e correggere processi e meccanismi originati da applicazioni del sistema gestito in funzione di interessi settoriali, e pertanto in grado di produrre, nel breve o nel medio periodo, effetti negativi sulla razionalizzazione del sistema stesso;

b) individuare quei processi degenerativi che sono fisiologicamente parte del funzionamento del sistema, onde tenerli rigorosamente sotto controllo;

c) ridurre il consumo di territorio, non solo per la sua limitata disponibilità, ma nella convinzione che l'agglomerazione insediativa e il recupero dell'esistente coincidono con un maggior grado di efficienza del modello spaziale dal punto di vista produttivo garantendo al contempo la conservazione dei valori ambientali e di tradizione civile;

d) mettere in evidenza le potenziali capacità del territorio di sfruttare le situazioni connesse con le particolari condizioni del suo hinterland o di mobilitare risorse interne che comunque il sistema in atto, gestito da una domanda non sufficientemente orientata e informata, non ha adeguatamente utilizzato o ha addirittura disatteso. Valga ad esempio lo scarso sviluppo delle infrastrutture e dei servizi messi in opera per la cattura dei benefici inerenti alla funzione di tramite svolta dalla provincia nell'ambito dei flussi di traffico intereuropei: funzioni che sanno egregiamente sfruttare Verona e Bologna sul medesimo asse e di cui il sistema di servizio e infrastrutture corrispondenti alla Svizzera costituisce modello emblematico;

e) stabilire forme, livelli, dimensioni delle indispensabili relazioni da instaurare almeno con le regioni o i territori confinanti secondo un pur ovvio ed elementare criterio che l'autonomia non deve essere intesa e trasformata in autarchia. In termini di salvaguardia dell'integrità o dell'equilibrio ambientale, ad esempio, appare subito evidente la necessità di accordi interregionali, e, nel caso trentino, anche interprovinciali, per evitare le conseguenze indotte dall'impatto, proprio lungo i rispettivi confini, di normative reciprocamente contrastanti o contraddittorie. È comunque altrettanto ovvio che si debba provvedere, tramite tale verifica, affinché interessi comuni – ad esempio, l'installazione di un'attrezzatura di servizi per fruire di flussi di traffico mercantile e turistico internazionali lungo la direttrice del Brennero, o delle innegabili possibilità di utilizzazione per il tempo libero delle zone confinanti con le province venete e lombarde da gestire in collaborazione – non si trasformino in elementi di dannosa concorrenza;

f) riorganizzare l'assetto funzionale degli insediamenti e delle infrastrutture in modo da ovviare agli incipienti effetti congestizi manifestatisi lungo l'asse della valle dell'Adige e per converso accrescere l'accessibilità e le relazioni di integrazione delle valli laterali con l'asse predetto in modo da rendere presenti ovunque i benefici dello sviluppo e la partecipazione all'effetto città.

È evidente che questi punti non esauriscono il significato ed il ruolo del Piano urbanistico al cui documento per la revisione, quindi si rinvia attesa la concordanza di fondo con il presente Programma.

A tale riguardo va rilevato come l'applicazione di metodologie di controllo della pianificazione e della gestione territoriale che si avvalgano di tecnologie informatiche consenta quella flessibilità e quella processualità che sono spesso mancate al rigido sistema urbanistico vigente e che, per converso, sono auspicate sia nel presente testo, sia in quello predisposto per la revisione del Piano urbanistico.

E.2 - *Interventi per il sistema produttivo*

Caratteristica comune degli interventi per il sistema produttivo è quella di aver individuato un fattore strategico orizzontale, i servizi alle imprese nella loro accezione più ampia, che si pone a supporto di tutti i settori produttivi tradizionali: industria e artigianato, agricoltura, commercio e turismo.

Sotto la dizione generale di servizi alle imprese si comprendono tutte le attività fornitrici di:

a) servizi tecnici (ricerca e sviluppo, studi tecnici, engineering, assistenza tecnica, ecc.);

b) servizi funzionali al successo commerciale dei beni prodotti (studi di mercato, marketing, promozione della commercializzazione all'estero, pubblicità, ecc.);

c) servizi connessi agli investimenti in capitale umano e alla sua gestione (selezione del personale, formazione e riqualificazione, ecc.);

d) servizi più in generale funzionali all'efficienza amministrativa e gestionale delle imprese (meto-

di organizzativi, consulenze gestionali, fiscali e finanziarie, informatica, ecc.).

In ultima analisi si tratta di tutte quelle attività che hanno un impatto diretto sull'impresa (consentendo un salto qualitativo in almeno una delle sue funzioni, ovvero comportando una modifica della sua struttura organizzativa interna e, più in generale, un miglioramento della sua capacità innovativa) e, quindi, sono in grado di aumentare la capacità innovativa e di adattamento dell'intero sistema economico trentino ai mutamenti di ordine strutturale che provengono dall'esterno.

L'opzione terziaria, in un certo senso implicita nella scelta dei servizi per il sistema produttivo come fattore strategico dello sviluppo, non deve però trarre in inganno circa le ipotesi di sviluppo adottate per gli altri settori. Non si vuole in effetti sostenere che industria, artigianato e la stessa agricoltura siano condannati ad una progressiva perdita di peso nell'economia trentina a vantaggio del settore dei servizi. La produzione di beni e prodotti materiali sia agricoli che industriali continuera a svilupparsi, anche se per produrre gli stessi beni e prodotti ci vorrà sempre meno occupazione direttamente produttiva e sempre più occupazione non direttamente produttiva (occupazione «terziaria») sia all'interno dei settori manifatturieri, che nel settore dei servizi propriamente detto.

Puntare su questo fattore, pertanto, ha il triplice scopo di:

a) potenziare la struttura produttiva locale, sia agricola che industriale, permettendo di mantenere o consolidare gli attuali livelli di occupazione, ovvero favorirne la riconversione;

b) favorire la nascita di nuove imprese ed il consolidamento di quelle artigianali, soprattutto in settori innovativi;

c) offrire occupazione in un settore emergente i cui servizi, se opportunamente specializzati, possono in prospettiva essere venduti anche al di fuori della provincia.

Le azioni in favore di questi servizi, che tra l'altro si qualificano in maniera in parte diversa a seconda dei settori che li utilizzano, non esauriscono gli interventi specifici previsti dal Programma di sviluppo provinciale a favore del sistema produttivo. Così, accanto alle azioni per i servizi alle imprese che riguardano trasversalmente tutti i settori dell'attività economica provinciale, verranno individuate iniziative specifiche di varia natura che troveranno attuazione nell'ambito dei settori così come tradizionalmente intesi (agricoltura, industria, commercio, turismo). Con impostazione parimenti trasversale verranno infine esaminate le iniziative volte alla valorizzazione del capitale umano e al potenziamento del fattore lavoro. Si tratta infatti di un elemento chiave per il successo dell'opzione terziaria ipotizzata, che si basa essenzialmente sulle tecnologie intellettuali e richiede un approccio totalmente diverso ai problemi del mercato del lavoro.

E.2.1 - *Lo sviluppo dei servizi per il sistema produttivo*

La definizione dei servizi per il sistema produttivo data in precedenza richiede alcune precisazioni che permettano di comprendere meglio i caratteri distintivi di queste attività, la natura dei problemi che questo settore presenta nel Trentino e, quindi, il tipo di azione che il Programma si propone nei loro confronti.

Nella definizione di servizi alle imprese infatti non va trascurato il legame funzionale che sussiste tra servizi interni alle aziende e servizi esterni. Un'impresa industriale (ed in misura minore anche agricola) può decidere di organizzare la propria produzione in modo da svolgere all'interno della propria struttura tutte le funzioni richieste (amministrative, logistiche, direttamente produttive), ovvero di decentrarne una parte ad altre imprese, siano esse industriali o terziarie.

Tralasciando gli aspetti relativi al decentramento produttivo in senso stretto, la decisione di internalizzare alcune funzioni, ovvero di acquistarle sul mercato dei servizi propriamente detti, può essere dettata, oltre che da ragioni puramente obiettive (come nel caso dei servizi bancari ed assicurativi), dall'effetto congiunto di fattori esterni (presenza/assenza dei servizi in questione) e di scelte strategiche imprenditoriali. Tale scelta è in genere successiva a due momenti di analisi: il primo, relativo al confronto tra costi di autoproduzione e acquisizione di ciascun servizio; il secondo, relativo alla valutazione del grado di flessibilità gestionale ritenuto essenziale per l'impresa.

Da queste condizioni generali si possono trarre due prime conclusioni: in primo luogo, lo stretto rapporto esistente tra aree di utenza interna all'impresa e servizi acquistati all'esterno impone la necessità di una definizione di questi ultimi che non sia meramente merceologica o disciplinare (ricerca e sviluppo, marketing, formazione, ecc.) ma che tenda ad individuare delle famiglie tipo di servizi afferenti alle diverse aree/funzioni aziendali; in secondo luogo, l'analisi delle caratteristiche del settore in questione e, quindi, la proposta di interventi devono prendere in considerazione contemporanea terziario interno e terziario esterno alle imprese.

Per quello che riguarda la situazione della provincia di Trento, la necessità di intervento da parte dell'operatore pubblico per favorire lo sviluppo dei servizi alle imprese (interni ed esterni) nasce dal fatto che la provincia sembra soffrire di quello che è stato definito il deficit funzionale. Infatti, pur essendo le informazioni attualmente disponibili prevalentemente di natura qualitativa (anche in relazione alla carenza di dati statistici ufficiali la quale impone in genere l'esecuzione di indagini ad hoc) sembra che per quanto concerne la domanda di servizi avanzati l'economia trentina sia caratterizzata da:

a) un settore industriale con scarsa imprenditorialità e capacità di innovazione nei prodotti e nei processi, assenza di centri di ricerca e sviluppo, eccessiva dipendenza di molte unità da centri decisionali esterni alla provincia, insufficienza di manodopera qualificata per le mansioni più elevate sia di natura tecnica che gestionale;

b) un settore agricolo che comincia a scontare carenze sul piano imprenditoriale, del progresso tecnico e delle attività di commercializzazione ed esportazione dei prodotti.

Dal lato dell'offerta del terziario per il sistema produttivo si nota un settore dei servizi privati (credito, assicurazioni e servizi vari) che, pur in espansione, presenta delle notevoli carenze per quello che riguarda alcune attività chiave (ricerca, marketing, assistenza all'esportazione, consulenza aziendale, informatica, progettazione, ecc.).

Ora, se questa è la situazione di partenza non è da ritenere che essa possa migliorare spontaneamente. Infatti, ad un «circolo virtuoso» che in genere caratterizza le aree più sviluppate ed in base al quale la crescita del terziario interno alle imprese produce un aumento dell'offerta di terziario esterno (visto il carattere di complementarità che esiste tra questi servizi), si contrappone la situazione delle aree periferiche, dove al contrario si instaura in genere un «circolo vizioso» in base al quale la scarsa presenza di funzioni terziarie interne ha un effetto depressivo sull'offerta di servizi avanzati, cosa che a sua volta deprime la loro domanda.

In questa ottica pertanto le azioni concrete che verranno avviate dalla Provincia riguardano in primo luogo la ricognizione della reale consistenza della domanda e dell'offerta di servizi avanzati da parte del sistema produttivo trentino. In particolare essa sara rivolta:

a) dal lato dell'offerta, all'analisi quali-quantitativa dei servizi offerti, nonchè dell'offerta potenziale di operatori disposti ad intraprendere questa attività come lavoratori autonomi o dipendenti;

b) dal lato della domanda, all'analisi della domanda attuale e potenziale di servizi da parte delle imprese industriali ed agricole, specificando sia le caratteristiche quali-quantitative dei servizi stessi, sia la localizzazione (interna od esterna alla provincia) degli attuali fornitori.

Indipendentemente però dai risultati di una simile indagine è possibile fornire sin d'ora alcune indicazioni su quelle che saranno le linee di intervento della Provincia per lo sviluppo del terziario avanzato sulla base delle analisi e delle esperienze concrete realizzate sia in altre regioni italiane che all'estero.

Innanzitutto a causa del rapporto circolare tra domanda ed offerta di servizi, le azioni concrete saranno rivolte sia al lato della domanda che a quello dell'offerta. In secondo luogo, ed in coerenza con la filosofia ispiratrice del Programma, l'intervento della Provincia sarà rivolto alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'instaurarsi di un «circolo virtuoso», piuttosto che alla mera erogazione dei servizi attualmente mancanti.

A questo proposito un'azione molto efficace sarebbe quella di garantire una domanda pubblica temporanea e diluita nel tempo agli operatori privati che poi dovranno operare sul mercato. Si pensi ad esempio alla TECNOFIN, che, potrebbe avvalersi di questi operatori per lo svolgimento della sua azione di diffusione delle informazioni tecnologiche e di mercato e per l'assistenza tecnica e manageriale alle imprese.

Più in generale gli interventi possibili sono dal lato dell'offerta:

a) informazione sulle prospettive di lavoro offerte nel settore;

b) formazione e aggiornamento degli operatori del settore, individuando tipi di corso, contenuti ed utenti;

c) certificazione della specializzazione conseguita e, comunque, controllo di qualità sulle professioni;

d) sostegno delle nuove professioni, ovvero riconversione di quelle tradizionali, attraverso strumenti specifici (contributi e/o crediti sulla parola, contributi e/o crediti su progetti e commesse, ecc.).

Dal lato della domanda va operata una distinzione tra grandi imprese ed imprese minori. Per le prime va favorita la localizzazione nella provincia delle funzioni di terziario avanzato svolte dalle case madri esterne al Trentino, incentivando nel contempo l'acquisto in loco di quei servizi di cui si vuole promuovere lo sviluppo. Non esiste infatti opposizione tra servizi interni ed esterni alle grandi imprese, ma anzi sinergia e complementarità.

Per quello che riguarda le piccole e medie imprese gli interventi dovranno il primo luogo essere rivolti al potenziamento delle strutture funzionali interne, in modo da permettere l'esplicitazione dei bisogni di terziario esterno ed eliminare le difficoltà che in genere queste imprese incontrano nell'utilizzazione dei servizi esterni. In particolare si possono prevedere:

a) la pubblicazione dei servizi esistenti nell'area (repertori dell'offerta);

b) la formazione tecnica degli imprenditori e dei dirigenti delle imprese per un più completo utilizzo di questi servizi, cioè in pratica per l'esplicitazione dei bisogni;

c) la concessione di incentivi finanziari alle imprese che ricorrono al terziario avanzato per servizi particolarmente costosi (analisi di mercato, studi di fattibilità tecnico-economica, ecc.).

Comunque, trattandosi di un settore di intervento completamente nuovo, tutta la materia sarà oggetto, dopo gli opportuni approfondimenti a livello di analisi, di una specifica normativa.

E.2.2 - *Il potenziamento della capacità innovativa del settore industriale*

Obiettivo principale degli interventi nel settore industriale deve essere quello di promuovere e potenziare la capacità innovativa e di adattamento delle imprese trentine Questo obiettivo di carattere generale ha trovato una prima formulazione nel Piano di politica industriale, che costituisce, insieme agli strumenti previsti dalla L.P. 4/81, il cardine degli interventi in questo settore.

Va ricordato che in base a tale normativa il Piano di politica industriale resta in vigore fino all'approvazione del Programma di sviluppo provinciale, con il quale deve essere coordinato. Diviene pertanto rilevante individuare i punti di forza dell'azione della Provincia nel settore industriale, in modo da permettere una corretta saldatura con il Piano di politica industriale al fine di un suo coerente inquadramento nel Programma di sviluppo.

Gli aspetti più significativi da sottolineare riguardano la filosofia dell'intervento, le azioni specifiche previste, le modalità e gli strumenti di attuazione.

Per quello che riguarda la filosofia dell'invervento, analogamente a quanto verificato anche per altre economie periferiche, sembra che si possa individuare nell'innovazione il fattore strategico di sviluppo delle piccole e medie imprese trentine. Questa impostazione è suffragata, oltre che da considerazioni di ordine teorico, dai risultati dell'indagine sul settore industriale della provincia condotta dall'Assessorato all'Industria. Infatti, in un tessuto industriale caratterizzato da piccole e medie imprese locali, l'innovazione intesa in senso lato (tecnologica, organizzativa, commerciale, ecc.) può costituire l'elemento chiave per aumentare la competitività delle imprese economicamente sane e prolungare la capacità di vita di quelle operanti in settori maturi, contribuendo così allo sviluppo autopropulsivo dell'intera struttura economica.

L'aver individuato nell'innovazione il fattore strategico su cui puntare per il potenziamento della struttura industriale trentina ha delle conseguenze pratiche sugli interventi nonché sulle modalità e sugli strumenti di attuazione. Per quanto riguarda gli interventi specifici in tema di potenziamento della struttura industriale della provincia, essi devono essere essenzialmente volti allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, alla riqualificazione e consolidamento della struttura esistente, alla ricerca applicata e diffusione della tecnologia.

E.2.2.1 - *Nuove iniziative industriali*

Le nuove iniziative industriali hanno il duplice scopo di porsi come sostitutive alla cessazione di attività preesistenti, ovvero come integrative alla struttura attuale sia in settori già presenti che in settori completamente nuovi. Va ricordato peraltro, anche sulla base delle esperienze condotte in altri paesi, che la capacità innovativa di un sistema industriale è fortemente condizionata dal tasso di nuove imprese che lo caratterizza.

In primo luogo, infatti, non tutte le nuove imprese sono da considerare innovative in senso stretto, cioè nate per lo sfruttamento di un nuovo prodotto e/o processo industriale; in secondo luogo la capacità delle nuove imprese di rimpiazzare la perdita di occupazione derivante dalla cessazione delle attività di imprese mature è fortemente condizionata dal tasso di sopravvivenza delle prime. Diviene pertanto estremamente importante l'individuazione di opportuni criteri atti a caratterizzare la fisionomia delle nuove imprese industriali che dovranno essere l'oggetto degli interventi della Provincia. Essi devono essere di carattere squisitamente microeconomico e prescindere da logiche di tipo settoriale di cui ormai si è dimostrata la inadeguatezza. Vale la pena di sottolineare due ulteriori questioni di carattere generale relative alla valutazione delle nuove iniziative industriali.

La prima attiene alla capacità imprenditoriale

dell'operatore che dovrà essere valutabile anche sulla scorta di precedenti esperienze. La seconda si riferisce alla necessità che dette iniziative siano accompagnate da adeguati studi di fattibilità tecnico-economica nonché da prospezioni finanziarie e di mercato. Questi ultimi aspetti sottolineano ancora una volta lo stretto legame esistente tra sviluppo del settore industriale e servizi interni ed esterni alle imprese, nonché la necessità più volte sottolineata di un'azione congiunta della Provincia su entrambi.

E.2.2.2 - *Riqualificazione e consolidamento della struttura esistente*

Se l'innovazione va considerata un fattore strategico nel caso della creazione di nuove iniziative industriali, lo è a maggior ragione nel caso della riqualificazione e del consolidamento delle imprese preesistenti, attraverso processi di ristrutturazione e riconversione. In questo caso infatti criteri di natura settoriale nella scelta degli interventi prioritari sarebbero ancora più negativi e fuorvianti. L'abbandono della logica settoriale non deve peraltro lasciar pensare che saranno privilegiati criteri dicrezionali da parte della Pubblica amministrazione.

I presupposti per l'invervento pubblico saranno la capacità delle imprese di realizzare progetti innovativi, scientificamente elaborati e capaci di dare sufficienti garanzie di economicità presente e futura dell'impresa stessa. L'individuazione di differenti elementi caratteristici per la classificazione degli investimenti nelle tipologie della ristrutturazione, ovvero dell'ammodernamento, effettuata dal Piano di politica industriale, lascia sufficiente margine perché i programmi delle imprese, pur permettendo una loro concreta valutazione, mantengano quei caratteri di «innovatività» che mal si prestano ad essere inquadrati in rigidi schemi burocratici. Anche in questo caso in ultima analisi la valutazione dei programmi di investimento dovrà basarsi sull'impiego di strumenti quali gli studi di fattibilità tecnico-economica, le analisi di mercato, le analisi della contabilità industriale, le certificazioni di bilancio.

Il fatto che l'innovazione costituisca, sia nel caso delle nuove iniziative sia in quello della riqualificazione del tessuto esistente, il punto di forza dell'azione della Provincia in materia di politica industriale, comporta l'indicazione di quella che deve essere l'azione specifica in tema di innovazione e diffusione delle tecnologie.

In generale i fattori più significativi per il successo di una politica dell'innovazione tecnologica, specialmente se orientata verso le piccole e medie imprese, sembrano essere:

1) le informazioni sulla domanda di nuovi prodotti e/o processi;

2) le informazioni sulla fattibilità tecnica ed economica dei nuovi progetti;

3) la disponibilità di capitale di rischio.

Questi tre fattori sono parimenti importanti, nel senso che la mancanza di uno solo di essi è tale da impedire lo svolgimento del processo innovativo. Inoltre, la conoscenza della domanda ed in genere del mercato sembra giocare un ruolo più importante rispetto alla mera offerta di tecnologia, nel senso che mentre la seconda nei paesi industrializzati è quasi sempre disponibile, la prima (cioè la conoscenza del mercato) costituisce, specie per le piccole e medie imprese, una seria strozzatura ed un elemento di incertezza.

Appare pertanto evidente che obiettivo di una politica orientata verso le innovazioni dovrebbe essere quello di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero accesso da parte delle imprese a questi tre fattori. In linea generale questa azione andrebbe rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, almeno per tre ordini di motivi.

In primo luogo per il rispetto del principio di equità, che è alla base della filosofia del Programma, che vuole offrire a tutti le stesse opportunità, purché i progetti di investimento diano sufficienti garanzie di economicità. In secondo luogo, perché la provincia è caratterizzata dalla presenza di tutti i settori. Infine, perché miglioramenti nella prestazione delle imprese si possono ottenere nei così detti settori «maturi» grazie a spostamenti verso l'alto della curva del ciclo di vita del prodotto.

Compito dell'operatore pubblico in questa ottica deve pertanto essere quello di:

a) verificare il livello quali-quantitativo dell'offerta di informazioni tecnologiche e di mercato disponibili presso operatori privati e enti pubblici, mettendole a disposizione delle imprese che ne facciano richiesta, eventualmente anche attraverso la compilazione di repertori dell'offerta tecnologica e di mercato;

b) verificare il fabbisogno attuale e potenziale di informazioni tecnologiche, di mercato e di capitale di rischio ed in genere di assistenza per l'innovazione, anche attraverso opportune indagini ad hoc;

c) svolgere un'azione di informazione e di formazione dei soggetti coinvolti nel processo innovativo (imprese, centri di ricerca pubblici e privati, consulenti, ecc.) al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.

In questa direzione potrebbe operare la TECNOFIN, opportunamente ristrutturata, cui potrebbe essere affidato il ruolo di ente di interfaccia tra domanda di informazioni di mercato e tecnologiche da parte delle imprese e la relativa offerta delle stesse da parte di operatori pubblici o privati. Più che fornire direttamente il servizio di trasferimento della tecnologia, infatti, la TECNOFIN dovrebbe coordinare questo processo, esercitando un controllo di qualità sulle informazioni tecnologiche e di mercato, direttamente fornite o rese accessibili presso altri enti anche internazionali, e sugli operatori terziari che provvederebbero ad adattare a misura delle imprese le informazioni stesse. Oltre a fungere da cerniera tra imprese industriali e terziario avanzato, la TECNOFIN potrebbe inoltre concorrere almeno in parte al capitale di rischio di alcune iniziative (come ad esempio nuove imprese innovative o imprese che ampliano la propria attività) secondo modelli già consolidati in altri paesi industrializzati.

E.2.2.3 - *Azioni di lungo periodo per l'innovazione tecnologica*

Lo stretto rapporto esistente tra ricerca applicata e innovazione e, più in generale, tra le diverse fasi del processo innovativo (molto semplicemente descrivibile nel modello lineare ricerca di base - ricerca applicata - sviluppo - commercializzazione) portano però a configurare degli interventi della Provincia che vadano al di là di quelli ipotizzati in precedenza e che avevano come obiettivo il processo innovativo a livello aziendale, considerando come dati (anche se non accessibili) gli input relativi.

In altre parole, accanto a queste azioni di breve periodo volte essenzialmente alla fluidificazione del processo innovativo stesso, è possibile ipotizzare anche per la Provincia un'azione di medio-lungo periodo che tenda a modificare l'attuale dotazione di fattori di input nel processo innovativo, almeno per quello che riguarda alcuni di essi, ed in particolare l'offerta di ricerca applicata.

Utili strumenti in tale senso potranno essere i contratti di ricerca, previsti dalla legge istitutiva del Fondo speciale per la Ricerca applicata (L. 17.2.1982, n. 46) da recepire e da attivare su tematiche specifiche sia di carattere generale che di specifico interesse per la provincia, e l'Istituto di ricerca scientifica e tecnologica (I.R.S.T.) quale istituto di ricerca preferenziale verso il quale la Provincia indirizzerà i suoi interventi in materia.

Quest'ultimo aspetto, o meglio la possibilità di creare anche altri centri di ricerca e, più in generale, di attivare effetti sinergici tra ricerca di base e ricerca applicata, con tutte le possibilità di ricadute nel campo dell'innovazione industriale, dovrebbe essere oggetto di un'analisi più approfondita, volta a valutare le possibilità di creare in Trentino un'area per la ricerca scientifica, vista la particolare vocazione che la provincia sembra offrire in tal senso anche alla luce di esperienze straniere. In effetti, l'attuazione di un simile progetto, che — si ripete — andrebbe studiato in dettaglio, realizzerebbe quella unione tra sviluppo del terziario avanzato, esportabile anche fuori dell'area trentina, innovazione tecnologica e sviluppo industriale cui si è più volte accennato.

Va subito detto peraltro che una tale iniziativa non deve attendersi necessariamente un successo sicuro e immediato, quantomeno nel breve periodo. Si tratta in altre parole di creare le premesse e tutte le condizioni perché un processo «naturale» di interazione tra università, laboratori scientifici di ricerca applicata, imprese esterne, imprenditoria locale e sistema creditizio possa iniziare a svolgersi, analogamente a quanto è avvenuto in moltissimi altri paesi.

D'altro canto va sottolineato che tentativi di creare «artificialmente» delle aree per la ricerca scientifica in zone che ne sono prive sono stati sperimentati con successo in Irlanda, Scozia e Gran Bretagna. Si ritiene pertanto opportuno che gli interventi che la Provincia intende perseguire a vantaggio dell'I.R.S.T., della ricerca applicata anche tramite l'utilizzazione del Fondo I.M.I., la prevista realizzazione della Facoltà di ingegneria dei materiali possano trovare inserimento in un quadro logico che persegua, anche nel tempo, questo obiettivo più generale.

In questo quadro potranno trovare collocazione ed opportuno coinvolgimento altri istituti di ricerca presenti sul territorio quali l'Istituto Nazionale del legno (San Michele all'Adige) e l'Istituto Nazionale per l'alpicoltura e l'assestamento forestale (Villazzano).

Per quello che riguarda le modalità e gli strumenti di attuazione delle iniziative in materia di politica industriale va sottolineata la possibilità di avvalersi, oltreché delle politiche di intervento per il raggiungimento degli obiettivi descritti in precedenza (nuove iniziative, consolidamento e riqualificazione del tessuto esistente, ricerca applicata e innovazione) di progetti speciali di carattere intersettoriale che toccano alcuni comparti caratteristici dell'economia trentina, come il sistema legno e il sistema energia. Senza entrare nel merito dei due progetti in questione, giova sottolineare come questo tipo di strumenti rappresentino un modo concreto e diretto

per la Provincia di incidere sul sistema economico complessivo, specialmente in connessione a interessi di natura intersettoriale il cui coordinamento si rende necessario per ottenere dei risultati positivi per la provincia nel suo complesso.

E.2.2.4 - *Il caso particolare dell'artigianato*

Un discorso a parte merita l'artigianato. Anche se le azioni volte al rafforzamento dell'apparato produttivo hanno per definizione come destinatario preminente la tecnostruttura più debole (coincida o meno questo stato di cose con l'essere piccoli imprenditori o artigiani) l'artigianato in provincia presenta delle caratteristiche che vanno sottolineate. Questo comparto, che conta 25.000 addetti, ed è quindi numericamente il secondo settore produttivo provinciale, è riuscito in questi ultimi cinque anni a mantenere stabili i livelli occupazionali, assorbendo come lavoratori autonomi le perdite che nel settore si sono verificate fra i lavoratori subordinati.

Per far sì che da questa fase di equilibrio si possa passare ad una di crescita occorrerà puntare principalmente su tre obiettivi da realizzare:

a) aree per impianti produttivi: l'esigenza di rendere possibile la rapida acquisizione delle aree è evidentemente problema primario. La legislazione urbanistica prevederà quindi strumenti e normative adeguate in modo da superare la scarsa disponibilità di aree e creare i presupposti per l'acquisizione e l'organizzazione delle stesse;

b) costituzione di consorzi: anche se il legislatore provinciale ha previsto con la L.P. 58/78 notevoli incentivi per la realizzazione di consorzi, quasi nessun imprenditore artigiano ha sentito la necessità di consorziarsi per risolvere assieme agli altri quei problemi che l'azienda singola non è in grado di affrontare. Secondo l'indagine conoscitiva sull'artigianato provinciale, solo il 3% delle aziende intervistate ha espresso interesse a realizzare strutture consortili. Si è peraltro dell'avviso che si debbano privilegiare tali iniziative, in quanto esse possono contribuire sia alla risoluzione del problema relativo all'acquisizione delle aree, sia alla realizzazione dei cosiddetti «centri artigianali», che possono consentire notevoli economie;

c) assistenza tecnica: una delle difficoltà che l'imprenditore artigiano incontra nell'espletare la sua funzione di direzione è quella di poter valutare e quindi ottenere l'ottimizzazione organizzativa ed economica delle scelte produttive.

L'impiego ottimale della forza lavoro, delle macchine, dei materiali, dei limitati mezzi finanziari, nell'ambito del processo produttivo, porta a dover risolvere problemi organizzativi ed economici simili a quelli delle imprese maggiori.

Al fine di evitare una dispersione delle risorse finanziarie, dei materiali e quindi dei profitti, o comunque un sottoimpiego delle risorse, che comporta un invecchiamento precoce delle tecniche ed una obsolescenza dei prodotti, con il pericolo di perdere la vitalità operativa nei confronti della concorrenza, occorre un apporto esterno di esperienza professionale, soprattutto nei campi della gestione aziendale (amministrativa, tecnica, commerciale).

L'artigianato deve essere messo in grado di crescere e di mantenersi su un buon livello di competitività, avvalendosi di strumenti forniti dalle associazioni di categoria, con l'aiuto anche della Pubblica amministrazione.

Si ritiene opportuno fare un ultimo accenno al problema dell'artigianato artistico. Tale settore è da alcuni anni in difficoltà, e dati recenti confermano il declino sia delle unità operative sia degli addetti. Fra le cause di questa diminuzione si possono elencare:

a) la difficoltà di reperire persone qualificate o da qualificare;

b) la mancanza di un raccordo specifico con gli altri comparti dell'economia provinciale che possono concorrere al potenziamento del settore;

c) la carenza di strumenti efficaci per favorire la vendita del prodotto, che superino l'attuale impostazione limitata alla partecipazione a manifestazioni fieristiche.

Per la specificità dei problemi che caratterizzano questo particolare comparto, sarà predisposto uno specifico progetto.

E.2.3 - *Razionalizzazione e servizi produttivi per l'agricoltura*

Se ci si richiama ai problemi e alle situazioni sopra illustrate (vedi capitolo B.4) si possono individuare le linee direttrici su cui impostare correttamente una politica agraria che, all'obiettivo del miglioramento dell'efficienza economica del settore, accomuni:

- quelli della tutela fisica e ambientale del territorio;
- quelli del ricupero e del potenziamento delle funzioni sociali dell'agricoltura, cioè il consolidamento dell'occupazione, principalmente di quella giovanile, e il freno allo spopolamento delle zone periferiche del territorio.

In primo piano si evidenzia la necessità di sostenere i comparti della viticoltura, frutticoltura e

zootecnia che complessivamente forniscono il 96% della produzione lorda vendibile.

Il sostegno deve indirizzarsi non tanto all'espansione quantitativa della produzione, già esposta a concorrenza nazionale e internazionale altamente competitiva, bensì e prevalentemente al suo miglioramento qualitativo. Ciò anche tramite una identificazione più puntuale dei caratteri distintivi di alcune, poche, varietà di prodotto cui concedere una denominazione ufficialmente legittima.

Ciò assume particolare rilevanza per la viticoltura di cui si intende scoraggiare la smobilitazione in atto, favorendo invece il rinnovo degli impianti con varietà qualitativamente pregiate, e il loro eventuale trasferimento su terreni più idonei.

È di diretta e ovvia conseguenza l'adozione di analoghi interventi a sollecitazione e a sostegno di iniziative per rendere più efficiente l'apparato per la commercializzazione dei prodotti di qualità offerti dal settore agricolo-zootecnico.

Onde agevolare al massimo il conseguimento degli obiettivi sopra indicati si intende provvedere con adeguati incentivi a favorire i processi di riordino fondiario e di accorpamento, privilegiando la proprietà diretto-coltivatrice.

Si agirà in tale direzione anche con agevolazioni particolarmente dirette ad incrementare le forme di cooperazione, soprattutto alla produzione, in quanto questa è forma tuttora generalmente disattesa nell'organizzazione spontanea della pratica agricola.

Il processo di miglioramento qualitativo della produzione agricola è inattuabile senza una costante collaborazione degli enti con funzioni di sperimentazione agraria, di assistenza tecnica e di divulgazione dell'informazione specifica.

Nell'ambito degli interventi sulle infrastrutture sarà seguito con particolare favore il potenziamento degli impianti di irrigazione così come l'ammodernamento e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica esistenti.

Il sostegno privilegiato ai tre comparti fondamentali del settore agricolo non esclude gli interventi promozionali per quelle iniziative agro-zootecniche, adottate localmente e in condizioni naturali e antropiche peculiari, comunque determinate dalla frammentarietà e differenziazione territoriale. Si fa riferimento alle colture orticole, frutticole, floristiche, di piante officinali ecc. Gli interventi pubblici verranno comunque limitati alle zone di marginalità agricola che non consentono le colture dei comparti sopra indicati e saranno commisurati alla preventiva valutazione della validità economica e sociale di tali iniziative.

Sembra opportuno inoltre ricordare i momenti importanti dell'azione in agricoltura dal punto di vista delle modalità di attuazione.

Il primo pilastro è il recupero produttivistico e sociale delle zone svantaggiate (non dunque il mero sostegno dei redditi di chi vi opera e vive). Le analisi sopra svolte, non solo in materia di agricoltura ma anche di turismo e di difesa del patrimonio forestale e degli equilibri ecologici in senso lato, hanno consentito del resto di mettere in evidenza che l'allocazione di risorse in difesa di queste zone genera benefici sociali che non risultano sempre contabilizzabili ma che sarebbe tuttavia erroneo non tentare di stimare.

Deve trattarsi però di un recupero di carattere strutturale, fondato su interventi che soddisfino i criteri della produttività e dell'efficienza su cui è fondato il programma: dagli stimoli al riordino della proprietà, per favorire il costituirsi di unità di dimensioni economiche a proprietà direttocoltivatrice, alla fornitura dei servomezzi essenziali (elettricità, acqua, viabilità a costo contenuto, servizi sociali alle famiglie) dalla fornitura di consulenze tecniche e commerciali allo stimolo e sostegno di quelle forme consortili e cooperativistiche che possono essere essenziali soprattutto per le prime lavorazioni e commercializzazioni dei prodotti, tutte queste iniziative dirette e indirette della Provincia devono essere vagliate in termini di efficienza e di prospettiva di autosostegno nel tempo delle attività coadiuvate.

Il secondo pilastro è lo stimolo all'innovazione tecnologica e di mercato di quell'agricoltura che, se pure strutturata nelle forme produttive avanzate, non è però immune dalle carenze manageriali e imprenditoriali già rilevate con riferimento all'industria. Si tratta in linea di massima di una agricoltura relativamente «ricca» che negli ultimi anni si è avvantaggiata di una grossa quota delle provvidenze previste dalle leggi provinciali, anche perché la produttività marginale delle risorse destinate ad essa si prospettava elevata.

Tuttavia, la serrata competizione interna ed internazionale non lascia tregua nemmeno in questo campo, e il dinamismo imprenditoriale è un fattore che va incoraggiato e sostenuto continuamente non solo attraverso i consueti canali del sostegno finanziario alle innovazioni e alle riconversioni, ma anche tramite il favorito accesso ai servizi collaterali del terziario avanzato.

Anche con riferimento a questo secondo ordine di problemi, il fattore «modalità» di attuazione (riducibile in larga misura ad una questione di «selettività» degli interventi) acquista un ruolo preponderante. In un contesto di contenimento della

spesa pubblica e di scelta preliminare a favore degli interventi che premiano la produttività e la vitalità nel tempo delle iniziative da sostenere, la valutazione a priori del merito relativo dei vari progetti acquisterà un ruolo decisivo. Né si può pensare che su questa logica possano fare velo le forme istituzionali (imprese private, consorzi, cooperative) delle unità produttive richiedenti.

Questo forte impegno dell'Amministrazione provinciale all'uso selettivo del ventaglio di strumenti di cui essa dispone e al potenziamento dei servizi di consulenza tecnico-commerciale direttamente forniti suscita il problema immediato di adeguare le strutture organizzative interne della Provincia a tali nuove esigenze, e di realizzare un migliore coordinamento fra l'attività di tutte le strutture e gli enti che in qualsiasi modo svolgono attività di supporto al settore chiarendo e delimitando rigorosamente i rispettivi campi di azione. È questo un obiettivo immediato da conseguire nel triennio.

E.2.4 - *Razionalizzazione e servizi produttivi per il settore commerciale*

Il settore commerciale è forse uno dei più stabili, all'interno dell'economia trentina, dal punto di vista occupazionale. Vista la critica congiuntura di questi ultimi due anni (1981-82) tale constatazione ha un significato positivo. Non solo, ma buone prospettive di sviluppo sembrano aperte al commercio all'ingrosso, inteso ovviamente non come mera attività di approvvigionamento dei dettaglianti locali ma come attività emporiale di respiro internazionale lungo l'asse della Val d'Adige.

La creazione di un «Centro annonario polivalente» e la già avviata realizzazione dell'«Interporto» sono i grandi progetti finalizzati a questo sviluppo.

Pur non essendo affetto, con pari intensità, dei mali tipici che caratterizzano la distribuzione commerciale nel nostro paese (la polverizzazione delle unità distributive e la loro irrazionalità ubicazionale sono certamente meno acute che non nel resto del paese), il commercio trentino ha varie mete ancora da raggiungere sul piano della razionalizzazione dei propri servizi nell'interesse sia della comunità, sia della popolazione turistica.

Con un sensibile ritardo rispetto a quanto accaduto per i settori più tradizionalmente al centro dell'attenzione politica (quali industria e agricoltura) anche il settore commerciale è ora soggetto ad un radicale riordino normativo in via di definizione. Questa iniziativa va gestita in coerenza con gli obiettivi, i criteri ed i metodi di intervento sanciti dal Programma così da favorire il suddetto processo di razionalizzazione, con riferimento sia al commercio al dettaglio, sia a quello all'ingrosso.

La prima coerenza va ricercata nella metodologia di reperimento delle aree necessarie, da un lato, allo sviluppo delle attività commerciali all'ingrosso e, dall'altro, alla difesa e al miglioramento dei livelli di servizio nei centri storici e in quelli di maggiore afflusso turistico.

La seconda coerenza va ricercata nel perseguimento di soluzioni organizzative efficienti anche laddove ciò implichi ristrutturazioni e sacrifici, contro la tendenza al sostegno finanziario delle strutture in atto. La Provincia non vuole forzare lo sviluppo della grande distribuzione, sia essa esterna o locale, ma punta a creare unità distributive che, mediante ristrutturazione, razionale localizzazione, gestione consorziata o cooperativistica, consentano un incremento di produttività del servizio distributivo in senso lato.

Per quanto concerne più specificatamente il tema di questo capitolo, e cioè i servizi di tipo produttivo che l'Amministrazione provinciale intende offrire agli operatori privati nel quadro della razionalizzazione del settore, si possono citare quattro linee di azione concreta.

a) La prima non è rivolta in via diretta agli operatori privati, bensì alle altre unità territoriali (comprensori e comuni) cui spetta il compito di attuare la programmazione commerciale nelle aree di loro competenza. Si tratta di un servizio di assistenza tecnica che ha lo scopo di evitare che conflitti istituzionali di competenza, conflitti e discrasie fra pianificazione urbanistica, di sviluppo e commerciale, creino i presupposti logistici di quelle inefficienze e irrazionalità che poi, una volta manifestamente prodottesi a danno degli operatori privati e degli utenti, diventa costoso per tutti rimuovere.

b) Un secondo servizio, la cui articolazione puntuale avverrà nel triennio di validità del presente Programma, riguarda l'assistenza tecnica direttamente rivolta sia alle unità commerciali di nuova costituzione, sia a quelle che intendono ristrutturare i propri servizi e la propria gestione nella prospettiva efficientistica sopra ricordata. Il vaglio tecnico delle iniziative sarà poi un passo obbligato per quelle unità operative che intenderanno chiedere un supporto finanziario per la realizzazione dei progetti in questione.

c) Un terzo servizio, di carattere più generale, riguarda la formazione degli operatori: da non con-

fondersi con la formazione professionale degli addetti, di cui si tratta in altri capitoli del presente programma. L'esigenza di un impegno della Provincia in questa direzione è emersa dalla convinzione che oggi sussistano carenze di tipo organizzativo e manageriale e, più in generale, professionale degli operatori commerciali trentini, che riguardano, con vari gradi di intensità, tutte le forme istituzionali in cui le aziende operano (da quelle familiari a quelle più compiutamente imprenditoriali, non escluse le cooperative). Il fenomeno, che ha probabilmente le sue radici nello stesso ordine di problemi che sono stati esaminati con riferimento all'industria e all'agricoltura della provincia, è tuttavia comune all'intera economia italiana ed è pure acutamente presente nel settore turistico-alberghiero.

Il suddetto impegno della Provincia si esprime soprattutto nella attivazione di una «Scuola di formazione per operatori del turismo e del commercio» la quale dovrebbe portare un valido contributo al miglioramento della situazione. Essa opererà in stretto collegamento finanziario e organizzativo con le associazioni delle categorie interessate e dovrà costituire una forma di investimento in capitale umano di livello direttivo.

d) Una quarta linea di azione sarà ulteriormente rafforzata lungo la via già aperta dalla L.P. 36/78. Questa legge apre la possibilità di interventi indiretti, di natura finanziaria, finalizzati al supporto di progetti realizzati da operatori privati per la commercializzazione e la valorizzazione dei propri prodotti. Essa offre tuttavia anche la possibilità di agire direttamente, predisponendo «progetti provinciali» e cioè studi e ricerche destinati al medesimo obiettivo, se pur con una maggiore enfasi per l'individuazione dei prodotti a più elevata possibilità di valorizzazione e commercializzazione. E questa seconda la direzione di sviluppo che, in sintonia con gli operatori privati e in coerenza con gli obiettivi di questo Programma, sarà particolarmente seguita estendendo le esperienze dai campi frutticolo, vinicolo. lattiero-caseario e del porfido ad altri settori importanti per l'economia trentina. Va da se che queste azioni vanno raccordate con i progetti speciali realizzati ai sensi di altre leggi e in particolare di quella sull'industria.

e) Infine, si può prevedere un'azione volta alla valorizzazione di tutte le produzioni e più in generale dell'immagine del Trentino stesso, attraverso tutti i servizi che esso è in grado di offrire, pure con l'istituzione di un opportuno «marchio di qualità», la cui gestione sarà sottoposta ad un rigoroso e costante controllo pubblico.

E.2.5 - *Razionalizzazione e servizi produttivi per il settore turistico*

L'importanza del turismo per l'economia della provincia non ha bisogno di essere sottolineata. Come si è osservato sopra (capitolo B.3), nel corso degli anni settanta è pressoché raddoppiato il numero delle presenze turistiche, con diminuzione tuttavia della permanenza media negli esercizi extra-alberghieri. Il fenomeno, diffuso in tutti i comprensori (anche se con punte massime nelle aree di maggior richiamo) ha indotto un incremento di esercizi alberghieri e di strutture ricettive private (alloggi familiari, ecc.) che ha a sua volta determinato un rilevante impulso all'attività edile nelle sue varie forme.

È altrettanto noto che lo sviluppo del turismo, grazie ai trasferimenti di reddito che ad esso si sono accompagnati sia su scala infraprovinciale, sia dalle zone extraprovinciali (resto d'Italia e estero) ha avuto, al di là dei suddetti effetti keynesiani, importanti risvolti di tipo sociale poiché ha trattenuto in aree montane, caratterizzate da agricoltura e zootecnica povere, una popolazione che – in caso contrario – avrebbe dovuto essere assorbita ed integrata a fondovalle in attività economiche di difficile attivazione e con costi sociali notevoli. I flussi di reddito consentiti dall'esportazione dei servizi turistici hanno anzi permesso la sopravvivenza di parte delle suddette attività agricole e di allevamento, e queste – alla stregua beninteso di attività economiche integrative gestite familiarmente con formule part-time – rivelano tuttora una notevole importanza come fonti di flessibilizzazione dell'economica locale.

Proprio il fatto che il turismo si sia per molto tempo sviluppato «naturaliter», sotto l'effetto di trascinamento di una domanda in larga misura extraprovinciale soddisfatta da una struttura di offerta polverizzata in una miriade di piccoli operatori, ha fatto sì che la crescita di questo particolare comparto del terziario sia avvenuta con i soli controlli amministrativi essenziali e al di fuori di specifiche cure programmatorie.

Solo negli ultimi anni, l'accresciuta intensità del fattore capitale delle strutture di offerta (impianti di risalita, complessi residenziali, ecc.) e la parallela rarefazione degli spazi utilizzabili hanno reso indilazionabile il problema di un più organico controllo del fenomeno e della valutazione dei costi sociali che esso può suscitare a fronte degli indubbi benefici sopra accennati. Questa esigenza è poi accentuata dal fatto che, a causa della forte concorrenza esercitata da altre zone turistiche italiane ed estere, e a causa dei continui mutamenti nei gusti e,

quindi, nella natura della domanda, la vendita di servizi turistici è forse destinata ad attraversare periodi più difficili, nei quali solo buone analisi di marketing e adeguamenti di offerta operati con lucidità manageriale potranno difendere il trend di crescita di tale attività, pur dando per scontato che la fase della crescita esponenziale deve comunque essere considerata conclusa.

Certamente conclusa, indipendentemente dalla dinamica della domanda, deve intendersi la crescita «quantitativa» delle strutture ricettive e turistico-sportive in varie zone, dove i processi di erosione del patrimonio boschivo, di impermeabilizzazione del terreno, di inquinamento e alterazione della velocità di scolo delle acque, ecc... hanno ormai raggiunto un livello tale da far pensare che i costi sociali, per la comunità trentina nel suo complesso, di un ulteriore sfruttamento, come quello effettuato a livelli recenti, superino nettamente i benefici incamerabili dagli abitanti delle zone medesime.

In definitiva, la sfida dei prossimi dieci anni sembra dover essere affrontata sul piano: a) della sapiente gestione e riqualificazione dell'esistente, b) dell'indirizzo di ciò che di nuovo si intende fare, verso aree (zone marginali, indirizzi) dove minore è il costo sociale dell'uso dello spazio, e in particolare nelle zone decollate da poco e in quelle marginali, c) dell'articolato e coordinato sfruttamento delle risorse molto varie del Trentino (culturali, naturalistiche, termali, agrituristiche) non ancora del tutto inserite nel portafoglio-servizi della provincia.

Gli operatori del turismo trentini sono in linea di massima consapevoli della necessità di muoversi nella direzione di cui sopra, e hanno in larga misura le capacità imprenditive per farlo. L'Amministrazione provinciale, quindi, in coerenza del resto con il ruolo di propulsore indiretto dello sviluppo che si è scelta, intende limitarsi ad una azione di stimolo e di condizionamento dall'esterno.

Ciò che avverrà innanzitutto gestendo in quella prospettiva la già vasta normativa esistente (e modificando di conseguenza i comportamenti amministrativi, salvo che per gli interventi a favore delle strutture ricettive) e varando un progetto di «Strategia turistica» per il Trentino che sviluppi i suddetti punti e che sia coerente con il presente Programma, sia per quanto riguarda l'obiettivo della crescita equilibrata tramite il rafforzamento delle strutture di offerta, sia per quanto concerne il non meno centrale obiettivo della tutela dell'ambiente e della «razionalizzazione dell'impiego delle risorse con massima salvaguardia di quelle non rinnovabili» (vedi sopra, capitoli C.1 ed E.1).

In particolare le azioni specifiche in programma per il triennio riguardano i seguenti punti.

1) Completamento del catasto delle aziende alberghiere operanti nella provincia, al fine di classificare le unità operative e di conoscere, con la migliore approssimazione possibile, l'entità delle forze di lavoro coinvolte.

2) Partecipazione alla realizzazione della già citata «Scuola di formazione per operatori del turismo e del commercio» dalla quale dovrebbero uscire forze manageriali nuove, dotate di quella cultura organizzativa finanziaria e di marketing che le generazioni attuali devono avere per perseguire gli obiettivi sopra indicati.

3) Riorganizzazione della struttura turistica periferica.

4) Creazione di una «Agenzia provinciale» per la promozione del turismo, con compiti promozionali e di consulenza tecnica nei confronti degli operatori pubblici e privati.

Nell'ambito dei servizi produttivi alle aziende, quest'ultima iniziativa è certamente quella più peculiare. La riqualificazione e la più ampia articolazione dell'offerta nel senso sopra indicato devono passare attraverso le iniziative combinate sia di operatori privati, sia degli enti cui compete il governo del territorio, sia di quelli cui spetta la costruzione di quelle infrastrutture (soprattutto sportive e culturali) da cui dipende non solo l'elevazione dello standard dei servizi offerti ai turisti, ma anche l'allungamento della stagionalità e il maggiore benessere per le famiglie locali che se ne possono servire lungo tutto l'anno.

La consulenza della suddetta Agenzia provinciale, nella forma di progetti specifici di natura tecnica (riorganizzazione, nuove strutture, sfruttamento di nuove aree, ecc.) e di natura commerciale (campagne promozionali per la vendita di nuovi e vecchi servizi, ecc.), ferma restando la responsabilità dei suddetti operatori privati e pubblici per l'esecuzione materiale dei progetti, è un punto qualificante di questo Programma provinciale di sviluppo.

Infine va rilevato che il turismo è un servizio, alla produzione del quale concorrono fattori connessi allo svolgimento di tutte le altre attività che in qualsiasi modo vengono esplicate sul e nel territorio provinciale e nelle zone contermini: la promozione e la vendita di questo servizio sono dunque fortemente condizionate dal livello dei fattori positivi e dalla intensità di quelli negativi, fatto questo che deve impegnare tutti i comparti dell'Amministrazione provinciale ad una specifica attenzione per il settore. Non si giustificherebbero, infatti, iniziative

di promozione vanificate nei loro effetti da scoordinamento o da effetti negativi derivanti da azioni che, in settori anche marginali, concorrono a formare l'immagine complessiva del Trentino.

Dall'evidenza di queste interconnessioni nasce l'esigenza di studiare ad attuare specifici progetti tendenti a valorizzare in chiave turistica i diversi settori in cui opera la Provincia (ad esempio, turismo ecologico-naturalistico, turismo culturale, ecc.).

E.2.6 - *Razionalizzazione del mercato del lavoro e valorizzazione del capitale umano*

Si è più volte sottolineato come alla base dell'opzione terziaria e, più in generale, del potenziamento della capacità innovativa e di adattamento del sistema economico trentino, ai fini di raggiungere una capacità di sviluppo autopropulsiva, vi sia quella che si suole chiamare in sintesi la tecnologia intellettuale. È in questa direzione, pertanto, che si inquadrano tutti gli interventi a carattere formativo sinora evidenziati e che riguardano praticamente tutti i settori (industriale, commerciale, turistico, terziario avanzato ed agricolo).

Va detto però che tra i problemi aperti dell'economia trentina vi è quello più generale di razionalizzare l'intero mercato del lavoro che, seppur non presenti strozzature di tipo quantitativo, è invece caratterizzato da forti tensioni per quello che riguarda l'adeguamento qualitativo tra offerta di lavoro e domanda espressa dal sistema.

La difficoltà di una azione in tal senso trova limiti obiettivi negli attuali strumenti di intervento che caratterizzano il mercato del lavoro, strumenti che si rilevano farraginosi, di tipo assistenziale, non adeguati al contesto reale e soprattutto non valutati nelle loro intrinseche correlazioni. Ci si riferisce, in particolare:

1) all'eccessiva burocratizzazione e staticità del servizio del collocamento che se da una parte assolve alla sua funzione garantista, dall'altra si dimostra incapace, in considerazione dell'attuale approccio macro-economico, di cogliere e di governare gli specifici aspetti settoriali e territoriali dell'evoluzione del mercato del lavoro;

2) alle modalità di utilizzo della Cassa integrazione guadagni principalmente tesa al congelamento di determinati livelli occupazionali. Questo orientamento, comprensibile se riferito alla contingente difesa dei posti di lavoro, determina contemporaneamente elementi di rigidità sociale e professionale ponendosi obiettivi di sostegno dei redditi da lavoro esistenti e non collegandosi con interventi espliciti di riqualificazione professionale;

3) alla separazione fra le attività di orientamento, formazione professionale e gestione del collocamento, che inficia qualsiasi prospettiva realmente evolutiva del governo pubblico e partecipato del mercato del lavoro, sia per il raccordo che la politica della formazione consente di operare tra domanda ed offerta – prefigurando la prima ed intervenendo sulla seconda – sia perché attraverso i canali della formazione professionale e sulla base dei valori di professionalità, è possibile programmare l'offerta di lavoro in modo da non lasciare inevasa quota-parte di domanda.

Se queste considerazioni, hanno un valido fondamento teorico-pratico e prospettano le linee di tendenza del prossimo divenire occorre muoversi su due direttrici:

a) Sollecitare il varo, da parte degli organi statali, di una proposta innovativa, riformatrice, atta ad introdurre nell'ordinamento e nella prassi amministrativa la riorganizzazione dei complessi strumentali-operativi della politica attiva del lavoro ed in particolare del collocamento.

Soprattutto, avendo riguardo a quest'ultimo, il riferire il suo riassetto alle strutture dell'autonomia politica provinciale consentirebbe innanzitutto il costante raccordo della politica del collocamento con l'esercizio concreto dei poteri e delle competenze provinciali, che ad essa politica necessariamente si connettono, e assicurerebbe una più stretta e concreta rispondenza tra gli equilibri costruiti attraverso il servizio del collocamento e le reali esigenze espresse dal sistema della produzione in riferimento alla peculiarità socio-economica delle differenti aree territoriali del paese.

b) Estrinsecare, in virtù delle disposizioni sancite dallo Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, dai provvedimenti statali in materia un quadro normativo idoneo ad incidere positivamente, seppur in modo limitato stante le difficoltà oggettive precedentemente espresse, sulla realtà del territorio provinciale.

Ci si riferisce, in particolare, alla costituzione della Commissione provinciale per l'impiego, organismo in grado di individuare mezzi e criteri di attuazione della politica organica del lavoro, quale ambito istituzionale della consultazione e del confronto sulla problematica dell'occupazione e delle ristrutturazioni produttive e quale organo propositivo per l'elaborazione dei programmi delle attività di formazione professionale e relativo orientamento.

Più analiticamente ad essa saranno, tra l'altro, attribuite funzioni di proposta circa l'individuazione

dei criteri attuativi della politica organica del lavoro in conformità agli obiettivi fissati dal Programma di sviluppo provinciale e di indicazione del quadro di riferimento della politica dell'occupazione per lo svolgimento delle attività di formazione professionale; la formulazione delle previsioni dello sviluppo qualitativo e quantitativo dell'occupazione con riferimento ai vari settori produttivi, l'elaborazione di proposte, indicazioni e linee programmatiche per la definizione dei programmi della formazione professionale; attività propositiva circa gli interventi a sostegno della mobilità della manodopera, del trasferimento dei lavoratori, dei programmi di formazione professionale connessi ai progetti di ristrutturazione e di riconversione aziendale o in nuovi insediamenti e ampliamenti industriali.

L'esplicazione di tali funzioni presuppone, ovviamente, una conoscenza unitaria e approfondita del mercato, conoscenza che richiede la creazione di strumenti operativi di base in grado di interpretare il combinarsi dei diversi fattori che influiscono sull'andamento del mercato del lavoro.

A tal fine, viene ad assumere vitale importanza il potenziamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro che, strettamente collegato alla Commissione per l'impiego, fornisca alla stessa sia strumenti di valutazione necessari ad individuare i più opportuni interventi per favorire un aumento di occupazione e una reale mobilità, sia attendibili previsioni in ordine al presumibile evolversi dei flussi settoriali ed intersettoriali di domanda e di offerta.

In sostanza, la Commissione provinciale per l'impiego dovrebbe realizzare, sul piano della gestione della politica attiva per l'occupazione quella ricomposizione del mercato del lavoro, che l'Osservatorio dovrebbe attuare sul piano dell'analisi e della previsione.

La sintesi concettuale-organizzativa anzidetta getta le basi per la formalizzazione di un provvedimento organico, proposto da talune forze sociali e politiche ed in particolare dalle organizzazioni sindacali che postulano motivazioni di metodo e di contenuto per l'avvento di un'Agenzia del lavoro alla quale dovrebbero far capo, assieme alle funzioni proprie del sostegno dei redditi da lavoro, dell'orientamento, della formazione professionale e del collocamento, anche non secondari compiti di tutela del lavoro, di stimolo dell'ampliamento dell'occupazione e di gestione dinamica dei diversi aspetti del mercato del lavoro.

D'altra parte, sia la posizione assunta da altre Regioni che richiedono l'intervento a livello nazionale per un provvedimento che consenta iniziative a carattere sperimentale in materia di mobilità e servizi per l'impiego, sia il recente accordo circa una procedura sperimentale di mobilità extra aziendale sottoscritto dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, pongono la necessità di predisporre un sistema di iniziative collegato con la programmazione provinciale e con tutti quegli interventi che di fatto realizzano una concreta saldatura tra programmazione, processi formativi e governo attivo del mercato del lavoro.

Sulla base delle considerazioni fatte, pertanto, la riorganizzazione di massima di tutta la materia dovrà avvenire secondo le seguenti linee:

- operatività della Commissione provinciale per l'impiego, con compiti di indirizzo e di controllo;
- attribuzione all'Osservatorio sul mercato del lavoro del compito di monitoraggio continuo delle caratteristiche della domanda e offerta di lavoro, nonché della verifica della reale disponibilità di quest'ultima ad acquisire una qualificazione professionale;
- riforma della formazione professionale, secondo il progetto di legge in discussione, e riorganizzazione della stessa in direzione unitaria con gli altri strumenti amministrativi ed organizzativi del settore lavoro;
  promozione di iniziative per la formazione dei quadri intermedi e manageriali, in relazione sia alle proposte già fatte per il terziario avanzato, sia in rapporto alle esigenze delle imprese trentine, le quali si trovano spesso in difficoltà nel dotarsi di questo tipo di personale (da utilizzare a livello gestionale, finanziario, produttivo, di ricerca di sviluppo, ecc.).

Circa quest'ultimo aspetto va infatti notato come esista la necessità di preparare i quadri intermedi e dirigenziali in grado di attuare il necessario rinnovamento delle strutture produttive nonché di riqualificare la manodopera di quelle aziende colpite dai processi di riconversione o di ristrutturazione aziendale.

c) Rivedere e potenziare l'organizzazione della formazione professionale, collegandola funzionalmente ai problemi ed alle esigenze del mercato del lavoro, alla sua evoluzione in atto e in prospettiva; di qui le azioni significative riguarderanno:

- l'impostazione didattica più rispondente alle esigenze del mondo della produzione e del lavoro;
- la regolamentazione dell'accesso alla formazione professionale in rapporto alla domanda tendenziale espressa dal mercato del lavoro;
- l'unitarietà dell'intervento in materia di formazione professionale, salvo casi eccezionali, da collegare peraltro strettamente all'impostazione generale (ci si riferisce ad esempio al settore sanitario, ad

alcune professioni specialistiche come i maestri di sci o le guide alpine);
- l'attivazione di iniziative di formazione ricorrente volte anche al riciclaggio delle forze lavoro espulse dai settori produttivi;
- la revisione (per quanto statutariamente possibile) della disciplina dell'apprendistato: si intende contemperare l'aspetto formativo con quello del tirocinio sul luogo di lavoro; in questo senso andrà valorizzata la concezione dell'alternanza studio-lavoro, che sta alla base del «contratto di formazione».

E.3 - *Interventi in campo energetico*

Il fattore energia ha un ruolo strategico non solo per le ovvie interconnessioni con le attività produttive di ogni tipo e con gli standard di benessere delle famiglie, ma anche perché il suo processo produttivo – per il fatto di dover essere bensì diversificato, ma ancora in gran parte basato sulla fonte idroelettrica – suscita complessi problemi tecnologici ed ecologico-ambientali.

Dato il non facile sviluppo dei rapporti negoziali della Provincia con l'E.N.E.L., circa il subentro ad esso nella produzione e nella distribuzione locale di energia elettrica, ed D.P.R. n. 235 del 1977, la concreta articolazione del Piano energetico e, soprattutto, l'attuazione di specifiche iniziative in materia di energia elettrica risulta alquanto frenata. È difficile in sostanza pensare che, in tale materia, sia possibile procedere a brevissima scadenza oltre le linee programmatiche già enunciate sopra (vedi capitolo D.4). E d'altronde, la conoscenza dei tempi di piena attuazione del D.P.R. n. 235 e dell'onere finanziario che tale attuazione dovrebbe comportare è pregiudiziale per la messa a punto di tutta una serie di ulteriori previsioni e valutazioni circa i costi e i benefici che potrebbero derivare, alla Provincia, dalla costituenda azienda speciale per l'energia.

Preso comunque atto del fatto che la Commissione provinciale appositamente costituita ha finora fornito un quadro nettamente positivo degli effetti che da tale soluzione dovrebbero derivare, e considerato che nell'arco di un quinquennio la provincia potrebbe passare dal ruolo di esportatrice di energia elettrica a quello di importatrice, questo programma triennale include, come azione di urgenza primaria, la definitiva messa a punto del giudizio di fattibilità economico-finanziaria del suddetto progetto, organizzando anche una serie di confronti conclusivi con le varie categorie che risulterebbero più direttamente interessate all'operazione.

I punti principali sui quali dovranno essere avviate e concluse le valutazioni (con i relativi preliminari confronti), riguardano soprattutto:

a) sul fronte delle possibilità che il subentro all'E.N.E.L. consentirebbe:

1) la politica dei prezzi e di fornitura della costituenda Società provinciale nei confronti delle attività produttive della provincia (e non solo di quelle industriali);

2) la destinazione e il prezzo di cessione dei superi delle Aziende elettriche municipalizzate, che la Provincia oggi sostiene ex Legge provinciale n. 38;

3) il miglior coordinamento nello sviluppo delle fonti energetiche alternative;

4) il potenziamento della ricerca finalizzata nei settori elettrico tradizionale, elettrico solare, elettromeccanico ecc. con relative commesse e/o progetti pilota;

5) il più razionale coordinamento nello sfruttamento delle risorse idriche fra finalità idroelettriche e finalità agricole e turistiche;

b) sul fronte degli oneri che graverebbero sulla Provincia in caso di subentro all'E.N.E.L.:

1) gli oneri di cessione delle strutture, giacché non è pensabile un loro trasferimento a titolo gratuito, sebbene siano notoriamente ammortizzate;

2) gli oneri di gestione del potenziamento delle strutture nei prossimi anni;

3) gli oneri per la separazione delle strutture.

Poiché infine non è pensabile che, per operazioni di questo tipo, non soccorreranno finanziamenti da parte statale, è da sottolineare che i fondi relativi saranno sottratti ad usi alternativi.

Di pari passo, la Provincia intende comunque proseguire le azioni di sostegno (mediante contributo) delle produzioni idroelettriche, secondo la L.P. 38/80, e di individuazione e catalogazione (nelle loro interconnessioni con agricoltura, turismo ed equilibrio idro-geologico ed ambientale) delle possibilità di azione ancora aperte in questo campo.

Per quanto concerne le altre fonti di energia, l'impegno maggiore riguarda l'estensione della distribuzione del metano, secondo quanto già previsto dalla L.P. 11/80, nel Basso Sarca e in Valsugana con allacciamento di altri 22 comuni (40.000 utenze).

Le iniziative specifiche volte a favorire le soluzioni tecniche risparmiatrici di energia e a lanciare lo sfruttamento di fonti alternative (ad esempio, solari e da biogas) continueranno lungo la via tracciata dalle leggi 14/80 e 42/80. Se l'industria, nonostante il vantaggio costituito dall'elevata densità di consumo (grosse utenze circoscritte in punti di con-

sumo limitati) è sottoposta a complessi condizionamenti tecnologici, dettati dalle funzioni di produzione con cui opera, e costituisce quindi un soggetto poco passibile di ristrutturazioni risparmiatrici di energia, gli usi produttivi del settore agricolo e turistico-commerciale e gli usi civili, malgrado l'ostacolo dell'elevata dispersione, possono costituire un terreno d'azione interessante.

In questi campi. e in collegamento con i comparti dell'edilizia, dell'agricoltura, ecc., la Provincia intensificherà i propri sforzi operando sia con progetti pilota, sia con «diagnosi energetiche» da condurre su cicli produttivi di specifici operatori che ne facciano richiesta, sia – più in generale – con studi e ricerche e con il potenziamento del servizio di consulenza già offerto dal proprio Ufficio fonti energetiche.

Anche in questo caso, dovrà essere affrontato il problema dell'adeguamento dell'organizzazione interna dell'Amministrazione provinciale alle esigenze suscitate da questi ambiziosi compiti.

E.4 *Interventi per il miglioramento della capacità di governo dell'Amministrazione provinciale*

E.4.1 *Azioni generali*

È in primo luogo necessario sottolineare come le difficoltà di governo che l'Amministrazione provinciale incontra rappresentino un problema comune non solo al Trentino e all'Italia, ma a tutti i paesi industrializzati: queste difficoltà non sono di agevole superamento, perché sono completamente nuovi i problemi che si devono fronteggiare.

Ci si chiede innanzitutto che cosa sia opportuno venga fornito dal settore pubblico e che cosa sia opportuno venga fornito direttamente dal mercato. Ma in realtà la scelta è ancora più articolata perché l'Ente pubblico può decidere di fornire il servizio direttamente oppure indirettamente, attraverso forme di quasi-mercato.

È indubbio che nel momento in cui si propongono scelte di fondo di questo genere appare cruciale capire cosa la «macchina pubblica» può fornire al meglio delle sue capacità e, se la situazione esistente non è tale, come si possa raggiungere la condizione ottimale. Ciò che la «macchina pubblica» può fornire è anzitutto il risultato di un processo politico che, se articolato in modo appropriato, non dovrebbe far altro che riflettere le preferenze dei consumatori e quindi della generalità dei cittadini. La questione non funziona esattamente in questo modo per una serie di ragioni, fra cui la più importante è che le attuali dimensioni locali e nazionali della Pubblica amministrazione pongono i problemi tipici delle macro-strutture, cui non sono immuni le aziende private, le quali infatti, al di là di certe soglie dimensionali, preferiscono costituire nuove società autonome piuttosto che ampliare le esistenti. Nel caso della Pubblica amministrazione si aggiunga che essa, su scala nazionale e locale, è di regola il principale datore di lavoro, in termini di numero di lavoratori occupati.

A questa regola non sfugge nemmeno la Provincia la quale, considerata come azienda, è di gran lunga la maggiore di tutto il Trentino. I problemi che una tale situazione pone sono facilmente intuibili: difficoltà di gestione unitaria e coerente, lentezza dei processi decisionali, cristallizzazione di strutture retributive e gerarchiche. La Provincia si è finora dimostrata del tutto consapevole di questo complesso di problemi e ciò si è tradotto nel progetto di nuovo ordinamento dei servizi.

In questo Programma si ritiene opportuno non tanto sintetizzare il risultato di questo sforzo, quanto piuttosto esporre quelli che sono i fondamenti di una migliore capacità di governo che potranno essere compiutamente realizzati sulla base di detto nuovo ordinamento.

a) La struttura retributiva. Per motivi complessi e di varia natura, la struttura retributiva nell'ambito della Pubblica amministrazione risulta in Italia, come in gran parte dei paesi industrializzati, estremamente appiattita. A tale appiattimento non sfugge la Provincia. Inoltre, non solo i ventagli retributivi sono molto ristretti, ma gli stessi livelli retributivi per posizioni comparabili sono di regola più bassi rispetto al settore privato.

In una parola, il settore pubblico, e anche la Provincia, manca di una struttura globale di incentivi. Questa carenza ha origini e cause diverse, non ultima la dimensione stessa della Provincia, che rendono molto complessa la definizione di strutture retributive eque.

b) La mobilità orizzontale e verticale. L'esistenza di mobilità interna del lavoro è una condizione necessaria perché l'Amministrazione possa fornire i propri servizi. Si tratta qui di armonizzare due spinte differenti: quella dei singoli lavoratori per una mobilità verticale e quella dell'Amministrazione per una mobilità orizzontale. Il modo più ovvio per conciliare le due spinte è quello di una mobilità verticale simultanea a una mobilità orizzontale. Tuttavia non si deve trascurare la possibilità che la domanda di una mobilità orizzontale provenga [illegible]

lavoratori stessi, qualora adeguate garanzie occupazionali vengano fornite.

c) L'esistenza e l'operatività di un Programma. Può forse apparire inopportuno che nell'ambito del presente documento, il Programma stesso venga indicato come elemento fondamentale della capacità di governo della Provincia. Non lo è, se appena si considera che governare significa muoversi consapevolmente verso obiettivi precisi, e che questo processo, nell'ambito di una organizzazione complessa quale appunto è la Provincia, non può essere semplicemente affidato alle buone intenzioni dei singoli, ma richiede una precisa procedura di coordinamento vincolante quale è appunto il Programma.

Come l'esperienza ormai insegna l'adozione di una politica di programmazione incontra, di regola, le sue difficoltà maggiori non tanto nella fase di formulazione, quanto in quella di attuazione, e in particolare nella indispensabile procedura di verifica degli scostamenti fra obiettivi e risultati, nonchè nella fase di analisi delle cause degli scostamenti. Perchè il Programma diventi strumento di governo è allora necessario che l'attività degli uffici operativi venga valutata in relazione agli obiettivi prefissati, e che di conseguenza esista una struttura organizzativa interna alla Provincia che, dotata dei necessari strumenti tecnici e organizzativi di intervento, sia in grado di operare materialmente nelle fasi di formulazione del Programma, verifica periodica dei risultati, individuazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi e analisi delle relative cause con i competenti uffici.

d) La misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi della Provincia. Qualsiasi progetto di miglioramento della capacità di governo deve necessariamente passare attraverso: 1) una esatta definizione del servizio fornito, suscettibile di misurazione quantitativa, 2) una esatta misurazione della quantità di ore di lavoro imputabile a ciascun servizio o funzione, 3) una misurazione dell'adeguatezza (o qualità) del servizio prestato.

Le misure 1) e 2), opportunamente elaborate, forniscono una misurazione dell'efficienza, cioè del (miglior) grado di utilizzo delle risorse esistenti. La misura 3) va generalmente sotto il nome di efficacia, intesa come grado di realizzazione dell'obiettivo prefissato.

Non è il caso di entrare in questa sede nei dettagli tecnici e nelle difficoltà connesse alla misurazione dell'efficienza e dell'efficacia nel settore pubblico. Quello che pare utile sottolineare è la possibilità tecnica di un progetto del genere, che nel corso del programma triennale potrebbe essere elaborato e sperimentato.

Alcuni aspetti meritano comunque di essere evidenziati, pur sul piano tecnico. Il primo è che una struttura di analisi di questo genere presuppone un'affidabile e misurata quantificazione delle ore di lavoro effettivamente prestate e dell'effettivo impiego degli altri fattori produttivi; il secondo è che la definizione di prodotto o servizio fornita contenga dove possibile aspetti qualitativi, che vanno comunque misurati in modo indipendente dall'input di lavoro.

e) Controllo di gestione. Nell'ambito delle azioni che verranno intraprese e dei progetti che verranno predisposti per la concreta realizzazione dei punti c) e d), la Giunta ritiene di dare prontamente avvio ad un sistema di controllo di gestione, avvalendosi anche di un apposito comitato di valutazione che operi stabilmente all'interno della struttura, cui spetti il compito di controllare l'evoluzione della spesa e di proporre le iniziative dirette alla sua qualificazione.

A fianco delle misure che devono essere intraprese per valutare l'efficacia degli interventi della Provincia nei confronti dei cittadini e degli utenti dei servizi prodotti, si pone l'esigenza di dare avvio ad una strutturazione organizzativa per la valutazione sistematica del grado di efficienza con cui sono gestiti i servizi e le attività della Provincia.

In particolare dovrà darsi avvio ad un sistema informativo che consenta di:

1) allocare e ripartire tutte le spese della Provincia per centri di costo, ivi incluse le spese attualmente raggruppate sotto la denominazione di spese per l'Amministrazione generale e le spese figurative connesse all'utilizzo dei beni del patrimonio provinciale;

2) valutare periodicamente lo svolgimento del processo di spesa, soprattutto per la spesa in conto capitale;

3) verificare se le funzioni svolte nella gestione della spesa corrente rispondano a criteri di economicità e di efficienza dell'utilizzo delle risorse.

L'attuazione di un sistema di controllo di gestione si interseca in misura precisa con il progetto di riforma degli uffici e con l'esigenza di un sistema di monitoraggio del Programma di sviluppo per la verifica della sua attuazione e per la verifica della congruità degli atti posti in essere dall'Amministrazione provinciale rispetto ai contenuti del Programma stesso. Si tratta, per riprendere le considerazioni svolte in «Premessa», di un compito non facile che la Giunta intende promuovere e realizzare con gradualità ma con molta fermezza.

f) Rimozione degli ostacoli di tipo burocratico allo sviluppo. Dal particolare punto di vista dello

snellimento delle procedure, sarà riservata attenzione costante a questo problema pur nella consapevolezza che molti condizionamenti procedurali sono stati posti da legittime esigenze di partecipazione e di controllo, le quali rispondono ad atteggiamenti di garantismo che vanno peraltro attentamente valutati caso per caso.

Dal punto di vista del complesso delle norme che pongono vincoli oggettivi allo sviluppo delle strutture produttive, è da osservare che ben poche di esse possono essere soggette al condizionamento provinciale dato che derivano dalla legislazione nazionale e, per quanto rientra nella competenza provinciale, si ribadisce l'impegno a creare un regime di chiarezza circa l'uso del fattore strategico territorio; in particolare il sistema di gestione del territorio, attività che assorbe in modo prevalente quanto la Provincia disciplina e rende vincolante, prevederà (vedi capitolo E. 1) valutazioni del costo-opportunità che implichi l'uso del territorio per ogni iniziativa.

E.4.2 - *Azioni specifiche*

Una macchina pubblica che funzionasse secondo le linee indicate sarebbe probabilmente dotata di maggiore flessibilità, rispetto a quella esistente, nella gestione della spesa e rappresenterebbe essa stessa un freno all'incontrollata e confusa crescita della spesa pubblica.

La situazione economica del paese e della provincia impongono tuttavia la ricerca di strumenti e indicazioni per la qualificazione e il contenimento della spesa anche nell'ambito della struttura organizzativa esistente, la cui modificazione, potrà accompagnare, e in qualche misura seguire, la politica di medio periodo che qui viene delineata.

In sostanza il problema è oggi quello di ridurre l'incidenza della spesa pubblica e modificarne la composizione in direzione dei servizi e delle infrastrutture per il sistema produttivo. Si tratta di una operazione delicata e cruciale, in quanto la quota di spesa, prevalentemente corrente, che oggi è assorbita dai servizi che la Provincia fornisce alle persone deve potersi ridurre senza che ciò determini squilibri o deterioramenti qualitativi nei servizi prestati.

Poichè si tratta di ridurre spese di parte corrente e poiché tali spese sono prevalentemente rappresentate da spese per il personale, i margini di riduzione nel breve periodo sono, come è intuibile, piuttosto, ridotti. Ma questa è forse una ragione di più perché tali margini vadano ricercati con cura e quindi utilizzati.

La moltitudine dei servizi che la Provincia fornisce ha imposto una delimitazione delle funzioni da privilegiare nel contesto del Programma: il criterio di scelta è stato il grado di incidenza della spesa e del volume del disavanzo. Di conseguenza si sono considerati i settori della scuola, della sanità e dei trasporti in relazione alla elevata incidenza che queste spese hanno sul totale della spesa corrente.

Dalle indicazioni che seguono è escluso il settore della formazione professionale, sul quale la Giunta si propone di intervenire in un momento successivo.

E.4.2.1 - *La scuola*

La provincia vanta un'antica e consolidata tradizione in materia di scuole dell'infanzia e l'azione di riqualificazione della spesa non è certamente diretta a intaccare tale patrimonio culturale. Molto semplicemente ci si trova di fronte ad una accentuata e continua decelerazione della natalità, di cui occorre prendere atto allo scopo di evitare inutili sprechi di risorse. La fase di riorganizzazione che viene prospettata come necessaria in questo Programma rappresenta indubbiamente un momento propizio per ripensare globalmente la natura di questo servizio.

Le indicazioni essenziali per le scuole materne devono tenere conto della particolare struttura organizzativa del servizio, che si compone di scuole gestite direttamente dalla Provincia e di scuole equiparate. Queste ultime infatti assorbono circa due terzi del personale e degli iscritti e sono quasi totalmente finanziate dalla Provincia.

In particolare appare necessario:

a) prevedere un preciso dimensionamento globale e territoriale sulla base degli standard minimi previsti. L'eventuale permanenza di scuole sottodimensionate, una volta individuate, deve, caso per caso, trovare una sua specifica e precisa giustificazione locale, in particolare la provata impossibilità di unificare sezioni e scuole adiacenti;

b) ridurre in modo permanente, entro limiti fisiologici, il fenomeno delle supplenze: ciò rappresenta una forma diretta e immediata di riduzione significativa dei costi di gestione;

c) avviare politiche attive di mobilità del lavoro sul territorio e possibilmente anche per funzioni. Ciò in concomitanza con il normale turn-over dovrebbe consentire un ridimensionamento graduale dell'occupazione in relazione alle esigenze della domanda. Qualora dovessero crearsi particolari problemi occupazionali, sia pure in forme differenziate fra

scuola provinciale ed equiparata, sarà opportuno studiare, caso per caso, soluzioni adeguate.

Per quanto riguarda invece gli asili nido ci si trova di fronte a un servizio per cui l'offerta complessiva eccede la domanda complessiva. Poiché tale situazione appare già oggi in tutta la sua evidenza è necessario intervenire con rapidità lungo le seguenti linee:

a) blocco nella costruzione di nuovi asili nido, ad eccezione di quello Gardolo-Solteri nel Comune di Trento, per il quale è documentata l'immediata necessità;

b) blocco nelle assunzioni per la copertura delle piante organiche originariamente previste;

c) mantenimento, con eventuali modifiche migliorative, del criterio di finanziamento recentemente introdotto basato sugli iscritti anziché sui posti disponibili; è necessario pensare ad un ulteriore passo che commisuri i finanziamenti ai posti effettivamente occupati;

d) conferma delle rette di utenza suddivise in quote fisse e giornaliere.

E.4.2.2. - *La sanità*

Nel contesto della riforma sanitaria e del Piano socio-sanitario provinciale, uno degli obiettivi, accanto alla riqualificazione dei servizi, appare quello del contenimento della spesa e del miglioramento della sua produttività, sia per il settore sanitario che per quello socio-assistenziale.

Ad un primo esame dei dati statistici disponibili per la sanità la provincia appare come un tipico esempio di consumo eccessivo di risorse ospedaliere. L'indicazione che di consueto ne scaturisce è quella di ridurre il numero di posti-letto: la questione risulta così eccessivamente semplificata, anche perché si riscontra un certo livello di sottoutilizzazione delle strutture e perchè resta fermo l'obiettivo di ottimizzare il livello nelle prestazioni.

Il problema vero risiede non nel numero dei posti letto ma nella rigidità della spesa e in particolare della spesa per il personale. In realtà non si può trascurare il fatto che, di regola, le strutture sanitarie esistenti sono il risultato di una pressione della domanda, che nel caso del settore pubblico si esprime in modi molteplici, spesso distorti con conseguenti errori di programmazione.

In effetti il tasso globale di mortalità nella provincia risulta elevato nel confronto con molte altre regioni. Rispetto alla media italiana la frequenza di mortalità nel Trentino appare superiore per tutte le forme di malattia e in misura particolarmente significativa per quanto riguarda i disturbi psichici, le malattie dell'apparato digerente, dell'apparato cardiocircolatorio e le forme tumorali.

Appare perciò legittimo attendersi una frequenza di posti-letto per abitante superiore in modo significativo alla media nazionale. Se in aggiunta si considera il fatto che la quota di popolazione anziana è maggiore della media nazionale ne deriverebbe anche una degenza media superiore a quella media nazionale (a causa di una minor capacità di recupero funzionale e della maggior probabilità di forme croniche e degenerative).

Questo in effetti è ciò che si osserva. E cioè un numero di posti letto per 1000 abitanti pari, negli istituti pubblici, a 10,5 contro una media italiana di 8,2 e una degenza media di 14 giorni contro una media italiana di 12 giorni. Riguardo ai costi ci si deve chiedere quale sia la categoria da indagare. Infatti, se la domanda diminuisce è possibile che gli oneri totali restino quasi del tutto invariati, perché costituiti in gran parte da categorie di costo, come il personale, che sono fisse nel breve periodo, cioè rispetto ad una struttura di offerta data estremamente capillarizzata. Al fine di una riduzione di breve periodo dei costi è necessario individuare le categorie di costo variabile e i margini di effettiva riducibilità.

Con riguardo ad alcuni rapporti tipici, come la spesa per posto-letto, per giornata di degenza e per ricovero, si può riscontrare una situazione ragionevolmente in linea con la media nazionale, con la sola eccezione dei due ospedali generali più grandi della provincia. La spesa di personale per dipendente presenta valori in linea con la media nazionale.

Tutto ciò non vuole ovviamente significare che le strutture esistenti sono quelle appropriate in quanto esistono: si vuole piuttosto sottolineare l'esigenza di assumere con qualche cautela come parametri obiettivi quelli medi del progetto di Piano sanitario nazionale (6 posti-letto per 1000 abitanti, 9 giorni di degenza media, un tasso di saturazione dei posti-letto dell'85%).

Sulla base di queste considerazioni si possono quindi dedurre le seguenti indicazioni:

a) le politiche di prevenzione sono senza dubbio il punto centrale e prioritario. Prevenzione significa conoscenza e possibilmente eliminazione delle cause che mettono la provincia ai primi posti nella frequenza di mortalità. Prevenzione significa inoltre diagnosi precoce di alcune malattie specifiche. Prevenzione significa altresì individuazione delle categorie sociali ad alto consumo di risorse sanitarie e ospedaliere;

b) adeguata riorganizzazione della domanda e

dell'offerta in relazione a malattie legate a disturbi psichici. Parte della domanda, da espressa è diventata latente, ma non per questo meno cruciale, specialmente per le famiglie presso cui gli ex-degenti fanno ritorno;

c) gli obiettivi del progetto di Piano sanitario nazionale vanno tenuti presenti come riferimento di fondo. Per la provincia appare comunque da assumere l'obiettivo di una costante riduzione annuale della degenza media;

d) accurata analisi, ospedale per ospedale, e in particolare nei due più grandi, della struttura dei costi esistente, identificando in particolare le categorie dei costi variabili e i connessi margini di riducibilità. Una politica dei risparmi marginali e di un più economico impiego delle risorse può dare risultati molto più consistenti di tagli della spesa programmati a tavolino. Analoga iniziativa va riferita anche a tutte le strutture assistenziali;

e) poiché, d'altra parte, la quota più consistente e rigida della spesa è quella del personale, è plausibile studiare il progetto di una formula di lavoro part-time, articolata sulla giornata, sul mese o sull'anno, in corrispondenza delle prevedibili fluttuazioni della domanda e degli ospedali con un basso livello di utilizzo. È possibile che da parte dei lavoratori ospedalieri, in maggioranza donne, esista una preferenza o disponibilità per una proposta del genere che, dati i necessari vincoli qualitativi, rappresenta una forma diretta di riduzione della spesa;

f) è noto che le strutture ospedaliere rispondono oggi anche ad una domanda mista di cura e assistenza proveniente essenzialmente da persone anziane. È legittimo chiedersi se formule di assistenza mista, ospedaliera e domiciliare, non potrebbero ridurre tale costo a parità di prestazione, perlomeno attraverso una riduzione della degenza media. Poiché l'assistenza domiciliare è una funzione già esistente nell'ambito della Provincia occorre studiare quali modifiche si renderebbero necessarie nell'ottica descritta;

g) appare inoltre ragionevole collegare maggiormente l'attività di assistenza medica attualmente svolta dagli ospedali con quella svolta sul territorio, pervenendo ad una migliore organizzazione dei servizi in ambito distrettuale;

h) esiste infine il cruciale problema di creare un adeguato sistema informativo che risponda ad una molteplicità di domande, fra cui in particolare quelle relative alla quantità e qualità dell'attività svolta nonché quelle volte ad una maggior comprensione del tipo di morbilità presente nel territorio e delle sue possibili cause.

E.4.2.3 - *I trasporti pubblici*

Il Piano provinciale dei trasporti in corso di elaborazione dovrebbe costituire l'occasione per una revisione di tutto il quadro normativo afferente a questo settore.

Nell'attesa di questa normativa e limitatamente al settore dei trasporti pubblici di persone su strada, è peraltro possibile fornire sin d'ora alcune indicazioni di massima.

Le aziende in concessione provinciale che svolgono la quasi totalità del servizio soffrono del problema tipico di questo settore: che è il permanente disavanzo dei bilanci aziendali. Inoltre, nel caso della provincia di Trento l'obiettivo economico di un miglioramento gestionale di queste aziende si scontra, oltre che con il costante aumento dei costi di gestione, anche con gli obiettivi sociali di assicurare un servizio qualitativamente e quantitativamente adeguato agli utenti, soprattutto pendolari, permettendo così una più equilibrata distribuzione delle popolazioni del territorio.

L'azione della Provincia è orientata essenzialmente verso il contenimento dei costi di gestione attraverso un miglioramento delle strutture e dell'organizzazione delle aziende, e al perseguimento di una politica tariffaria che, anche in coerenza con le scelte di politica economica nazionale di contenimento della spesa pubblica, si muova nella direzione, peraltro già intrapresa, dell'abbandono della gratuità pressoché assoluta.

L'obiettivo di coprire con le entrate tariffarie almeno la metà delle spese sembra conseguibile nel triennio: si rende inoltre opportuna una verifica sistematica dell'elasticità della domanda, al fine, da una parte, di massimizzare le entrate, e dall'altra di controllare meglio gli effetti sociali connessi al pendolarismo sopra richiamato. Sarebbe infatti pericoloso non avere presente il quadro di riferimento complessivo delle tensioni provocate dalla propensione all'inurbamento, che la politica provinciale cerca da anni di contenere in un progetto complessivo di riequilibrio territoriale: pure da questo punto di vista, un'accorta politica dei trasporti (così come quella del taglio dei rami secchi) può avere una certa incidenza.

Al di là di questi intuibili vantaggi, altri benefici a livello sociale vanno individuati e valutati con attenzione, per poter esattamente dimensionare gli effetti dell'azione provinciale sul traffico, sul sistema produttivo, sulle possibilità di investimenti aggiuntivi per migliorare la viabilità, e così via.

A ciò si aggiunga che in connessione con il Piano urbanistico sarà opportuno, con riferimento

all'asta atesina ed alle traverse val di Non e Valsugana, studiare forme di maggiore integrazione fra ferrovia e autolinea adottando il sistema metropolitano dei servizi cadenzati.

Per ciò che riguarda la verifica dell'economicità dell'attività delle aziende di trasporto, ci si richiama evidentemente a quanto detto circa le azioni per rafforzare la capacità di governo dell'Amministrazione provinciale (struttura retributiva, mobilità, misurazione dell'efficienza e dell'efficacia, controlli di gestione): accanto a queste sembrano opportune azioni volte alla promozione dell'uso del mezzo pubblico, ma principalmente a raggiungere una tendenziale costanza di comportamento degli utenti, per evitare di dimensionare il servizio ad esigenze di punta, senza poi essere in grado di conseguire le relative entrate.

F - GLI STRUMENTI E IL QUADRO FINANZIARIO

Gli obiettivi indicati nelle parti precedenti del Programma non hanno ancora ricevuto un preciso orientamento in ordine alle priorità di intervento. Essenza del processo di programmazione è il confronto tra ciò che è desiderabile e ciò che è possibile. In questa parte del Programma di sviluppo verranno analizzati i possibili fattori condizionanti la realizzazione degli obiettivi enunciati.

La filosofia complessiva prevede una varietà di strumenti mediante i quali gli obiettivi del Programma di sviluppo provinciale potranno essere realizzati. Gli strumenti ipotizzati sono riconducibili ad alcune grandi categorie, qui di seguito esposte senza peraltro seguire un ordine gerarchico.

F.1 - *Pluralità di strumenti*

La prima categoria è quella dell'intervento diretto della Provincia. Parte degli obiettivi del Programma di sviluppo provinciale potranno essere realizzati mediante la modifica di comportamenti dell'Amministrazione provinciale o mediante la espansione o la riallocazione dell'impiego delle risorse finanziarie proprie della Provincia.

La seconda è quella dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal risparmio mobilitabile nella Provincia che è esso stesso funzione: a) del risparmio prodotto all'interno del territorio provinciale ed anche della capacità delle istituzioni finanziarie di produrre proprie passività capaci di interessare il risparmio prodotto all'interno, e quindi di trattenerlo per impieghi sul territorio provinciale, b) di richiamare eventualmente capitali finanziari dall'esterno del territorio provinciale, nonché dalla capacità e quindi dagli incentivi offerti agli operatori economici al reimpiego, nel territorio provinciale, del risparmio da loro prodotto sotto forma di salari o di profitti dell'attività produttiva.

La terza categoria è quella della attività regolatoria dell'Amministrazione provinciale, ovvero della sua capacità di indurre comportamenti degli operatori privati che siano conformi agli obiettivi indicati nel Programma di sviluppo provinciale. Preminente tra questo tipo di strumenti è il Piano urbanistico provinciale in quanto capace di indicare i modelli di uso del territorio desiderati e compatibili con lo sviluppo armonico degli insediamenti abitativi e produttivi.

In molti casi i tre diversi tipi di strumentazione di intervento possono essere utilizzati congiuntamente, nel senso che gli esborsi finanziari della Provincia sono spesso condizionati al rispetto di norme regolatorie che esprimono gli obiettivi del Programma di sviluppo provinciale stesso.

F.2 - *Le risorse finanziarie pubbliche*

L'individuazione delle risorse di cui la Provincia potrebbe disporre per la realizzazione di quella parte del Programma di sviluppo provinciale che rientra nelle sue competenze istituzionali costituisce un compito assai gravoso sia sotto il profilo tecnico che politico. Sotto il profilo tecnico infatti la formulazione di un quadro finanziario proiettato sul corso di durata del Programma di sviluppo provinciale richiede:

a) di prevedere le entrate che affluiranno alla Provincia nel prossimo triennio;

b) di prevedere altresì l'evoluzione delle spese risultanti dalle legislazioni in atto e rispetto alle quali non derivano, dal Programma di sviluppo provinciale, ipotesi di cambiamenti o di innovazioni;

c) di prevedere infine la capacità della Provincia di ricorrere ai mercati finanziari per l'assunzione di mutui o di prestiti. La differenza tra entrate previste e spese predeterminate consentirebbe di determinare gli spazi finanziari con i quali il Programma di sviluppo provinciale dovrebbe confrontarsi al fine di determinare priorità e programmazione effettiva degli interventi.

F.2.1 *Dal bilancio pluriennale al bilancio tendenziale*

Una procedura logica del tipo sopra descritto è già incorporata nel bilancio pluriennale della Provincia, attualmente in vigore per il triennio 1982-1984, e ad esso dovrebbe farsi riferimento per ottenere le risposte che interessano in sede di programmazione finanziaria. Occorre tuttavia osservare che le modalità tecniche con le quali il bilancio pluriennale viene costruito non consentono agevolmente questo rinvio. Infatti il bilancio triennale della Provincia, al pari dei bilanci pluriennali dello Stato e degli altri enti pubblici che hanno adottato tale strumento finanziario, è costruito sul principio, fissato dalla legge di contabilità provinciale (in questo aderente alle leggi di contabilità nazionale), della certezza giuridica della previsione. Tale principio che per il bilancio dello Stato è vincolante soprattutto dal lato della spesa, diviene per la Provincia, che trova alimento finanziario soprattutto in risorse trasferite dal bilancio dello Stato, condizionante anche dal lato dell'entrata. Le previsioni pluriennali di entrata della Provincia devono avere infatti necessario riferimento agli importi che sono contenuti nel bilancio pluriennale dello Stato, anche quando è noto, per definizione, che tali importi saranno, con minore o maggiore probabilità, soggetti a variazioni anche sostanziali in aumento. Diversa sarebbe la situazione, e più agevole il compito di formazione del bilancio pluriennale della Provincia, qualora venisse data attuazione ai disposti della legge n. 468/78 in materia di formazione di un bilancio pluriennale programmatico per l'Amministrazione statale, derivando da questa ipotesi la possibilità per la Provincia di effettuare valutazioni più realistiche delle risorse acquisibili nel periodo di riferimento del proprio bilancio pluriennale.

a) *La previsione delle entrate*

La Giunta è ben consapevole che ai fini della programmazione economica non è possibile fare riferimento, per la valutazione delle previsioni di entrata, al criterio della certezza giuridica, e ciò anche perché, a livello nazionale, le limitazioni del bilancio pluriennale come strumento conoscitivo per valutare l'impatto di medio periodo delle azioni programmatiche e delle decisioni di spesa, sono ben note, e l'orientamento culturare è quello di affiancare al bilancio pluriennale, costruito nel rispetto delle norme di contabilità, un bilancio pluriennale di tipo «informativo» senza vincoli giuridici, che però fornisca un quadro realistico, quindi probabile, anche se non certo, della evoluzione prevista nel futuro delle risorse finanziarie.

Nella Provincia il quadro è reso ulteriormente complesso dalla situazione particolare che la caratterizza, stante il carattere di transitorietà della normativa finanziaria, per la quale non è agevole, in questo momento, fare previsioni sulle direzioni concrete di modificazione, anche se alla Giunta stessa ben note sono le direzioni di principio lungo le quali essa dovrà muoversi. Due sono gli elementi essenziali della stretegia della eventuale riforma dell'ordinamento finanziario. Il primo consiste nel garantire i livelli di finanziamento attuali in termini reali, il che significa ipotizzare che i finanziamenti attuali in termini reali dovranno crescere in misura almeno pari alla crescita della spesa pubblica complessiva del nostro Paese. Il secondo elemento strategico è quello di garantire la massima autonomia nelle decisioni di spesa rispetto alle predeterminazioni delle leggi statali: l'impiego delle risorse finanziarie della Provincia dovrà rispettare i soli indirizzi che saranno stabiliti con il Programma di sviluppo provinciale.

In questa fase preliminare di formazione del bilancio tendenziale la previsione dei flussi di entrata per il triennio 1983-1985 è stata effettuata assumendo come base di partenza i dati forniti dal bilancio di previsione 1982, così come risultanti dopo il provvedimento di assestamento. Tali dati sono stati incrementati in misura percentuale pari ai tassi di inflazione previsti dal Governo per il prossimo triennio, fatte salve le correzioni derivanti dalla conoscenza di fattori specifici che hanno giustificato l'adozione di percentuali diverse, come nel caso della quota fissa e delle entrate per assegnazioni statali in base a leggi di settore.

b) *La previsione delle spese*

Il secondo importante passo per la formulazione degli spazi finanziari complessivi, da utilizzarsi ai fini del Programma di sviluppo provinciale, è quello di formulare una previsione di quella componente della spesa attuale che è già predeterminata nelle sue obbligazioni legislative, e che il Programma di sviluppo provinciale deve prendere come base sulla quale intervenire ai fini di consentire la realizzazione del programma stesso. La previsione deve inoltre basarsi sulla constatazione che, in molti settori di intervento, soprattutto per ragioni connesse alla legislazione finanziaria statale, le previsioni che si basassero solo sulle predeterminazioni legislative non sarebbero sufficienti al fine di valutare gli spazi finanziari disponibili per l'attuazione del Programma di sviluppo provinciale per diverse ragioni. In primo luogo, perché è noto che, anche in assenza di legislazione, molte spese rappresentano un «atto do-

vuto» per garantire la conservazione e la sopravvivenza stessa delle istituzioni. In secondo luogo, ma non meno importante, perché i fattori di natura macro-economica, non previsti dalla legislazione in essere, né facilmente prevedibili in sede di formulazione del bilancio pluriennale, sono in grado di condizionare pesantemente qualunque previsione finanziaria. Basti per questo pensare agli effetti sul bilancio di un rallentamento o di una accelerazione del tasso di inflazione rispetto a quello incorporato nelle previsioni iniziali.

Le previsioni di spesa corrente formulate nella versione preliminare del bilancio tendenziale sono state basate sui dati del bilancio assestato per il 1982 adottando, in linea generale, tassi di incremento annui pari a quelli adottati per la previsione delle entrate. Si è tenuto conto altresì dei provvedimenti di legge in itinere nonché, per il personale, degli aumenti derivanti dalle progressioni di carriera e da una valutazione dei probabili oneri derivanti da rinnovi contrattuali.

F.2.2 - *La valutazione delle risorse finanziarie disponibili*

A titolo indicativo si presenta qui di seguito una sintesi delle principali risultanze derivanti dalle valutazioni preliminari effettuate in materia di bilancio tendenziale e delle ipotesi di intervento programmatico per il contenimento della spesa corrente.

a) *Nell'ipotesi di comportamenti invariati*

Sulla base delle indicazioni metodologiche esposte nelle pagine che precedono si è proceduto ad un primo tentativo di valutazione della evoluzione della finanza provinciale per il triennio 1983-1985, relativamente a:

a) entrate ricorrenti e entrate totali
b) spese correnti
c) spese già impegnate

per la costruzione del quadro tendenziale della finanza pubblica.

Da questa elaborazione risulta che l'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi per spese di investimento è pari nel triennio a Lire 450 miliardi, che risultano dal confronto tra le componenti che seguono:

– risorse destinabili agli investimenti	660 miliardi
– risparmio pubblico	90 miliardi
Totale	750 miliardi

e le componenti negative delle spese già impegnate per il prossimo triennio pari all'importo di Lire 300 miliardi.

b) *Nell'ipotesi programmatica*

Dal punto di vista programmatico la gestione finanziaria del Programma prevede:

a) un contenimento della spesa corrente rispetto agli andamenti tendenziali che dovrebbe generare circa 110 miliardi di risorse addizionali;

b) l'assenza del ricorso effettivo all'indebitamento, non ritenendosi di dovere appesantire il bilancio provinciale con gli oneri per il servizio dei debiti in una situazione di alti tassi di interesse, e non ritenendo di poter porre l'Amministrazione provinciale come agente concorrenziale nel mercato dei capitali o sul sistema creditizio;

c) per effetto di queste due decisioni programmatiche l'importo delle disponibilità lorde per il triennio si fissa nella somma di Lire 860 miliardi: ne risulta una disponibilità netta nell'ipotesi programmatica pari a 560 miliardi per la realizzazione degli obiettivi che rientrano nell'area degli interventi in conto capitale del Programma.

F.3 - *L'incentivazione del risparmio finanziario*

Se si analizzano i flussi finanziari della provincia di Trento, si possono individuare due aspetti importanti: il primo riguarda l'elevata propensione media al risparmio dei suoi abitanti, che contribuisce ad un più sostenuto ritmo di sviluppo della raccolta bancaria, la quale risulta negli ultimi anni relativamente superiore al ritmo di sviluppo della raccolta bancaria sul piano nazionale; il secondo attiene ai ricorrenti problemi di insufficiente alimentazione della provvista degli intermediari specializzati e quindi di intermittenza delle concessioni di mutui prevalentemente destinati agli investimenti.

Questa situazione ripropone i pericoli dei circuiti finanziari basati sulla doppia intermediazione (a causa della quale il risparmio finanziario raggiunge le imprese attraverso il canale aziende di credito - istituti di credito speciale) allorché si verifichino delle strozzature in una delle «tappe» del percorso; in altri termini quindi le banche esitano a fornire con continuità agli intermediari specializzati le risorse finanziarie destinate ai richiedenti finali di prestiti.

Nel caso del Trentino inoltre le interruzioni del circuito finanziario tra i centri di formazione delle risorse finanziarie e quindi anche del risparmio, ed i centri di effettuazione degli investimenti sono rese più incidenti dal fatto che l'Ente pubblico incentiva gran parte dell'indebitamento a scadenza protratta delle imprese, per cui l'intermittenza delle erogazioni dei finanziamenti condiziona significati-

vamente il successo dell'azione stimolatrice dell'Amministrazione provinciale sul processo di accumulazione.

Nel quadro di riferimento sopra accennató si stanno poi innestando ulteriori recentissimi fattori distorsivi dovuti al fenomeno della disintermediazione delle banche che già si nota anche in provincia, ossia lo spostamento delle preferenze dei risparmiatori verso attività finanziarie diverse dal deposito bancario (B.O.T. e in misura minore strumenti finanziari emessi dal cosiddetto parabancario), attività che fanno defluire disponibilità all'esterno dell'area provinciale, aggiungendosi al probabile movimento di risorse operato dalle banche locali attraverso i loro corrispondenti nazionali.

Ne consegue che tra i compiti dell'ente pubblico debba ora comprendersi anche quello di studiare le azioni più opportune per contenere l'emorragia di risparmio finanziario privato dalla provincia, facendolo affluire direttamente agli intermediari specializzati trentini. Perché ciò abbia ragionevoli possibilità di successo occorre che la Provincia proponga ai risparmiatori degli incentivi che rendano maggiormente appetibili gli strumenti finanziari emessi dagli istituti a medio termine locali, benché non sia ipotizzabile che le disponibilità mobilitabili in tal modo a favore degli intermediari specializzati sostituiscano completamente gli apporti del sistema bancario. È però evidente che nella misura in cui il risparmio privato raggiungerà per via diretta gli istituti speciali, le banche verranno sollevate dalla necessità di rifornire la provvista di tali intermediari.

Ecco quindi delineata in sintesi la direttrice lungo la quale l'ente pubblico intende muoversi per «promuovere» la mobilitazione incentivata del risparmio finanziario privato secondo le linee che saranno di seguito sviluppate.

F.3.1 - *Il finanziamento degli istituti speciali*

È un fatto strutturale del sistema di credito speciale in Italia e quindi anche nel Trentino che gli istituti a medio e lungo termine, per l'acquisizione dei fondi con cui erogano i prestiti, dipendano in larghissima parte dalle banche ordinarie.

Queste infatti, quasi ovunque, oltre che partecipare al capitale o al fondo di dotazione degli intermediari specializzati, forniscono agli stessi aperture di credito in conto corrente, ma soprattutto acquistano i loro titoli obbligazionari. Il reperimento delle risorse presso il pubblico dei risparmiatori è invece relativamente limitato per diverse ragioni. In primo luogo perché fino all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1981, n. 23, solo pochi grandi istituti potevano rilasciare certificati di deposito e buoni fruttiferi. In secondo luogo perche e venuta sempre più riducendosi la capacità degli istituti speciali di attirare il risparmio privato, collocando obbligazioni, a seguito delle tendenze manifestate dalle famiglie verso i depositi delle banche ordinarie ed ora anche verso i titoli a breve dello Stato, in presenza di una curva dei rendimenti degli strumenti finanziari decrescente per scadenze. Infine perché le stesse autorità monetarie hanno lungamente favorito, con imposizioni vincolanti per le banche, un notevole spostamento di fondi dalle aziende di credito agli intermediari specializzati, sottraendo, per così dire, questi ultimi dalla preoccupazione di trovare le disponibilità finanziarie direttamente presso i settori risparmiatori.

È ovvio che il suddetto legame finanziario degli istituti speciali con le banche, se si prescinde dagli investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito, peraltro oggi notevolmente ridotti, dipende dalla volontà del sistema bancario ordinario di non far mancare agli intermediari specializzati i mezzi occorrenti per far fronte alle domande di mutui.

Nel caso della provincia di Trento, in cui agli istituti a medio termine locali è richiesto di concedere finanziamenti agevolati in conto interessi dall'ente pubblico, la rete di protezione contro le «infiltrazioni» di istituti esterni avrebbe richiesto al complessivo sistema bancario un impegno ancora più consistente per evitare l'insediarsi dei canali di alimentazione dei prestiti a medio termine e per non compromettere il disegno di politica economica dell'Amministrazione provinciale.

In realtà non sempre il sistema bancario locale ha assicurato totalmente la copertura del fabbisogno finanziario degli intermediari specializzati, sostituendosi peraltro ad essi in una molteplicità di finanziamenti a medio termine, e costringendo così in taluni momenti lo stesso Ente pubblico ad intervenire con concessioni di credito agli istituti a medio termine, accollandosi una funzione simile a quella di un istituto speciale.

Il problema della provvista degli istituti speciali, anche alla luce dei probabili riflessi negativi sulla raccolta bancaria del già indicato processo di disintermediazione, esige la definizione di un nuovo approccio con il risparmio privato locale, ossia la ricerca e l'attuazione di strumenti finanziari emessi dagli intermediari specializzati che recepiscano le caratteristiche tecniche più avanzate, reputate idonee a promuovere la mobilitazione della ricchezza

finanziaria, sulla base delle esperienze fatte altrove da altre banche a medio termine. Questo compito spetta agli istituti speciali. L'ente locale dal canto suo è consapevole di dover adoperarsi affinché l'allocazione del risparmio privato verso le obbligazioni degli istituti a medio termine trentini ottenga una incentivazione che promuova, in termini di rendimento dei titoli o di facilità di monetizzazione dei medesimi, la scelta dell'investitore di lasciare le sue disponibilità nella zona in cui si sono formate, onde finanziare lo sviluppo economico del proprio territorio.

Non si nasconde che se il risparmio locale seguisse la strada sopra indicata, il processo di disintermediazione delle banche trentine potrebbe subire una accelerazione. D'altra parte il successo della proposta di mobilitazione incentivata del risparmio privato dipende in larga parte dalla collaborazione delle aziende di credito della provincia le quali, tramite i loro sportelli, sono in grado di raggiungere capillarmente larghi strati di potenziali investitori.

Non è peraltro da escludersi a priori che le scelte dei risparmiatori abbiano il risultato di sostituire con le obbligazioni degli istituti speciali non i depositi, ma altri strumenti di investimento finanziario, lasciando inalterata o poco modificata l'attuale propensione per le attività finanziarie bancarie.

F.3.2 - *La locazione finanziaria (leasing)*

Il tentativo di isolare il sistema di incentivazione pubblica dai problemi dell'intermediazione bancaria cui si è già fatto cenno e che probabilmente costituirà il passo successivo alla fase di mobilitazione del risparmio privato, induce ad esaminare se esistono fin d'ora le possibilità di introdurre, al posto dei contributi in conto interessi, dei «ristorni» sui costi di acquisto dei beni di investimento delle imprese, vale a dire i contributi in conto capitale.

In tal senso, la Provincia sta operando, avendo disciplinato con leggi per il comparto produttivo, l'accesso al leasing, quale strumento finanziario, oggi assai diffuso, che maggiormente si presta a rendere immediatamente operative eventuali modifiche del sistema degli incentivi.

Il sistema della locazione finanziaria agevolata, la quale prevede la concessione alle imprese industriali di un contributo sul prezzo di acquisto delle macchine o delle attrezzature ottenute in leasing, dovrebbe essere gradualmente estendibile anche ad altri settori di utilizzatori, fermo restando che la misura degli interessi incorporati nei canoni periodici venga fissata fra le parti (società di leasing e locatario) secondo le condizioni di mercato.

In tal modo l'ente pubblico intende sollecitare anche l'introduzione di una forma di finanziamento parabancario che acquisti man mano una funzione alternativa rispetto ai mutui agevolati degli intermediari specializzati, allo scopo di alleggerire, sia pure in parte, i problemi di questi in ordine al reperimento di fondi da destinare all'attività creditizia.

F.4 - *Indebitamento indotto e risparmio*

La ricerca di soluzioni alle difficoltà di rafforzamento della provvista degli istituti di credito speciale è connessa con il perseguimento dei fini dell'azione di incentivazione pubblica dell'economia provinciale, e ciò almeno fino a quando non si riterrà opportuno passare ad un completo sistema di agevolazioni indipendente dal credito bancario.

Ne consegue che fra indebitamento indotto dai contributi in conto interessi dell'ente locale e formazione del risparmio finanziario trentino, da convogliare direttamente o indirettamente agli organismi erogatori dei prestiti a medio termine, corre una stretta relazione che impone all'Amministrazione provinciale di verificare in profondità la genesi e la destinazione dei flussi finanziari della zona e la compatibilità delle agevolazioni messe a disposizione delle imprese con la capacità di concedere credito degli intermediari preposti alla erogazione dei mutui.

A differenza di quanto sovente capita di constatare altrove, in provincia di Trento non sembrano difettare i fondi per gli incentivi, bensì i mezzi finanziari destinati ad attivare il credito agevolato. Le previsioni di continuare a far leva completamente sul sistema bancario ordinario per alimentare la raccolta degli istituti speciali sono oggi molto più incerte di un tempo, se solo si riflette sulla possibilità che il risparmio locale imbocchi con sempre maggiore intensità strade diverse dal deposito bancario, come sta avvenendo in altre parti d'Italia.

Poiché la disintermediazione delle banche modifica sostanzialmente la loro politica di gestione facendo preferire, per gli investimenti diversi dai prestiti (questi ultimi strettamente contingentati) strumenti facilmente monetizzabili (B.O.T., depositi interbancari, ecc.) indispensabili ad un più impegnativo equilibrio della liquidità, non è da escludere che la propensione delle aziende di credito trentine all'acquisto libero di obbligazioni emesse dagli istituti speciali possa subire ulteriori rallentamenti.

È chiaro a questo punto che, se si vuole evitare di accentuare il pericolo di discontinuità nella concessione dei mutui agevolati, non si può imporre alla Provincia di sostenere, se non eccezionalmente,

il ruolo di «prestatore di ultima istanza» degli intermediari specializzati, così come quello di accollarsi elevati rischi, per consentire agli istituti a medio termine di approvvigionarsi di fondi in valuta sui mercati esteri.

Non c'è dubbio invece che un serio tentativo di indirizzare parte del risparmio delle famiglie direttamente agli istituti speciali, assecondato dalla volontà del sistema bancario locale di contribuire efficacemente al collocamento dei titoli fra il pubblico, vada verso la direzione giusta soprattutto se, con l'impegno della Provincia di incentivare adeguatamente gli investitori, si riesca a trattenere in loco la ricchezza finanziaria dei settori in surplus.

(2477)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651060/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200831510)

L. 3.500